



# 65<sup>a</sup> ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Roma, 10 giugno 2016  
Hotel Massimo D'Azeglio - Via Cavour, 18 - 00184 Roma

ordine del giorno

- 1) Stato di avanzamento indirizzi congressuali:
- 2) Iniziative in via di attuazione
- 3) Dibattito, discussione ed eventuali votazioni

*documentazione di supporto:*

Convocazione assemblea	<i>pag. 3</i>
Argomenti conoscitivi per l'assemblea dei presidenti di collegio	<i>pag. 5</i>
Legge 26 maggio 2016, n. 89. (G.U. n. 124 del 28 maggio 2016)	<i>pag. 23</i>
Nuovo regolamento delle misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale	<i>pag. 33</i>
Note informative Presidenti e Delegati (dalla precedente assemblea dei Presidenti)	<i>pag. 45</i>
Rassegna stampa 2016 (dalla precedente assemblea dei Presidenti)	<i>pag. 55</i>
Regolamento incasso quote	<i>pag. 117</i>
Regolamento assemblea dei presidenti	<i>pag. 123</i>





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

---



*Andare Oltre*

A stylized graphic element below the text, consisting of several curved lines that sweep upwards and to the right, resembling a stylized 'W' or a similar abstract symbol.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 maggio 2016 Prot. 2104/GG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto: 65ª Assemblea dei Presidenti

Con la presente Vi confermiamo che la 65 assemblea dei presidenti è convocata per il giorno 10 giugno 2016 e si terrà presso l'Hotel Massimo D'Azeglio, via Cavour 18 con il seguente ordine del giorno

- 1) Stato di avanzamento indirizzi congressuali;
- 2) Iniziative in via di attuazione
- 3) Dibattito, discussione ed eventuali votazioni

*Programma dei lavori:*

ore 9.00 – registrazione dei partecipanti;  
ore 9.30 - Relazione introduttiva del Presidente del CNPI  
ore 9.45 – inizio lavori  
ore 11.30 - dibattito, discussione ed eventuali votazioni  
*ore 13.00 sospensione per colazione di lavoro*  
ore 14.30 – prosecuzione dibattito a tema libero.

Per ragioni organizzative Vi preghiamo di confermare la partecipazione ai lavori dell'assemblea.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito),

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

---



*Andare Oltre*

A stylized graphic element below the text, consisting of several curved lines that resemble a bridge or a stylized arch.



## RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Buon giorno e benvenuti a tutti, grazie per essere presenti oggi.

Con la recentissima approvazione della legge 89/16 che sancisce l'obbligatorietà della laurea per l'accesso alla professione di perito industriale, la categoria si accinge a compiere un passaggio epocale.

Il successo dell'operazione è legato alla capacità che la categoria stessa avrà di cogliere la sfida del rinnovamento, ripensando la propria identità professionale e le regole per la governance di categoria, e di non incorrere nell'errore di pensare di cambiare *"restando uguale a se stessa"*, ovvero al modo di fare professione come lo si è sempre fatto.

Quello raggiunto non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza di un percorso tutto in salita.

Siamo consapevoli che le difficoltà istituzionali, legate al proseguimento della riforma della professione, a quelle professionali, legate all'inevitabile rinnovamento di ruolo all'interno dell'area delle libere professioni, sono molteplici.

Che quello attuale sia un momento storico non dei migliori, è un fatto: l'impoverimento professionale, i limiti di "immagine", le frammentazioni tra centro e territorio e tra i territori stessi, l'anzianità anagrafica e le difficoltà di ricambio generazionale, la crisi di mercato e la concorrenza sempre più agguerrita di vecchi e nuovi professionisti, fuori dal nostro mondo.

Tutti problemi noti, rispetto ai quali tuttavia, quella che abbiamo davanti è una grande opportunità per uscire dal pantano odierno e ripensare un nuovo modo di essere professione, che sia al passo con i tempi, in grado di intercettare quel fabbisogno di competenze tecniche così diffuso nel paese e che oggi incontra tante difficoltà ad essere soddisfatto.

La congiuntura esterna, malgrado il perdurante stato di crisi, che sembra aver colpito la nostra professione meno di altre, non è poi così sfavorevole, anzi:

- Il mercato continua ad esprimere una domanda elevata di profili tecnici, a testimonianza di quanto le competenze tecniche e tecnologiche diventino sempre più centrali in un mondo che cambia al ritmo dell'innovazione tecnologica,
- Il lavoro autonomo è destinato ad acquisire sempre più centralità, perché i confini tra dipendente e autonomo si vanno sempre più affievolendo, perché i nuovi profili professionali stanno crescendo in una dimensione di lavoro indipendente, non regolata, e che





si organizza su modalità del tutto nuove rispetto al lavoro tradizionale, perché il lavoro autonomo “porta in se” quei valori di competenza, meritocrazia, produttività che sono quelli oggi necessari a “sopravvivere” in un mercato sempre più selettivo e competitivo

- La prevista riorganizzazione delle professioni tecniche, il dialogo avviato con la politica, sono dei presupposti importanti per portare a compimento con successo la sfida che ci aspetta.

Tuttavia, proprio perché quella attuale è una fase decisiva per il futuro della categoria, si rende ora più che mai necessario elaborare una visione complessiva, che consenta di “tenere assieme” e portare avanti in modo coordinato i tanti tasselli attorno ai quali si gioca oggi il futuro della categoria.

Cinque anni (quelli del transitorio della 89/16) sono un periodo di tempo sufficientemente ampio, per chi ha chiaro il quadro delle azioni da intraprendere e da mettere in campo. Ma potrebbe essere oltremodo limitato, se a guidare il percorso di categoria è una logica di estemporaneità e improvvisazione. Oggi più che mai il ruolo del Consiglio Nazionale è centrale, per portare a dama le esigenze di rappresentanza all'esterno (presso le istituzioni per la riforma della professione o l'attivazione delle lauree professionalizzanti, ad esempio) e quelle di coordinamento interno: e rispetto a ciò non si può trascurare come il territorio diventi la vera e propria dimensione strategica per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Ma prima consentiteci di fare un excursus storico per ricordare come sono andati i fatti.





## PRIMA DI ANDARE OLTRE

I Periti Industriali hanno potuto vivere e crescere come professione intellettuale per oltre 60 anni senza nessuna modifica al loro ordinamento ad eccezione delle modifiche dovute all'affermazione del regime democratico nel paese e cioè dal 1929 agli anni '90 dello scorso secolo, quando in un momento del tutto simile a questo si decise per l'introduzione di norme nuove per quanto riguarda l'accesso.

Qualcuno di Voi ricorderà come anche allora la decisione di restringere l'accesso, sancendo l'obbligo di tirocinio o attività tecnica subordinata provocò accese discussioni e forti contrapposizioni. La Legge 17/90 poi sistemò tutto introducendo anche dei concetti di standard europeo attraverso i diplomi delle "scuole dirette a fini speciali" come titoli sostitutivi della pratica professionale. Peccato che esse furono subito o quasi sostituite dai Diplomi Universitari e furono di fatto per nulla sfruttate ai fini che ci riguardano.

I problemi arrivarono con il nuovo millennio. La promulgazione del DPR 328 da un lato elevava il titolo di accesso, inserendo anche le Lauree Triennali che da poco tempo avevano sostituito i Diplomi Universitari in ossequio al processo di Bologna ed alla normativa europea, dall'altro ci poneva in concorrenza impari con altri Ordini e Collegi professionali. Non solo: per venire da noi c'era l'obbligo del tirocinio e competenze legate al vecchio schema dei diplomi di perito industriale al punto che a parità di titolo di studio, per avere le stesse competenze che un laureato di area industriale acquisiva iscrivendosi all'Ordine degli Ingegneri, da noi doveva dare 13 esami di abilitazione in 13 anni differenti: una follia!

La categoria ebbe un approccio tenero nei confronti del 328 e non lo contrastò con la forza dovuta, anzi ci si costituì ad opponendum nel ricorso per la sua soppressione proposto dal CNI. Si avvitò in mille proposte e in mille Congressi, presentò decine di proposte di modifica quando ne capì l'impatto negativo, ma non riuscì a trovare la coesione e quindi la forza per poter fare approvare niente di tutto ciò.





## LA DECISIONE DI ANDARE OLTRE

Arriviamo al 2013. Ci sono le elezioni per il nuovo Consiglio. La Categoria ancora una volta non sa fare di meglio che spaccarsi quasi esattamente a metà. Ma entrambe le anime hanno chiaro in mente che questa volta deve essere quella buona per decidere cosa vorremmo fare da grandi. Dalla seconda riunione di consiglio si parla di organizzare un Congresso che la faccia decidere. Durante il mese di agosto i consiglieri buttano giù le loro idee su come questo Congresso dovrà essere organizzato, come debba essere la rappresentanza, i criteri per l'elezione dei delegati, quanti di loro debbano essere iscritti all'Ente di Previdenza. Nella riunione di settembre veniva approvato il regolamento e dato corso all'organizzazione del Congresso Straordinario.

Venne nominato il Comitato Organizzatore composto da Giampiero GIOVANNETTI, Valerio BIGNAMI, Giuseppe JOGNA, Andrea PRAMPOLINI, Angelo DELL'OSSO, Maurizio PAISSAN, Renato D'AGOSTIN, Salvatore FORTE e Pietro DE FAVERI che mise a punto la parte logistica e organizzativa, ma tutte le decisioni furono sempre ratificate e approvate dal Consiglio; furono decisi 7 incontri pregressuali durante i quali i delegati già eletti poterono prendere conoscenza delle questioni in discussione, si aprirono forum di discussione e crebbe il dibattito fino al 15 novembre 2014, quando si votò.

E le votazioni ebbero un risultato molto chiaro e definito: i rappresentanti della categoria scelsero in modo inequivocabile, all'82% di elevare il titolo di accesso prevedendo che si potesse svolgere la professione libera di Perito Industriale con la Laurea nel settore ingegneristico o, quando fosse stato introdotto, anche con un titolo diverso, ma equivalente alla Laurea stessa, impegnando il CNPI a mettere in campo tutte le azioni necessarie e propedeutiche a quanto approvato consentendo un transitorio di 5 anni per i diplomati periti industriali del vecchio ordinamento. Un'altra votazione disse no, al 63% ad ampliare il periodo transitorio di cinque anni per l'accesso ai nuovi diplomati da istruzione tecnica che sarebbero usciti dagli istituti a partire dal luglio successivo.

## LA STRATEGIA PER ANDARE OLTRE

I principi contenuti nella mozione congressuale approvata furono poi trasformati in un atto deliberativo dal Consiglio nella prima riunione di Consiglio dopo il Congresso Straordinario, assieme alla strategia che doveva essere messa in campo per "Andare Oltre". Tutte queste decisioni furono prese all'unanimità.

Impiegammo alcuni mesi a definire il progetto che prevedeva, come prima cosa, la modifica della Legge 17/90 per sancire in maniera incontrovertibile l'avvenuta elevazione del titolo di accesso, in





modo da poter sfruttare appieno la passerella offerta dall' art. 12 della Direttiva 36/2005CE recepita in Italia dall'art. 20 del D.Lgs 206/07 che riportiamo integralmente:

*“E' altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.”*

Di questa prima fase è stato reso noto il contenuto integrale della modifica da apportare nell'Assemblea dei Presidenti che si tenne, sempre in questo luogo, nel maggio del 2015.

Sempre in campo legislativo venne prevista, ma in seconda battuta dopo aver raggiunto la precedente, la modifica dell'ordinamento della quale non siamo giunti ad un testo definito, ma vi abbiamo illustrato i principi sempre nella medesima Assemblea.

La mozione congressuale approvata prevedeva anche di mettere in campo delle azioni con il sistema universitario e di comunicazione con la società per conquistare l'appeal di cui la nostra professione è sempre stata carente e reclutare i nuovi iscritti. Anche sul progetto CNPI-Università veniva dato conto nella assemblea sopra richiamata ed in quelle successive invitando la periferia a collaborare, collaborazione che per ora ha avuto numericamente accoglienza tiepida. Abbiamo poi deciso di illustrare tutto questo in ulteriori sei incontri postcongressuali che si sono tenuti in altrettante località sparse per l'Italia. Incontri nei quali percepimmo che il clima di serrata partecipazione del Marriott era un po' cambiato e l'interesse ad approfondire le tematiche, era diminuito, cosa che di solito avviene quando si delega qualcun altro ad attuare una decisione. Di contro era molto aumentato l'interesse dei dirigenti di categoria, che un po' avevano “subito” l'azione dei delegati durante il Congresso Straordinario. Venne iniziata immediatamente una interlocuzione con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, ovviamente privilegiando il partito che nella legislatura in corso ha la maggioranza dei Parlamentari addirittura interloquendo con la Vice Segretaria, la quale ci indirizzò alla responsabile scuola e cultura del PD presso il Senato, e al Presidente della Commissione Lavoro della Camera. Questi nostri interlocutori avete già avuto modo di conoscerli attraverso le interviste distribuite in altre occasioni.





## L'AZIONE PER ANDARE OLTRE

L'azione iniziò quasi immediatamente, nel maggio 2015, e già nel ddl 1934 "La buona scuola", fu inserito lo schema di modifica della Legge 17/90 come emendamento aggiuntivo all'art. 13, il n. 13.0.3, che venne poi escluso dal maxi-emendamento governativo. Successivamente (nella primavera 2016) sempre in Senato, l'emendamento 5.0.1 al ddl 2228 e alla Camera l'emendamento 14.016 al ddl 3540, entrambi dichiarati inammissibili dai Presidenti delle Commissioni su proposta delle rispettive segreterie. Quello alla Camera non era una modifica diretta della 17/90 ma una delega al Governo. Sempre alla Camera era già depositato il ddl 3697 che in via autonoma prevedeva la modifica sia della 17/90 che dell'ordinamento, ddl ora ritirato, che aveva iniziato l'esame nelle Commissioni di Montecitorio nei primi giorni di maggio 2016.

Nel frattempo era giacente in Senato il DL 42 che doveva essere convertito entro il 28 maggio e che poteva essere un ulteriore veicolo utilizzabile per le modifiche normative di nostro interesse.

Concordiamo con Geometri e Periti Agrari il testo di un nuovo emendamento (1.0.300 testo 1), che però riceve accoglienza tiepida da parte dei tecnici della commissione che richiedono al Presidente di acquisire il parere della Commissione Bilancio. Il relatore intanto presenta anche il nostro emendamento, quello di modifica della Legge 17/90, che diviene il 1.0.300 testo 2.

Intanto la Commissione Bilancio del Senato esprimeva parere contrario all'emendamento 1.0.300 testo 1, perché non erano state valutate le previsioni di copertura finanziaria. A quel punto il relatore del provvedimento ci segnala che il nostro (1.0.300 testo 2), relativo alla modifica della Legge 17/90 questa volta ha serie probabilità di essere considerato ammissibile. E' coerente con la materia del Decreto e immune da problemi di costituzionalità, ci chiede di ribadire i contenuti. E' tempo di decidere.

Abbiamo deciso per il sì.

Il Presidente Nazionale degli Agrotecnici invece iniziava una pesante pressione con il relatore del provvedimento e non ritiene di voler accettare la modifica, peraltro già tramontata dell'art. 55 con la quale erano d'accordo Geometri e Periti Agrari.

Nel pomeriggio esauriti gli interventi generali, il Governo pone la questione di fiducia. Il giorno dopo l'approvazione diventa una formalità, comunque gravida di tensione.





Il 13 maggio il testo viene trasmesso alla Camera dei Deputati. La notizia inizia a filtrare e ad apparire sui giornali, per cui decidiamo di fare un comunicato stampa per evitare incomprensioni all'interno della categoria.

A questo punto, del tutto inspiegabilmente, forse indispettito dall'ancora incompleto successo della nostra iniziativa, il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici Orlandi inizia una azione che, sul piano istituzionale, è di una scorrettezza senza precedenti: si mette a inviare comunicazioni (certamente anche a nostri colleghi) invitando a tempestare i componenti della settima commissione della Camera dei Deputati di proteste sull'iniziativa della Categoria (con tanto di facsimile). Invito avventatamente raccolto da alcuni dei nostri colleghi, per cui ci viene immediatamente segnalata da parte degli uffici della Commissione della Camera l'azione di disturbo "*email bombing*" nei confronti dei deputati, il che ci costringe ad intervenire ufficialmente con una replica.

Nonostante ciò, probabilmente a seguito delle azioni di disturbo, vengono presentate 4 richieste soppressive dell'articolo che ci riguardava, che nella discussione in aula del 24 maggio (una sorta di "*nostro*" Piave) vengono tutte respinte.

La mattina del 25 ha luogo la votazione finale sull'articolo unico della Legge di conversione e la nostra norma è Legge: la 89/16 che sarà pubblicata in Gazzetta il sabato successivo 29 maggio.

### **Siamo andati Oltre!**

Tutti, laureati e diplomati, tutti insieme, riconosciuti a livello "d" previsto dall'art. 11 della direttiva 36/2005, in un nuovo Ordine per l'esercizio della professione intellettuale di primo livello in campo ingegneristico.

Nella scrittura dell'emendamento, ad iniziativa del legislativo del Senato, trova posto anche un periodo transitorio quinquennale per i diplomi rilasciati e quelli che saranno rilasciati, come aveva previsto una delle due mozioni congressuali, quella che poi nella votazione ha avuto meno consensi e sono fatti salvi coloro che hanno iniziato le procedure di accesso agli esami di abilitazione compresi quindi quelli che li hanno superati ma non si sono iscritti. Quindi non solo gli iscritti attuali beneficeranno della passerella sopra ricordata ma anche tutti coloro che si iscriveranno nei prossimi 5 anni, con diploma di Perito Industriale o diplomati da Istruzione Tecnica. E questi non avranno bisogno di laurea come non ne avranno bisogno gli iscritti alla data del 29 maggio 2016 e quelli che si iscriveranno fino al 28 maggio 2021! Lo ripetiamo perché ogni giorno iscritti, colleghi e dirigenti lo chiedono.





Oltre a ciò questo ampio periodo transitorio schiude le porte a una seria azione di promozione della Categoria da rivolgere ad abilitati, diplomati e futuri diplomati affinché venga colta questa opportunità di accesso alla professione. Si tratta di un bacino di utenza particolarmente consistente numericamente, il che potrebbe riservarci sorprese molto positive.

In questo ambito, l'email firmata da alcuni presidenti che invitava tutti i nostri Collegi a non partecipare a un incontro di orientamento negli Istituti organizzato dal CNPI, nel quale abbiamo impostato una sorta di formazione su come si fanno questi incontri che saranno sempre di più utili per orientare questi studenti verso l'Università e verso il nostro Albo, è stata una iniziativa di cui non siamo riusciti a capire il senso.

Rimane anche da stigmatizzare il comportamento di inspiegabile contrasto all'azione del CNPI, che, giova ricordarlo, non agiva di sua iniziativa, ma con un progetto condiviso e dopo un mandato congressuale espresso dall'82% dei votanti. Ancora più avvilente è stata la scoperta che alcune di queste iniziative erano poste in atto anche da nostri Collegi.

Al riguardo, senza perdere tempo in inutili polemiche, evitando quindi di chiamare in causa gli autori di queste azioni, vorrei invitare tutti a leggere con attenzione, oltre al nostro codice deontologico, il D.lgs Lgt 382 del 1944, tuttora vigente, dove agli art. 1 e 7 sono riportate le attribuzioni dei Collegi territoriali e all'art. 14 quelle del CNPI.

Leggete a chi spettano i contatti con le istituzioni centrali!

Anche perché questo comportamento ha rischiato di compromettere il lavoro politico fatto e ora occorreranno mesi per spiegare a chi ci ha sostenuto, e che dovrà continuare a farlo per quanto ci attende, che rappresentiamo una Categoria professionale coesa nei comuni obiettivi e che, comunque, in democrazia l'82% vale più del 18%.

Già da questa settimana sono ripresi i contatti con queste persone che ci hanno sostenuto perché ancora, nonostante il voto, alcune croste da togliere nel pensiero di qualcuno sono rimaste.

### **OLTRE L'ANDARE OLTRE**

La Categoria ha deciso di fare un salto di qualità, che non è di facciata (l'innalzamento del livello formativo), ma sostanziale: ciò significa che ha scelto di differenziare il proprio profilo rispetto a quello attuale in modo di meglio rispondere alla domanda di servizi professionali che emerge ed emergerà sempre più dal mercato.





E' necessario quindi, per elaborare un progetto complessivo di categoria che sia coerente, condiviso e efficace, mettere a fuoco il profilo professionale verso cui indirizzarsi per il futuro, individuando quell'insieme di saperi, conoscenze e competenze che dovranno costruire il nocciolo duro della professione del domani, nella consapevolezza che ogni "costruzione identitaria" è un processo in divenire: oggi possiamo farci un'idea su quali sono le competenze su cui puntare, "chi diventare", ma il tutto si costruirà strada facendo: quello che siamo oggi è un punto di partenza importante, ma dobbiamo evitare che diventi il recinto in cui proteggerci.

E' quindi necessario iniziare a fissare dei punti di arrivo, un perimetro di obiettivi che da un lato tenga conto della storia (da dove veniamo, le competenze riservate, etc.), ma che guardi ai grandi processi di trasformazione che stanno interessando il mercato del lavoro in una logica nuova di opportunità e contaminazione. Occorre evitare il rischio (già presente nel richiamo esplicito di molti colleghi al "che sarà ora di noi") di replicare l'esistente, e di riproporci nel futuro e ad un "target" diverso di futuri aspiranti periti come abbiamo fatto finora: le riserve sono il fondamento dello specifico professionale, ma non si può pensare di costruire il futuro solo su queste. Anche perché l'orientamento diffuso a livello europeo e nazionale è sempre più quello di ridurre l'estensione.

Occorrerà pertanto lavorare su un profilo di professione che si leghi a tutte quelle aree di specializzazione e competenze nuove, più al passo con i tempi, e in linea con le preferenze dei giovani laureati (da oggi sono loro il nostro riferimento!): su quel profilo tecnico dell'ingegneria, un professionista con competenze e conoscenze fortemente applicative, in tutti gli ambiti della vita.

Da questo punto di vista, per restare "nel nostro campo", non si può non guardare al mondo dell'ingegneria informatica come ad un ambito di riferimento privilegiato per la categoria, individuando in tale area tutto quel mondo di conoscenze e competenze che ruota attorno alla rete, all'industria 4.0, alla digitalizzazione, alle stampanti 3D, al mondo delle app e della realtà aumentata: un mondo di saperi "nostro", che appartiene naturalmente alla categoria, e che ben identifica quali potrebbero essere i futuri sbocchi professionali delle nuove lauree triennali, in grado di coniugare conoscenze tecniche e teoriche e fornire competenze di immediato uso sul mercato.

Un mondo oggi poco "coperto" anche dagli ingegneri, e dove potremmo avere buone *chances* di affermazione: tra i diplomati triennali in ingegneria, proprio quanti hanno scelto il corso in informatica, si registra il più basso tasso di passaggio alla specialistica (il 76% dei laureati si iscrive alla magistrale); ancora, tra i periti iscritti negli ultimi 5 anni, ben il 20% ha scelto tale specializzazione.





Altri settori poi, potrebbero risultare importantissimi per ridefinire il nostro profilo professionale, quali ad esempio

- Digital design, anche applicato all'ambito culturale
- Domotica, meccatronica, etc.
- Energie rinnovabili,
- Open data e tutto quello che attiene a elaborazione dati, gestione fonti, sicurezza dei sistemi e delle banche dati,
- Il BIM, building information modeling.

Questi campi, solo per citarne alcuni, sono quelli su cui attualmente la professione non ha né immagine né accumulazione di competenze e professionalità, ma su cui potrà in futuro crescere se in grado di legare il proprio profilo professionale alle nuove lauree professionalizzanti che verranno immesse nel mercato. Va inoltre sottolineato come tutti quelli elencati sono ambiti che ben si prestano all'iniziativa in proprio e libero professionale.

Parallelamente alla “revisione” dell'identità professionale, dovrà porsi una seria riflessione sulle funzioni e sul significato dell'iscrizione all'Ordine, per capire “quali leve attivare” per le nostre prossime campagne di reclutamento. Già oggi, e sempre più in futuro, l'interesse ad iscriversi al nostro ordine sarà non solo – e non tanto – il possesso di abilitazioni necessarie all'esercizio di una professione (sappiamo bene che le stesse competenze riservate sono sempre più a rischio, che è difficile individuarne di nuove, e che il clima verso le professioni ordinistiche, già poco favorevole, è destinato a diventare in prospettiva più ostile), quanto piuttosto tutti quegli elementi, simbolici e sostanziali, che consentano ai giovani professionisti di trovare risposte e supporti concreti alla propria voglia di mettersi in proprio. Da questo punto di vista alcuni elementi vanno tenuti presenti:

- La crescita in prospettiva di una nuova “forte domanda di rappresentanza” da parte di tanti nuovi mondi professionali emergenti, non regolamentati (e destinati presumibilmente a non esserlo nell'immediato futuro), che rischia di restare inevasa dal momento che l'associazionismo non regolamentato risponde oggi con strumenti ancora limitati (il tema previdenza su tutti)
- La domanda di securizzazione, che emerge sempre più da parte dei giovani e della società. Al crescere dell'incertezza sociale, aumenta la voglia di sicurezza, e ciò vale anche per i giovani che si avvicinano al mercato. Da questo punto di vista la Cassa di previdenza rappresenta un volano centrale e strategico, non solo e non tanto per gli aspetti previdenziali (la garanzia futura di pensione), ma soprattutto per la possibilità di fornire un supporto





concreto (e che in prospettiva dovrà essere allargato) per l'avvio e il sostegno delle nuove attività professionali

- L'esigenza di condividere e fruire di servizi all'interno di una comunità professionale, primi fra tutti quelli di aggiornamento e formazione, ma anche attinenti alla "messa in rete" tra professionisti, all'individuazione di nuove linee e mercati di attività (si pensi alla possibilità di creare elenchi/registri di professionisti specializzati nella prestazione di alcuni servizi da mettere in contatto con la domanda, pubblica e privata): questi sono sicuramente dei driver importanti per le generazioni future.

La messa in campo di un set di servizi destinati ai giovani rappresenta un tassello importante per l'avvio di una campagna di promozione e reclutamento che abbia l'obiettivo di portare la professione fuori dai suoi confini tradizionali.

A questo proposito vanno potenziate e incoraggiate le STP modificando il Decreto di istituzione per chiarire in modo univoco che quella svolta è attività professionale, chiarita la posizione fiscale e la posizione previdenziale dei soci professionisti e dei soci di capitale.

Altro punto fondamentale è la riduzione da 32 specializzazioni oggi presenti nell'Albo a 7, così come già avvenuto con il DM 15 aprile 2016 n. 68 pubblicato in GU il 17 maggio che interessa l'iscrizione al nostro Albo di cittadini provenienti dalla UE, con il quale le nostre specializzazioni sono raggruppate in 7 aree di specializzazione:

1. Perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio;
2. Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica;
3. Perito industriale in impiantistica elettrica e automazione;
4. Perito industriale in chimica;
5. Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale;
6. Perito industriale in informatica;
7. Perito industriale in design.

### **L'UNIVERSITA'**

La scelta del percorso formativo di accesso alla professione è decisiva, per un duplice ordine di ragione:

- Per individuare le competenze che dovranno caratterizzare il futuro perito
- Ma anche perché è proprio il percorso formativo che costituirà l'elemento identitario fondamentale per la "costruzione" della nuova professione. Del resto finora l'identità del





perito è coincisa in tutto e per tutto con quella del percorso formativo negli ITIS, e il ponte sul futuro non potrà che essere fondato proprio sulla capacità che avremo di creare un solido legame tra formazione e professione.

Ciò premesso, occorre ricordare che il percorso formativo non è l'obiettivo, ma uno strumento funzionale al "chi vogliamo diventare", pertanto dovrà essere "progettato" in termini di didattica e specializzazione coerentemente ed in parallelo con la revisione del profilo professionale.

Sappiamo che ancora non è emerso un modello chiaro di orientamento: non ce l'hanno le università, non ce l'ha CONFINDUSTRIA, non ce l'abbiamo noi. Dal momento tuttavia che saremo noi a fare da "cavie" del nuovo sistema è importante cercare di sciogliere alcuni interrogativi di fondo quanto prima, per avere un progetto/idea chiara da presentare, e tentare di indirizzare il processo in corso verso quelli che sono i nostri interessi, e non subirlo, per scoprire magari tra qualche anno che quello che i professori universitari avevano pensato per noi non andava bene.

Parlare di lauree professionalizzanti, vuol dire tutto e niente, nel senso che una volta stabilito che alcuni percorsi dovranno avere una vocazione di tipo più tecnico applicativo, si dovrà decidere su tutta una serie di elementi, che già stanno emergendo nel nostro dibattito interno, e che tuttavia necessitano di una riflessione importante.

Tra questi

- Puntare su un percorso professionalizzante "solo per noi", che non dia possibilità di accesso ad altri Ordini, o anche ad altre professioni, magari con esame finale direttamente abilitante. Potrebbe essere un'ipotesi da considerare, ma da valutare alla luce di tanti altri elementi. Solo per citarne alcuni: la nostra è una professione estremamente variegata composta di edili, informatici, esperti di sicurezza. E' difficile pensare che un unico percorso formativo che metta insieme così tanti elementi di conoscenza differenziati possa risultare non solo efficace in termini formativi ma anche di appeal per i giovani. Anche ammesso che l'ultimo anno, o il secondo sia di specializzazione, rischierebbe di risultare un po' troppo aspecifico. Certo, la laurea "solo" per noi avrebbe anche tanti vantaggi (primo fra tutti non metterci in concorrenza con altri): pertanto sarebbe opportuna sperimentarla nel caso in parallelo con altre formule.
- Agganciarsi alle lauree già esistenti progettando dei nuovi percorsi a vocazione più tecnica, oppure progettare nuove lauree che vadano in parallelo con quelle già esistenti? Sono due ipotesi entrambe alternative al primo modello (la professionalizzante solo per noi) su cui può essere utile guardare anche all'esperienza straniera. Qui il bacino potenziale di





riferimento sarebbe molto ampio (potremmo intercettare gli abbandoni dei corsi tradizionali, coinvolgere più diplomati in percorsi universitari tecnici) e potrebbe aprirci ampie possibilità anche di revisione dei nostri profili professionali. In termini di fattibilità la revisione dei percorsi di ingegneria attuali, per renderli più tecnici, consentirebbe di partire già da una buona base: i corsi di laurea esistenti, e non implicherebbe lo sforzo di progettare qualcosa ex novo.

In questo comparto dovrà essere di fondamentale importanza un'azione coordinata di orientamento da svolgersi a partire dagli IIS e proseguire nelle Università che giocoforza dovrà essere effettuata in collaborazione tra centro e periferia.

### **L'ORDINAMENTO ED IL TITOLO PROFESSIONALE**

Parallelamente alla ridefinizione del profilo di studi, dovrà essere avviato un vero e proprio restyling dell'ordinamento professionale per attualizzare al contesto del 21° secolo le regole del fare professione.

Tra queste rientra il titolo professionale.

I periti industriali non hanno un'immagine distinta e connotata presso l'opinione pubblica. Il dibattito parlamentare che ha preceduto l'approvazione della legge ha reso palese come la confusione con il titolo formativo, e quindi l'identificazione del perito industriale con "chi esce dall'istituto tecnico" sia pressoché totale. Differentemente dai geometri o dagli ingegneri, la cui immagine non è totalmente estranea a tale tipo di ambiguità, ma che però possono contare su una più chiara identificazione professionale, la nostra categoria appare per lo più indistinta.

Da questo punto di vista ci sono alcune considerazioni da fare:

- Il titolo "tecnico dell'ingegneria" sarebbe per molti versi quello ideale (ci associa alla laurea in ingegneria, richiama prestigio ma al tempo stesso rispecchia vocazione tecnica, è già classificato nelle fonti ufficiali), ma presenta alcune criticità: non solo è subordinato alla decisione degli ingegneri di "cedere" – anche se parzialmente - il titolo ma soprattutto di confinare all'ingegneria i perimetri di una professione che ha molte sfaccettature e opportunità di sviluppo in altri campi: design, informatica con annessi e connessi (che oggi è sempre meno ingegneria e sempre più web design, un mix di conoscenze a cavallo tra comunicazione, design, architettura). E' indubbio però che resti al momento il titolo migliore





- Non sono però da escludere altre ipotesi che mettano al centro altri concetti. Quello di “tecnologia” appare da questo punto di vista molto interessante: non solo coglie lo specifico della nostra professione – quella attuale e quella futura - è di appeal per i giovani, e richiama esplicitamente quello che oggi è il principale driver delle trasformazioni sociali ed economiche nel mondo. Riuscire ad individuare un titolo professionale che incorpori tale concetto, sarebbe un’ottima soluzione non solo per svincolarsi dalla diatriba con gli ingegneri, ma anche per attualizzare quel richiamo alla “tecnica” che è destinato ad essere a breve superato.

Una nuova organizzazione territoriale.

Basata su criteri di dinamicità che è da mesi allo studio della Giustizia e che dovrebbe a breve sfociare in una delega al Governo in materia.

Un nuovo sistema di elezione delle rappresentanze.

Punto richiesto e approvato con la terza mozione al Congresso Straordinario. Anche da questo punto di vista la Giustizia ha pronto da tempo uno schema di decreto, che prevede la nostra assunzione nel regime del DPR 169, modificato in quei tratti che avevano palesato le più forti criticità, la rappresentanza di genere, limite al numero dei mandati, incompatibilità di presenza negli organi di rappresentanza periferici e centrali. Dopo il mese di novembre 2015 nel quale questo schema di decreto doveva essere portato in Consiglio dei Ministri, il Ministro ha voluto nominare una consulente. L’On. Tinagli, che ha apportato in verità modeste modifiche e dovrebbe essere rimesso in pista. Con molta probabilità si attenderanno le scadenze elettorali imminenti di alcuni Consigli Nazionali dopo quelle di Geologi, Architetti e Chimici già trascorse per vararlo.

Al momento escluderemmo un intervento totale su tutti i punti dell’Ordinamento e pensiamo, sfruttando l’esperienza accumulate con l’approvazione dell’emendamento alla Legge 17/90 di intervenire per punti con provvedimenti circoscritti.

Un'altra operazione da fare a seguito dell’approvazione della Legge 89/16 è quella del riconoscimento della qualificazione raggiunta dal nostro Ordine presso il Ministero della Giustizia e dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Certo è che per arrivare a questi obiettivi è necessario un lavoro di coordinamento e razionalizzazione del sistema che dovrà coinvolgere l’intero comparto delle professioni che operano nel settore dell’ingegneria come si legge anche nel documento del Dipartimento per le Politiche





Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di razionalizzare e semplificare il sistema per aumentarne la trasparenza ed evitare sovrapposizioni.

### **IL RESTYLING DI IMMAGINE**

Altra criticità è quella legata all'immagine del perito industriale o del tecnico dell'ingegneria che sia in grado di comunicare quella specializzazione a fare innovazione sia nei contenuti della professione che nello stile e che sia in grado di risultare appetibile al pubblico cui ci rivolgiamo. Sappiamo quanto oggi la categoria sconti da questo punto di vista molteplici opacità, ovvero:

- una scarsa riconoscibilità sociale della categoria, dovuta anche alla difficile individuazione di un profilo specifico;
- una forte connotazione: oltre al fatto che pochi sanno chi è e cosa fa il perito industriale, la figura risulta oggi associata a due elementi: il percorso formativo, il perito è chi esce dall'istituto tecnico e il lavoro all'interno dell'azienda. La recente polemica ha mostrato chiaramente quanto quest'associazione sia forte. Pochi identificano il perito industriale con l'anima libero professionale, che invece ne rappresenta una componente fondamentale e soprattutto più "spendibile comunicativamente"
- un'immagine sbiadita e polverosa, legata alla tradizione, poco "innovativa", e poco appetibile per i giovani.

La nuova immagine del perito industriale o del tecnico per l'ingegneria dovrà superare le tradizionali associazioni (il percorso secondario e il lavoro nell'industria) e basarsi su associazioni che mettano al centro le competenze (progettazione, creatività, etc.), il carattere fortemente tecnico-tecnologico-applicativo del sapere sottostante, i settori/mercati di lavoro, le punte di innovazione dove si vuole andare (meccatronica, etc.). L'enfasi va posta sul lavoro, sui saperi, sulle competenze. Dovranno essere evidenziati, a fianco agli elementi tradizionali, innovazione, tecnologia, intraprendenza.

### **IL CONTRIBUTO DEI TERRITORI**

Perché il processo riformatore possa avere possibilità di successo è assolutamente necessario ricucire il rapporto con il territorio: solo con il lavoro di tutti la riforma potrà produrre gli effetti attesi.

E' evidente che i territori, o almeno alcuni di questi, non sono pronti ad affrontare la sfida: è emblematico quanto successo negli ultimi giorni prima dell'approvazione definitiva alla Camera. In





questo occorrerà mettere in atto una strategia di vero e proprio accompagnamento nella riforma della professione, fatta di:

- Rafforzamento l'informazione/formazione: occorre che l'informazione sia finalizzata alla conoscenza, e non al mero "adempimento" dell'obbligo informativo dal centro alla periferia. Dalle circolari, alle newsletter, ma anche a momenti nuovi di "incontro online", è importante rafforzare le linee di comunicazione, formale ed informale, a tutti i livelli: puntando alla trasmissione delle conoscenze e di tutti i passaggi che l'organo di governo pone in essere per la categoria
- Assistenza nell'attuazione della riforma: dai percorsi universitari, alle attività di orientamento, sia negli istituti tecnici, ma in prospettiva sempre più nell'università, il territorio ha bisogno di essere stimolato, orientato e supportato nella sua azione: preparazione di "cassette degli attrezzi" (kit per l'orientamento, accordi e protocolli con le università), webseminar informativi, che consentano di intensificare la linea di dialogo, ma anche creazione di una piccola "task force" di consiglieri, consulenti e dipendenti, che accompagni "operativamente" i collegi più strategici, dove hanno sede i principali poli universitari, e dove ovviamente ci sia disponibilità alla collaborazione
- Coinvolgimento attivo del territorio: il territorio, i collegi, i presidenti, i delegati, i nuovi gruppi di lavoro che dovremo creare dovranno essere coinvolti attivamente nel progetto di riorganizzazione della professione. I territori dovranno sentirsi protagonisti (non solo essere supportati), dovranno essere ascoltati, dovranno fornire figure di riferimento da coinvolgere in organismi consultivi che accompagnino parallelamente il lavoro del consiglio. Il coinvolgimento, la partecipazione e la condivisione della base è decisivo per il successo del progetto: solo con il lavoro capillare di tutti potrà essere attuata la riforma della professione.

### **IL PERIODO TRANSITORIO**

Negli ultimi anni c'è stato un calo significativo di iscritti, e al tempo stesso sono previste rilevanti fuoriuscite nei prossimi: il 13% degli iscritti ha più di 65 anni, quindi significa che nei prossimi anni sono destinati ad uscire almeno 5500 iscritti attuali, cui si aggiungeranno quelli che nel frattempo si avvicinano e superano tale soglia: gli iscritti che hanno tra i 55 e 64 anni sono quasi 10 mila, ed è ipotizzabile che almeno altri 2000 possano uscire dalla professione nei prossimi anni. Questo solo considerando le possibili cancellazioni per motivi "anagrafici". A fronte di ciò gli attuali ingressi sono lontani dal compensare i flussi di uscita. Nell'ultimo anno (tra il 25 maggio 2015 e 25 maggio 2016) i nuovi iscritti all'Albo sono stati 722, la gran parte dei quali (il 90%) in possesso di un titolo di studio inferiore alla laurea. Se il trend dovesse restare inalterato, e senza considerare eventuali altri impatti (l'effetto della riforma sui diplomati degli istituti tecnici, e la loro





propensione ad iscriversi, l'impatto della crisi strutturale di sistema, il trend da anni decrescente del numero di iscritti), potrebbe verificarsi nel giro dei prossimi cinque anni un calo di 4-5 mila unità negli iscritti, che arriverebbe a 37-38mila.

Nel periodo transitorio occorre pensare anche a campagne mirate su alcuni possibili target, ovvero:

- Campagna presso gli iscritti, per evitare dispersioni e uscite
- Campagna presso gli abilitati non iscritti, per recuperarli e farli iscrivere
- Campagna presso over 50 – anche e soprattutto laureati nelle nostre discipline vecchio ordinamento - a rischio fuoriuscita dalle aziende (si può pensare ad un accordo con sindacato, per dei corsi abilitanti, finalizzati al reinserimento di professionalità tecnico intermedie, fuoriuscite dal mercato o a rischio espulsione; ma anche ad un pacchetto di strumenti incentivanti predisposto da Eppi per questo target)
- In ultima analisi, i giovani in uscita dagli Istituti tecnici: ma su questo aspetto occorre molta attenzione. Non bisogna comunicare messaggi distorti, il nostro target devono essere i laureati;
- Azione coordinata di orientamento da svolgersi presso gli Istituti.

Ecco questa è la scaletta che ci attende nei due anni da qui alla fine di questa Consigliatura.

Quindi, cari Colleghi Presidenti, come dice l'inno della Brigata Sassari:

*Ajò, dimonios, avanti forza paris!*

E fatevi spiegare dai Sardi cosa vuol dire.

Perciò, e lo diciamo con grande forza, chi ci sta a questo gioco, si faccia avanti, chi non ci sta, perché non gli piace, oppure non se la sente, oppure ha paura, faccia posto a chi ci sta!

Grazie a tutti!





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

---



*Andare Oltre*

A stylized graphic element below the text, consisting of several curved lines that sweep upwards and to the right, resembling a stylized 'W' or a similar abstract symbol.

LEGGE 26 maggio 2016, n. 89. (in GAZZETTA UFFICIALE N. 124 del 28 maggio 2016)  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,  
recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

L'art. 1-septies (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali) introduce una serie di modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17.

Per comodità di lettura segue il testo coordinato della LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17

#### Art.1

1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328; *(comma così modificato dal comma 1 lett. a) dell'art. 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89)*

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

#### Art.2

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di ineccepibile condotta morale;
- d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- e) essere in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; *(lettera così modificata dal comma 1 lett. b) dell'art 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89)*
- f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

~~3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n.146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. *(comma abrogato dal comma 1 lett. c) dell'art. 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89)*~~

~~4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. *(comma abrogato dal comma 1 lett. c) dell'art. 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89)*~~

4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

#### Art.3

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

~~3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entra-~~

~~ta in vigore del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119. (comma abrogato dal comma 1 lett. d) dell'art 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89)~~

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89 prevede un periodo transitorio dalle caratteristiche che seguono:

"Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente."

#### NOTE

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(Gazz. Uff. n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 ) in vigore dal: 8/5/2010

Art. 62 (Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali) 1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ; b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente: "5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2016, n. 89.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (16G00102)... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Val della Torre. (16A04049)... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellino del Biferno e nomina del commissario straordinario. (16A04050)... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mauro Forte e nomina del commissario straordinario. (16A04051)... Pag. 8

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2016.

Modifica dell'istituzione, per l'anno 2016, della Giornata nazionale dello sport. (16A04122)... Pag. 8



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 6 maggio 2016.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale Gruppo Industriale Tosoni S.p.a., Officine Tosoni Lino S.r.l. in liquidazione, Cordioli & C. S.r.l. in liquidazione, Far System S.r.l., Saira Europe S.r.l., Saira Components S.r.l., Saira Seats S.a.s., Far Energy S.r.l. e Arcatos S.r.l. in liquidazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.** (16A04039)..... *Pag.* 9

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Comitato interministeriale  
per la programmazione economica**

DELIBERA 23 dicembre 2015.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto n. 2 - Pedemontana delle Marche. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo del secondo stralcio funzionale «Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord». (CUP F12C03000050021).** (Delibera n. 109/2015). (16A04038)..... *Pag.* 11

**Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2016.

**Disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV bis, sezione III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.** (Provvedimento n. 20). (16A04037) *Pag.* 25

**Università «Suor Orsola Benincasa»**

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2016.

**Modifica dello statuto.** (16A04052) ..... *Pag.* 26

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

**Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.».** (16A04073)..... *Pag.* 27

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio ioduro (<sup>131</sup>I) Mallinckrodt Medical»** (16A04031)..... *Pag.* 38

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Androgel»** (16A04032) *Pag.* 39

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovixan»** (16A04033) *Pag.* 40

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucosolvan».** (16A04040) ..... *Pag.* 40

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ridutox».** (16A04041)..... *Pag.* 45

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xylocaina».** (16A04042)..... *Pag.* 45


**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano rilasciata alla società «Friulchem S.p.a.».** (16A04043)..... *Pag.* 46

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano rilasciata alla società «ACS Dobfar S.p.a.».** (16A04044)..... *Pag.* 46

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano rilasciata alla società «Extracta S.n.c.».** (16A04045)..... *Pag.* 46

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a.».** (16A04046)..... *Pag.* 46

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Pfizer»** (16A04053)..... *Pag.* 46



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2016, n. 89.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» è sostituita dalla seguente: « tirocinio »;

b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogni standard ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2016, N. 42

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei territori ove la convenzione Consip sia sca-

duta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta » ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (*Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria*). — 1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;

b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo».

Art. 1-ter (*Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017*).

— 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Art. 1-quater (*Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia*). — 1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso



e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.

5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

Art. 1-*quinquies* (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità). — 1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1-*sexies* (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.

2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

Art. 1-*septies* (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali). — 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di



studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (*Scuole di specializzazione non mediche*). — 1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-ter (*Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori*). — 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "sessantadue".

Art. 2-quater (*Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti*). — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2-quinquies (*Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*). — 1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità".

Art. 2-sexies (*ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità*). — 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di



cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2299):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro dell'istruzione (Giannini), in data 29 marzo 2016.

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 29 marzo 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 marzo 2016; il 5 aprile 2016.

Esaminato dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 5, 13, 19, 20, 26 e 27 aprile 2016; il 3, 4 e 10 maggio 2016.

Esaminato in Aula l'11 maggio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 12 maggio 2016.

*Camera dei deputati* (atto n. 3822):

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 13 maggio 2016, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17, 18 e 19 maggio 2016.

Esaminato in Aula il 18, 23, 24 maggio 2016 ed approvato definitivamente il 25 maggio 2016.

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'art. 1:

— Il testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2016, n. 73.

— Si riporta il testo del comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e de-

lega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162, come modificato dalla presente legge:

«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);



4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bam-

bine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;


8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima in-



fanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.»

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

16G00102

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 maggio 2016.

**Scioglimento del consiglio comunale di Val della Torre.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Val della Torre (Torino);

Considerato altresì che, in data 22 aprile 2016, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Val della Torre (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Val della Torre (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Cravanzola.

Il citato amministratore, in data 22 aprile 2016, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 maggio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 15 aprile 2016, n. 68.

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato. (16G00079) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2016.

Sospensione del sig. Carlo Iannace dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania. (16A03764) ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2016.

Sospensione del sig. Antonello Peru dalla carica di Consigliere regionale e vice Presidente del Consiglio della Regione Sardegna. (16A03765). Pag. 12

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 26 aprile 2016.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di formazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia. (16A03750)..... Pag. 12



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 2016, n. 68.

**Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, in particolare gli articoli 5 e 24 secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative, l'articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo 22 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 15 gennaio 2016;

A D O T T A

il seguente regolamento:

#### Capo I

#### DEFINIZIONI

##### Art. 1.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della giustizia

civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

d. «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

#### Capo II

#### PROVA ATTITUDINALE

##### Art. 2.

##### Contenuto della prova attitudinale


1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.

2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con la specializzazione di cui il richiedente ha chiesto di iscriversi.

4. La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attività tecnico-professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A. L'eventuale prova pratica ha la durata massima di sette ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.



6. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A*) sia per gli argomenti di carattere generale che per gli argomenti specifici per ciascuna specializzazione, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

### Art. 3.

#### *Commissione d'esame*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici ed uno magistrato.

2. La nomina dei cinque membri effettivi e membri supplenti è effettuata tra professionisti designati dal Consiglio nazionale ed iscritti all'albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con almeno otto anni di anzianità. La nomina dei quattro membri effettivi e membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato *A*) che costituisce parte integrante del presente regolamento ovvero dirigenti scolastici, a tempo indeterminato, di istituto tecnico nonché professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docenti di specifiche discipline corrispondenti alle tipologie di specializzazione di cui all'allegato *A*). La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. I professionisti ed i professori o dirigenti scolastici sono scelti in maniera tale da garantire la presenza di componenti esperti in ciascuno dei sette settori di cui all'allegato *A*), in cui sono raggruppate le specializzazioni relative alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato, ovvero competenti nelle specifiche discipline corrispondenti alle indicate tipologie di specializzazione. I professionisti e i professori o dirigenti scolastici così nominati interverranno in funzione della specializzazione cui il richiedente intende iscriversi; ai fini della operatività della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista ed un professore o dirigente scolastico per ogni settore in cui si svolgeranno le prove e, complessivamente, con almeno due professori o dirigenti scolastici ed un magistrato.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica cinque anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validità della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianità. In caso

di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale è a carico del predetto Consiglio.

### Art. 4.

#### *Vigilanza sugli esami*

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e successive integrazioni e del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modifiche.

### Art. 5.

#### *Svolgimento dell'esame*

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema (allegato *B*) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

### Art. 6.

#### *Valutazione della prova attitudinale*

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unità per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unità per ogni esaminatore aggiuntivo.



2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi dalla conclusione dell'esame.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### Capo III

#### TIROCINIO DI ADATTAMENTO

##### Art. 7.

##### *Oggetto e svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a otto anni e competente nella specializzazione cui il richiedente intende iscriversi, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispose una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.

##### Art. 8.

##### *Elenco dei professionisti*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la specializzazione alla quale costoro sono iscritti.

2. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli dei collegi provinciali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti.

3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le specializzazioni in cui l'albo è stato ripartito.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio del collegio provinciale.

5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio del collegio provinciale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

##### Art. 9.

##### *Obblighi del tirocinante*

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

##### Art. 10.

##### *Registro dei tirocinanti*

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

- a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
- b. il settore e la specializzazione alla quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
- c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
- d. la data di decorrenza dell'iscrizione;
- e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la specializzazione di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
- f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
- g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
- h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
- i. la data della cancellazione con relativa motivazione.

##### Art. 11.


##### *Iscrizione*

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

- a. copia di un documento di identità;



b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183;

c. attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d. n. 2 fotografie.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi è anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

#### Art. 12.

##### *Delibera di iscrizione*

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.

4. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio del collegio provinciale presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 13.

##### *Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio*

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al Presidente del Consiglio del collegio provinciale che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio del collegio provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

#### Art. 14.

##### *Sospensione e interruzione del tirocinio*

1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 15.

##### *Cancellazione dal registro dei tirocinanti*

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a. rinuncia all'iscrizione;

b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.

d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lette-



ra raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

#### Art. 16.

##### *Sospensione dal registro dei tirocinanti*

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c*), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2016

*Il Ministro:* ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1125

ALLEGATO A

(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

1. Argomenti di carattere generale comuni a tutte le specializzazioni:

- regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate; aspetti deontologici della libera professione;
- elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione;
- elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione;
- progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative;
- la funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica;
- la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
- problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici;
- prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;

- l'informatica nella progettazione e nella produzione industriale.

2. Argomenti specifici per settori di specializzazione

1. Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorio

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area civile, specialità costruzione, ambiente e territorio sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, spaziando dalla progettazione architettonica sino a quella esecutiva, ha le capacità di coordinare e di dialogare con le diverse specializzazioni tecnico-progettuali, di tradurre il progetto esecutivo nelle sue varie fasi realizzative dell'opera e programmare la manutenzione della stessa, di controllare le varie fasi esecutive, la qualità e il prezzo, di conoscere le procedure amministrative di affidamento dei lavori sia pubblici che privati, di valutare economicamente i processi di gestione durante il ciclo lavorativo e di assumere quindi anche le funzioni di "responsabile del procedimento" nell'ambito dei lavori pubblici.

Materie d'esame: *a*) Disegno tecnico – *b*) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche – *c*) Disegno di costruzioni – *d*) Topografia e disegno – *e*) Meccanica – *f*) Elementi di macchine – *g*) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere – *h*) Estimo – *i*) Calcoli statici.


2. Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energetica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità meccanica e efficienza energetica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, dapprima vincolata a una serie limitata di compiti e funzioni si è evoluta verso attività polifunzionali sempre più contrassegnate da autonomia, intercambiabilità dei ruoli e dalla conoscenza complessiva del processo produttivo che conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoli professionali all'interno del processo produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategici per la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione.

Materie d'esame: *a*) Disegno tecnico – *b*) Tecnologia meccanica – *c*) Impianti termotecnici e disegno – *d*) Meccanica – *e*) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio – *f*) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.

3. Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazione

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità impiantistica elettrica e automazione sono riservate per



legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale svolge le attività pertinenti al campo di azione nell'elettrotecnica e nell'automazione, nell'elettronica e nelle telecomunicazioni. Altre attività di pertinenza di questa professione riguardano l'elettronica, l'antintrusione, la diffusione sonora e l'acustica, le telecomunicazioni e la realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettrici e di telecomunicazione.

Materie d'esame: *a)* Elettrotecnica – *b)* Elettronica – *c)* Sistemi elettrici automatici – *d)* Impianti elettrici – *e)* Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.

#### 4. Perito industriale laureato in chimica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità chimica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La complessità e la varietà di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzati nel campo dell'industria e della impiantistica chimica e nel campo dell'industria alimentistica e della relativa impiantistica comportano che, per tale tipo di professionalità, convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli di competenza. Dunque, una figura professionale come quella in argomento nel settore agroalimentare e forestale possiede competenze diversificate che spaziano da quelle tecnico-ingegneristiche, a quelle analitiche e nutrizionali, fino a quelle igienistiche o di carattere economico, tali da permettere lo svolgimento di qualunque ruolo tecnico e gestionale attinente la produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e controllo degli alimenti.

Materie d'esame: *a)* Macchine – *b)* Elettrotecnica e laboratorio – *c)* Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio – *d)* Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio – *e)* Chimica industriale – *f)* Impianti chimici e disegno – *g)* Economica industriale con elementi di diritto – *h)* Chimica fisica e laboratorio – *i)* Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio – *l)* Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio – *m)* Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

#### 5. Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità prevenzione e igiene ambientale sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attività che investono la sfera professionale di questo tecnico dell'area prevenzione e igiene ambientale possono essere collocate

soprattutto nell'ambito della salvaguardia fisica e ambientale, in quello elettronico-nucleare e per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In questo contesto si inserisce questo professionista orientato in modo specifico alle tematiche ambientali, che si occupa soprattutto della ricerca, della progettazione e della sperimentazione di metodi finalizzati alla protezione dagli agenti fisici e chimici, collaborando al risanamento di situazioni di degrado ambientale e intervenendo in favore della tutela della salute e del miglioramento della qualità dell'ambiente.

Materie d'esame: *a)* Fisica applicata e laboratorio – *b)* Meccanica, macchine e laboratorio – *c)* Elettrotecnica e laboratorio – *d)* Chimica fisica ed elettrochimica – *e)* Impianti industriali e disegno – *f)* Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio – *g)* Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

#### 6. Perito industriale laureato in informatica


Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialità informatica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attività che investono questa sfera professionale coprono aree molto estese e complementari all'interno delle quali può rivestire diversi ruoli come libero professionista con attività di consulenza in vari settori.

Materie d'esame: *a)* Matematica generale, applicata e laboratorio – *b)* Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa e laboratorio – *c)* Elettronica e laboratorio – *d)* Informatica generale, applicazioni tecnico – scientifiche e laboratorio – *e)* Sistemi, automazione e laboratorio.

#### 7. Perito industriale laureato in design

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialità grafica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La figura di questo professionista si declina principalmente nel campo di tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto nel campo illuminotecnico nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale nel campo tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.

Materie d'esame: *a)* Meccanica e macchine – *b)* Disegno applicato all'arte grafica – *c)* Tecnologia grafica – *d)* Merceologia grafica – *e)* Economia aziendale – *f)* Impianti grafici e disegno – *g)* Storia dell'arte – *h)* Materiali e tecnologie – *i)* Atelier di design – *l)* Rappresentazione tridimensionale – *m)* Tecnologie e progettazione.



ALLEGATO B

(articolo 5, comma 1)

## Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Il/la sottoscritto/a.....  
 nato/a il..... a..... ; cittadino/a.....  
 residente in .....  
 in possesso del titolo professionale di .....  
 rilasciato da .....  
 a compimento di un corso di studi di ..... anni, comprendente le  
 materie sostenute presso l'Università.....  
 con sede in....., iscritto nell'albo professionale di  
 ..... dal .....<sup>1</sup> ed in possesso del decreto dirigenziale di  
 riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data ..... per l'iscrizione  
 alla specializzazione .....<sup>2</sup> dell'albo dei periti industriali e dei periti industriali  
 laureati

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

<sup>1</sup> Ove sussista il requisito

<sup>2</sup> SETTORE COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche – c) Disegno di costruzioni – d) Topografia e disegno – e) Meccanica – f) Elementi di macchine – g) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere – h) Estimo – i) Calcoli statici.

SETTORE MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) Tecnologia meccanica – c) Impianti termotecnici e disegno – d) Meccanica – e) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio – f) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.

SETTORE IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AUTOMAZIONE

Materie d'esame: a) Elettrotecnica – b) Elettronica – c) Sistemi elettrici automatici – d) Impianti elettrici – e) Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.

SETTORE CHIMICA

Materie d'esame: a) Macchine – b) Elettrotecnica e laboratorio – c) Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio – d) Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio – e) Chimica industriale – f) Impianti chimici e disegno – g) Economia industriale con elementi di diritto – h) Chimica fisica e laboratorio – i) Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio – l) Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio – m) Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

SETTORE PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE


Materie d'esame: a) Fisica applicata e laboratorio – b) Meccanica, macchine e laboratorio – c) Elettrotecnica e laboratorio – d) Chimica fisica ed elettrochimica – e) Impianti industriali e disegno – f) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio – g) Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

SETTORE INFORMATICA

Materie d'esame: a) Matematica generale, applicata e laboratorio – b) Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa e laboratorio – c) Elettronica e laboratorio – d) Informatica generale, applicazioni tecnico – scientifiche e laboratorio – e) Sistemi, automazione e laboratorio.

SETTORE DESIGN

Materie d'esame: a) Meccanica e macchine – b) Disegno applicato all'arte grafica – c) Tecnologia grafica – d) Merceologia grafica – e) Economia aziendale – f) Impianti grafici e disegno – g) Storia dell'arte – h) Materiali e tecnologie – i) Atelier di design – l) Rappresentazione tridimensionale – m) Tecnologie e progettazione.



ALLEGATO C  
(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Il/la sottoscritto/a

nato/a il..... a..... ; cittadino/a.....

residente in .....

in possesso del titolo professionale di .....

rilasciato da .....

a compimento di un corso di studi di ..... anni, comprendente le

materie sostenute presso l'Università.....

con sede in....., iscritto nell'albo professionale di

..... dal .....<sup>1</sup> ed in possesso del decreto dirigenziale di

riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data ..... per l'iscrizione

nel settore.....<sup>2</sup> dell'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:

.....

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7 co. 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e firma

<sup>1</sup> Ove sussista il requisito

<sup>2</sup> SETTORE COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche – c) Disegno di costruzioni – d) Topografia e disegno – e) Meccanica – f) Elementi di macchine – g) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere – h) Estimo – i) Calcoli statici.

SETTORE MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) Tecnologia meccanica – c) Impianti termotecnici e disegno – d) Meccanica – e) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio – f) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.

SETTORE IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AUTOMAZIONE

Materie d'esame: a) Elettrotecnica – b) Elettronica – c) Sistemi elettrici automatici – d) Impianti elettrici – e) Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.

SETTORE CHIMICA

Materie d'esame: a) Macchine – b) Elettrotecnica e laboratorio – c) Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio – d) Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio – e) Chimica industriale – f) Impianti chimici e disegno – g) Economica industriale con elementi di diritto – h) Chimica fisica e laboratorio – i) Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio – l) Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio – m) Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

SETTORE PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Materie d'esame: a) Fisica applicata e laboratorio – b) Meccanica, macchine e laboratorio – c) Elettrotecnica e laboratorio – d) Chimica fisica ed elettrochimica – e) Impianti industriali e disegno – f) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio – g) Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

SETTORE INFORMATICA

Materie d'esame: a) Matematica generale, applicata e laboratorio – b) Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa e laboratorio – c) Elettronica e laboratorio – d) Informatica generale, applicazioni tecnico – scientifiche e laboratorio – e) Sistemi, automazione e laboratorio.

SETTORE DESIGN

Materie d'esame: a) Meccanica e macchine – b) Disegno applicato all'arte grafica – c) Tecnologia grafica – d) Merceologia grafica – e) Economia aziendale – f) Impianti grafici e disegno – g) Storia dell'arte – h) Materiali e tecnologie – i) Atelier di design – l) Rappresentazione tridimensionale – m) Tecnologie e progettazione.



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).»

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania):

«Art. 5 (Autorità competente). — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l-septies);

b);

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);

d) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nonché per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

g);

h) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni nonché per le attività che riguardano il settore turistico;

l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) nonché per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;

l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare;

l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;

l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;

l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;

l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b);

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.»

«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). — 1. Con riferimento all'art. 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:


«Art. 22 (Misure compensative). — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a);

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dott. commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.



3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18, lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'art. 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:

a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c);

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) od e).

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'art. 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'art. 19;

b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze,

dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 4, e 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 11 (Verifica preliminare). — (Omissis).

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. (Omissis).»

«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento). — (Omissis).

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

(Omissis).»

Note all'art. 2:

— Per l'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note all'art. 1 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova attitudinale). — 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.»

Note all'art. 4:

— La legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1923, n. 167.



— Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1929, n. 65.

*Note all'art. 5:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge di stabilità 2012), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

*Note all'art. 7:*

— Per l'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto.

*Note all'art. 11:*

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e per la legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note all'art. 5 del presente decreto.

16G00079

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2016.

**Sospensione del sig. Carlo Iannace dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, Prot. n. 54204 del 1° aprile 2016 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Avellino - seconda sezione penale - relativi ai fascicoli n. 712/06, n. 3673/09 R.G., n. 4695/07 R. GIP a carico del sig. Carlo Iannace, Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota dell'Ufficio territoriale di Governo di Napoli, con la quale è stato inviato il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva n. 1330/2012 R. Trib., emessa il 31 marzo 2016 dal Tribunale di Avellino - seconda sezione penale -, che condanna il sig. Carlo Iannace, Consigliere regionale della Regione Campania, alla pena di anni sei di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 110, 81 cpv, 476 cpv, 479, 61 n. 2, 314 (peculato) del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, b) e c), tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 del codice penale);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 31 marzo 2016, con la quale il sig. Carlo Iannace è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 del codice penale, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il Prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

con effetto a decorrere dal 31 marzo 2016, è accertata la sospensione del signor Carlo Iannace dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2016

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza  
del Consiglio dei ministri  
DE VINCENTI*

16A03764



# C

**ARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI,  
ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE**

# #06 3/2016

## **UNIVERSITA' A MISURA DI PROFESSIONE**

Il cantiere delle nuove lauree triennali professionalizzanti è aperto. Solo con questo modello infatti il sistema formativo potrà rispondere a quell'esigenza di tecnici che richiede il mercato –si parla di due milioni di opportunità occupazionali per profili tecnici nei prossimi 10 anni- spesso introvabili. La promessa è arrivata da Gaetano Manfredi presidente della Conferenza dei rettori in occasione del convegno *“Università a misura di professione” organizzato dal Cnpi lo scorso 17 marzo*. Ma ha trovato anche la piena condivisione di Mila Spicola rappresentante della segreteria tecnica del sottosegretario Davide Faraone secondo la quale già dal prossimo anno si può partire con un modello pilota, di Andrea Lenzi presidente del Consiglio universitario nazionale che intravede un modello simile a quanto attuato con le professioni sanitarie e di Stefano di Niola (Cna) che considera un'opportunità per le piccole e medie imprese lo svolgimento del tirocinio professionalizzante.

Durante l'incontro inoltre è stato presentato l'ultimo Dossier del Centro studi Opificium-Cnpi sulle criticità e prospettive delle lauree triennali di matrice ingegneristica ed è stata illustrata la piattaforma di iniziative messe in campo dal Consiglio per finalizzare quanto più possibile i percorsi di laurea triennale agli obiettivi formativi della professione.

## **ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI**

Venerdì 18 marzo si è svolta la 64 esima Assemblea dei presidenti dei collegi presenti in rappresentanza dell'84% degli iscritti. Diversi i temi trattati: da un focus sullo stato di avanzamento degli indirizzi congressuali alla riforma della professione, dallo stato dell'arte sul progetto Cnpi Università fino al tema delle politiche europee per le professioni e in particolare dell'attuazione in Italia della direttiva qualifiche 55/13. Attenzione dedicata poi al percorso formativo degli Istituti tecnici superiori, soprattutto in relazione a quanto prevede la Buona Scuola.

## PROGETTO CNPI-UNIVERSITA'

Firmata la terza convenzione quadro del progetto Cnpi-università. Il nuovo accordo è stato siglato con l'università telematica Uninettuno e si aggiunge ai precedenti firmati con l'università telematica Unipegaso e con l'università degli studi di Perugia

Cuore della convenzione la possibilità per gli iscritti di poter fruire anche di un solo singolo corso che sarà riconosciuto valido sia ai fini dei crediti validi per la formazione continua obbligatoria, sia come crediti formativi universitari, qualora poi il soggetto avesse intenzione di iscriversi all'università.

L'accordo si sviluppa poi attraverso le tradizionali quattro aree tematiche: orientamento, formazione universitaria per gli iscritti, tirocini professionalizzanti, formazione continua obbligatoria dei periti industriali.

Quindi innanzitutto un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi. In questo senso le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria). Tra gli accordi di collaborazione poi l'attività di tirocinio che per l'accesso alla professione con laurea significa un'attività di praticantato di sei mesi, svolto durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra ordini e atenei. Secondo l'intesa, le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio da svolgere presso gli studi dei periti industriali e inoltre, "a svolgere attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati".

C'è poi il capitolo della formazione continua, ormai obbligatoria per legge (Dpr 137/12). Secondo gli accordi le attività di formazione universitaria e post universitaria, devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, appunto grazie a specifiche

convenzioni, riescano a condividere programmi, regole di riconoscimento e sistemi di reciproco accreditamento.



**CNPI**  
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI



Prosegue l'attività del Consiglio nazionale finalizzata a raggiungere gli obiettivi fissati dal Congresso straordinario. Nella strategia complessiva, però, il Cnpi, accanto agli accordi e alle sinergie sviluppate con gli atenei stanziali e con quelli telematici, è al lavoro per definire altri passaggi fondamentali.

#### **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Definita la bozza di convenzione quadro con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca finalizzata a dare attuazione a quanto prevede il principio dell'alternanza scuola lavoro regolato dalla legge sulla Buona scuola, che come è noto, si articola nella realizzazione di momenti formativi che alternano le tradizionali lezioni di formazione in aula a ore in azienda, per fornire ai ragazzi le competenze necessarie all'inserimento nel mercato del lavoro.

In questo senso l'accordo, sottoposto all'attenzione del ministero dell'istruzione, è finalizzato a "Rafforzare il rapporto tra percorsi formativi e l'accesso al mondo delle professioni e del lavoro" riducendone il gap e integrando i due sistemi in un percorso unitario. La convenzione prevede la definizione di iniziative ed attività, anche a livello territoriale, per la realizzazione di tirocini formativi in studi professionali, l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra i professionisti periti industriali e le istituzioni scolastiche, l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale sia per gli studenti delle scuole medie inferiori sia per quelli dell'ultimo anno delle scuole superiori.

Inoltre, tra i punti della convenzione, si prevede la formulazione di proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro e infine l'integrazione dei percorsi di studio rivolti ai periti industriali che, anche attraverso la formazione professionale e i tirocini, agevolino il conseguimento della laurea o di un percorso equivalente per l'accesso e la specializzazione della professione. Naturalmente per promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa, per monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati l'intesa prevede l'istituzione di un Comitato paritetico coordinato dal Miur.

#### **ACCORDO CNPI-CNA**

Approvata dal Consiglio nazionale la convenzione con la Confederazione nazionale degli artigiani (Cna) finalizzata, anch'essa, alla realizzazione del progetto complessivo. In particolare la collaborazione, che a breve sarà inviata alla Cna per la condivisione, si riferisce a tre principali aree tematiche: formazione, tirocini e orientamento. Innanzitutto quindi la collaborazione è finalizzata alla costruzione dei percorsi formativi scolastici, universitari e professionali più adeguati alle esigenze dei periti industriali e, più in generale, del mondo produttivo, con particolare riferimento alla

preparazione e specializzazione delle nuove professionalità richieste dal mercato. In particolare, l'obiettivo è far sì che in questi percorsi formativi sia riconosciuta anche la partecipazione alle attività svolte, all'esterno delle scuole e degli atenei, in collaborazione con il sistema professionale e produttivo. La collaborazione si estende quindi alla formazione professionale continua con la previsione che le attività formative si traducano nell'elaborazione di nuovi percorsi che, in maniera convenzionale, riescano a condividere i programmi, oltre che le regole di riconoscimento e i sistemi di reciproco accreditamento. Tra i punti dell'accordo anche i contenuti e le modalità di svolgimento delle tipologie di tirocini da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali e degli uffici tecnici delle imprese e degli iscritti a Cna. Infine i due soggetti si impegnano a mettere in campo le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti.

## **ORIENTAMENTO**

Dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca arriva la spinta all'orientamento come antidoto alla dispersione e ai fuori corso. A disegnare una prima ipotesi è un documento elaborato dal Consiglio universitario nazionale, su spinta proprio del Miur pensato per fornire agli studenti tutti gli strumenti necessari per scegliere in modo informato e consapevole il percorso universitario più adatto alle loro abilità, attitudini e vocazioni. Con un principio guida: ridurre gli abbandoni, accorciare il tempo necessario per conseguire la laurea e favorire un proficuo proseguimento negli studi e ingresso nel mondo del lavoro. Il documento del Cun sottolinea che per raggiungere i risultati attesi un buon orientamento deve essere costruito in tre momenti principali: dentro la scuola secondaria, come ingresso all'università e infine in itinere, cioè dentro il percorso universitario. L'orientamento in ingresso deve partire già dal quarto anno, offrendo un sistema integrato scuola-università, coordinato a livello nazionale e

implementato a livello locale, basato sia su trasmissione di informazioni (via web o di persona) sia su esperienze dirette degli studenti (laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni, stage in università e nel mondo produttivo).

L'orientamento come ingresso all'università deve guidare gli studenti verso il percorso universitario più efficace, offrendo quindi un sistema di verifica delle conoscenze in ingresso, coordinato a livello nazionale per gruppi affini di corsi di studio, che comunica con le procedure d'ingresso ai corsi a numero programmato, e che fornisce ulteriori informazioni per l'orientamento. Infine l'orientamento dentro l'università che deve offrire un anno propedeutico agli studenti neo-immatricolati con preparazione più debole, organizzato per gruppi affini di corsi di studio, con lo scopo di ridurre gli abbandoni, favorire il conseguimento del titolo di studio in tempi brevi, e fungere da ulteriore orientamento sul campo. Dunque è evidente come il tema dell'orientamento, particolarmente a cuore di questo Consiglio nazionale, stia al centro dell'agenda anche politica, diventando un tassello fondamentale anche per il governo.

Questo ci obbliga a rendere davvero il tema dell'orientamento (destinato a scuola, studenti e famiglie) un caposaldo dell'intero nostro progetto, attraverso un sistema che parta già dagli ultimi due anni dalle scuole secondarie superiori e non solo dall'università. In questo senso per mettere in piedi un'attività complessiva di sistema affidata non solo, come avvenuto fino ad ora alla buona volontà dei singoli, il Cnpi sta pensando di organizzare una giornata di approfondimento rivolta ai delegati del progetto Cnpi-università segnalati da ogni singolo collegio.



**CNPI**  
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI



*CARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI,  
ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE*

#08 5/2016

Prosegue l'attività del Consiglio nazionale finalizzata a raggiungere gli obiettivi fissati dal Congresso straordinario. Vale la pena ricordare che l'82% dei delegati ha individuato nella laurea del settore ingegneristico, o in un percorso equivalente, il requisito formativo attualmente più idoneo per l'accesso alla professione, in sintonia con ciò che ha stabilito l'Europa. E inoltre che il 63% dei delegati ha confermato la necessità di bloccare l'accesso ai "diplomati di istruzione tecnica", non certo per penalizzare questi studenti, ma per l'evidente decadimento di una formazione a cui i periti industriali sono comunque legati e riconoscenti. Per portare a compimento il mandato congressuale il Cnpi è impegnato in diverse azioni: convenzioni per la professionalizzazione dei corsi universitari al fine di renderli aderenti alle attività tipiche della professione; costante azione politica affinché il legislatore approvi la riforma dell'ordinamento di categoria per renderlo attuale e corrispondente alle nuove esigenze che la società europea richiede; monitoraggio per il mantenimento della professione nel livello d) della direttiva europea. L'azione politica del Cnpi non si limita all'elevazione del requisito formativo, ma punta verso una riforma complessiva, e ormai indispensabile, dell'ordinamento.

**ORDINANZA**

Sulla Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 30 del 15 aprile 2016 è stata pubblicata

l'ordinanza Ministeriale (con data 4 aprile 2016) con la quale è stata indetta la sessione 2016 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale.

L'ordinanza rispetto allo scorso anno presenta alcune novità. L'esclusione dall'art. 2 (requisiti di ammissione) dei diplomi afferenti al settore tecnologico, secondo la riforma dell'istruzione tecnica cosiddetta Gelmini (Dpr, 88/10).

Una disposizione che sembra tener conto del fatto che altre categorie professionali, per le quali è prevista l'ammissibilità di tali diplomi già da quest'anno, hanno organizzato territorialmente corsi di abbreviazione del periodo formativo. L'assenza dell'intera "ex tabella E" e l'esclusione delle lauree sanitarie in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.

Nel caso dei nuovi diplomi tecnologici, ferma restando l'autonomia dei singoli collegi, vale il principio secondo il quale chi ha già il titolo e vuole conseguire la seconda specializzazione può accedere, pur con riserva, all'esame di Stato senza effettuare il tirocinio dei 18 mesi.

Riguardo l'assenza della "ex tabella E" riferita ai laureati magistrali o specialistici e all'esclusione delle lauree "sanitarie" si ritiene che, nonostante questa lacuna, sussistano tutte le circostanze già affermate dalla magistratura che confermano l'ammissibilità di tali titoli, soprattutto per

coloro che, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, siano stati già iscritti nel registro dei praticanti o siano già in possesso del certificato di compiuta pratica o che siano stati respinti negli esami di Stato degli anni precedenti. Pertanto anche in questi casi si suggerisce di consentire, pur con riserva, l'accesso all'esame di Stato.

## ORIENTAMENTO

Nel dibattito complessivo risulta ormai evidente come il tema dell'orientamento stia diventando fondamentale come antidoto alla dispersione e agli studenti fuori corso.

Una spinta in tale senso è arrivata proprio dal Miur che ha affidato al Cun, il Consiglio universitario nazionale, il compito di predisporre un documento specifico sulla materia.

Con un principio guida: ridurre gli abbandoni, accorciare il tempo necessario per conseguire la laurea e favorire un proficuo proseguimento negli studi e ingresso nel mondo del lavoro.

Il documento predisposto dal Cun ben si applica anche alla nostra categoria e ci obbliga a rendere l'orientamento, destinato a scuola, studenti e famiglie, un caposaldo dell'intero progetto, attraverso un sistema che parta già dagli ultimi due anni dalle scuole secondarie superiori, ancora prima che dalle università.

In questo senso, per mettere in piedi un'attività complessiva di sistema, il Cnpi ha organizzato per il prossimo 20 maggio, dalle 9 alle 13, una mattinata di approfondimento rivolta ai delegati del progetto Cnpi-università segnalati da ogni singolo collegio. Con un duplice obiettivo: fornire ai delegati strumenti concreti da replicare in seguito e naturalmente orientare gli studenti verso la scelta dell'albo di categoria.

L'iniziativa, sviluppata con il supporto del Collegio di Roma, si svolgerà presso l'istituto tecnico romano Galileo Galilei e interesserà gli alunni delle classi di IV e V superiore.

A loro saranno illustrate le opportunità di

isciversi ad un albo professionale e di esercitare una libera professione.

La giornata, per i delegati che parteciperanno, sarà riconosciuta valida ai fini dell'aggiornamento professionale continuo.

## CAMPAGNA PROMOZIONALE

Martedì 26 aprile è partita la campagna promozionale per i laureati.

L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione del consorzio universitario Almalaurea che ha inviato a tutti i giovani laureati 2015 nelle classi di laurea triennale valide per l'accesso all'albo, un'informativa contenente tutte le opportunità di esercitare la libera professione.

In questo senso il nuovo sito di categoria ospita una finestra appositamente dedicata al progetto giovani, con i dati sulla categoria, le opportunità previdenziali e il sostegno alla professione.



**CNPI**

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

# C

*ARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI,  
ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE*

---

#09 5/2016

## **RIFORMA DELLA PROFESSIONE**

Giovedì 12 maggio l'Aula di Palazzo Madama ha approvato il decreto scuola che contiene una grande novità per i periti industriali: l'obbligo di una laurea triennale per l'accesso all'albo professionale.

Il testo, dal 17 maggio in discussione alla Camera, prevede comunque un periodo transitorio per i diplomati che, dall'entrata in vigore della legge (la conversione deve avvenire tassativamente entro il 28 maggio) avranno ancora cinque anni di tempo per iscriversi.

Nello specifico il titolo di perito industriale, quindi, non spetterà più "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici", bensì "a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Dpr 328/01.

Naturalmente nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma che non saranno tenuti ad alzare il loro titolo di studio, ma potranno farlo in via esclusivamente volontaria anche potendo usufruire degli accordi siglati tra il Cnpi e gli atenei.

Per loro inoltre vale il principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n.36/05), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello superiore.

Naturalmente per lo stesso principio restano immutate anche le attuali competenze.

Questo primo tassello segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per elevare il proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee.

## **ISTITUTI TECNICI SUPERIORI**

Il decreto scuola interviene inoltre in materia di crediti formativi universitari che potranno essere riconosciuti dagli Istituti.

La Buona Scuola (articolo 1 comma 51), infatti, per consentire più sbocchi ai ragazzi che escono da questa formazione, aveva fissato un minimo di 100 Cfu per percorsi formativi che durano quattro semestri, e 150 per quelli di sei semestri.

L'emendamento diminuisce il numero dei cfu da 100 a 40 per i percorsi biennali, e da 150 a 62 per quelli triennali.

## **PERCORSO TERZIARIO PROFESSIONALIZZANTE**

Prosegue il confronto dei periti industriali sul tema dei percorsi terziari professionalizzanti. In questo senso il Cnpi, lo scorso 14 maggio, ha partecipato ad un convegno sul tema organizzato a Matera dai colleghi di Matera,

# #09 5/2016

Puglia, Brindisi, Bari, Foggia, Taranto e Lecce. Il convegno ha messo in evidenza tutte le criticità degli attuali percorsi di studio, ribadendo ancora una volta l'esigenza di costruire un nuovo modello di formazione accademica professionalizzante.

L'incontro è stata anche un'occasione per presentare l'ultimo rapporto del Centro Studio Opificium-Cnpi, "I percorsi terziari professionalizzanti in ambito tecnico ingegneristico: l'esperienza di Francia, Germania e Svizzera" dove è stata analizzata la realtà formativa di questi paesi che, al contrario dell'Italia, hanno un sistema di formazione terziaria avanzato e di successo.

## **ORIENTAMENTO**

Una giornata di orientamento e di formazione. Con questo duplice obiettivo il Cnpi ha organizzato per venerdì 20 maggio, dalle 9 alle 13, una giornata di incontro con gli studenti degli ultimi due anni dell'Istituto tecnico industriale Galileo Galilei.

La giornata, che rientra nell'ambito del progetto Cnpi-università, punta da un lato ad illustrare ai delegati al progetto, come organizzare un buon modello di orientamento negli istituti dei rispettivi territori, dall'altra ad illustrare agli studenti della IV e V dell'Itis, cosa significa iscriversi all'albo dei periti industriali e quali opportunità ci sono.

Del resto è noto che alla fine della scuola secondaria di primo grado gli studenti e le loro famiglie si interrogano sul futuro, talvolta senza sapere che c'è un mercato del lavoro, quello dei liberi professionisti, dove nulla è precluso a chi è competente e ha voglia di mettersi in gioco.

E come ordine professionale quindi abbiamo anche il compito di fare capire che esiste questa possibilità.

Alla giornata interverrà Sergio Molinari Consigliere nazionale con delega al progetto

e Carlo Pilia Professore università di Cagliari. Il programma della giornata sarà suddiviso in due momenti: ore 9,00 incontro con le classi quarte; ore 11,00 incontro con le classi quinte; termine lavori previsto per le ore 13,00 circa.



## **CNPI**

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

# C

*ARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI,  
ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE*

# #10 6/2016

## **RIFORMA DELLA PROFESSIONE**

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.124 del 28-5-2016 la Legge 89/16 recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" che fissa in una laurea triennale il requisito indispensabile per accedere all'albo dei periti industriali. Il testo prevede, comunque, un periodo transitorio per i diplomati vecchio e nuovo ordinamento che, dall'entrata in vigore della legge (29 maggio 2016) avranno ancora cinque anni di tempo per iscriversi. Nello specifico il titolo di perito industriale, quindi, non spetterà più "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici", bensì "a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Dpr 328/01".

A un anno e mezzo dal Congresso Straordinario arriva l'attuazione dell'obiettivo che la categoria aveva scelto a larga maggioranza dei delegati (82%). Vale la pena specificare che nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma che, non saranno tenuti ad alzare il loro titolo di studio, ma potranno farlo in via esclusivamente volontaria anche potendo usufruire degli accordi siglati tra il Cnpi e gli atenei. Per loro, inoltre, vale il principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n.36/05), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello professionale superiore.

Naturalmente per lo stesso principio restano immutate anche le attuali competenze.

Dunque senza incertezze e fugando i dubbi e le preoccupazioni di qualcuno si può affermare che con questo provvedimento la categoria resta a tutti gli effetti in Europa, rispettando le sue Direttive e il principio secondo il quale per esercitare una professione intellettuale e mantenere il livello D della direttiva qualifiche (36/05) è necessario un titolo di laurea almeno triennale. Diverse le conseguenze e quindi il livello per chi, invece, non ha ritenuto opportuno compiere questo tipo di scelta, preferendo rimanere ancorato a un passato che sostanzialmente non esiste più.

## **ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI**

Si terrà venerdì 10 giugno la 65esima Assemblea dei presidenti dei collegi d'Italia. Il tradizionale momento di confronto, ormai a cadenza trimestrale, tra gli organismi territoriali e i consiglieri nazionali, sarà concentrato esclusivamente sullo stato di avanzamento degli indirizzi congressuali alla luce dell'attuazione della legge che ha modificato le regole per accedere alla professione, con un focus specifico su tutte le attuali iniziative in corso.

## **MISURE COMPENSATIVE PER DIVENTARE PERITO INDUSTRIALE IN ITALIA**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 lo "Schema di regolamento del ministero della giustizia in materia di misure compensative per l'esercizio della

professione di perito industriale e perito industriale laureato”, che dopo circa dieci anni recepisce la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue.

Il provvedimento prevede che il professionista comunitario che vuole esercitare la professione possa fare domanda di riconoscimento del titolo professionale per una delle sette aree di specializzazione indicate nello schema, (Costruzione, Ambiente e Territorio, Meccanica ed Efficienza Energetica, Impiantistica Elettrica e Automazione, Chimica, Prevenzione e Igiene Ambientale, Informatica, Design) che appartengono ora alla professione di perito industriale.

Con questa suddivisione il decreto attua una decisa semplificazione e pone il primo tassello verso quel necessario accorpamento richiesto negli ultimi anni dal Consiglio nazionale che tiene conto dell'evoluzione normativa di matrice comunitaria delle professioni regolamentate. Affinchè, però, questo principio non rappresenti una discriminazione per il professionista italiano è indispensabile portare a compimento la riforma della professione di perito industriale.

## **PERCORSO TERZIARIO PROFESSIONALIZZANTE**

Prosegue il dibattito in materia di percorsi terziari professionalizzanti. Una prima ipotesi, contenuta nella bozza elaborata dal gruppo di lavoro avviato dalla Conferenza dei rettori delle università, è quella di partire con le prime sperimentazioni già dall'anno accademico 2017-18, intervenendo sugli ordinamenti di classi di laurea già esistenti, in modo da poter attuare le modifiche in tempi brevi e senza interventi normativi radicali. In sostanza si ripartirà dal decreto ministeriale 270/04 (che aveva già modificato il 3+2) per prevedere accanto al percorso di laurea triennale “di natura culturale e indirizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità di carattere generale”,

un percorso professionalizzante prevalentemente indirizzato nel mondo del lavoro e delle professioni.

In questo senso il Consiglio nazionale è al lavoro e in contatto con la rappresentanza del mondo universitario per incidere sul processo decisionale.

## **ORIENTAMENTO**

Dal Consiglio nazionale arriva una breve guida per l'orientamento degli studenti. All'indomani dell'iniziativa avviata con le classi IV e V dell'Istituto tecnico industriale Galileo Galilei di Roma, il Cnpi ha pensato di mettere a disposizione dei Collegi e dei delegati una “cassetta per gli attrezzi” pronta da utilizzare per le giornate di orientamento che i singoli organismi vorranno replicare negli istituti tecnici sul territorio.

Il materiale, che si può scaricare nell'apposita sezione del sito nell'area riservata ai collegi (<http://www.cnpi.eu/area-riservata-ai-collegi/>), è composto da un video illustrativo della professione, da alcune slide di presentazione del perito industriale e dell'ordine, altre relative ai percorsi universitari, e un terzo pacchetto di slide dedicate al sondaggio da effettuare direttamente nelle scuole ai ragazzi. Infine all'interno del materiale si troverà un modello di intervista doppia (da una parte chi ha scelto di iscriversi all'università, dall'altra chi ha scelto di andare direttamente a lavorare) da realizzare con i ragazzi presenti con l'obiettivo di sollecitarne la partecipazione. Naturalmente la pagina con il materiale potrà essere ancora più completa grazie a ulteriori contributi che arriveranno dagli stessi collegi. Obiettivo della giornata di orientamento è far capire agli studenti che, accanto ai tradizionali sbocchi occupazionali, c'è un mercato del lavoro, quello dei liberi professionisti, dove nulla è precluso a chi è competente e ha voglia di mettersi in gioco.

## PRIMO PIANO

### PERITI, SERVE UNA LAUREA PROFESSIONALIZZANTE

#### Le stime del Centro studi dei periti industriali rispetto al nuovo percorso accademico triennale



Dal 2017 in arrivo le nuove lauree triennali professionalizzanti. Solo così il sistema formativo potrà rispondere a quell'esigenza di tecnici che richiede il mercato –si parla di due milioni di opportunità occupazionali per profili tecnici nei prossimi 10 anni- e che spesso non si trovano a causa di un sistema formativo non adeguato. La promessa è arrivata da Gaetano Manfredi presidente della Conferenza dei rettori in occasione del convegno "Università a misura di professione" organizzato dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati"ma ha trovato la condivisione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del mondo delle imprese.

#### ***I vantaggi di un percorso professionalizzante***

L'introduzione di un corso di laurea professionalizzante in ambito tecnico ingegneristico, secondo la stima del Centro studi Cnpi-

Opificio contenuta nel Dossier di analisi "Per un percorso terziario professionalizzante in ambito tecnico ingegneristico", potrebbe coinvolgere annualmente circa 10 mila studenti: di questi, più di 4 mila provenienti dal recupero dei fenomeni di dispersione che si registrano nelle discipline ingegneristiche (a 6 anni dall'immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria il 29% ha abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto); quasi 4 mila, invece, nuove immatricolazioni di diplomati tecnici, che rischiano di non lavorare e non studiare o, seppure, potrebbero essere interessati a coniugare studio e lavoro. A un anno dal titolo, infatti, non studia e non lavora il 24% dei diplomati degli istituti tecnici, contro il 17% del totale dei diplomati e il 4,8% di chi ha seguito il liceo. E ancora dal 2001 ad oggi, il numero di immatricolati provenienti dagli istituti tecnici è diminuito del 52,9%, con una perdita di oltre 42 mila unità.

#### ***Alcuni numeri del sistema***

Eppure, di profili tecnici intermedi ce ne sarà sempre più bisogno. Secondo le recenti stime pubblicate dal Cedefop, da qui al 2025 nasceranno nuove opportunità occupazionali per oltre 2 milioni di profili tecnici intermedi, tra cui la quota più significativa nel campo dell'ingegneria. Ma alla richiesta di competenze tecniche sempre più specializzate, farà da sponda anche un innalzamento del livello formativo. Stando all'indagine sulle previsioni di assunzione delle imprese italiane realizzata da Unioncamere-Excelsior, tra 2011 e 2015, la quota di laureati richiesti per profili tecnici è passata dal 42% al 50%, molti dei quali saranno difficili da trovare.

#### ***La risposta delle istituzioni***

Lo chiedono le professioni e il mondo delle imprese. Ma il mondo universitario è pronto? Per Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei rettori non ci sono dubbi: "il sistema universitario è pronto per costruire un percorso triennale professionalizzante strutturato per un terzo come formazione formale, per un terzo come formazione tecnica e per un terzo on the job. Questo non significa creare una brutta copia dell'esistente, ma costruire un triennio che sia davvero formativo, con una governance composta non solo dai professori universitari, ma in maniera paritetica dai rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni". Una disponibilità in questo senso è arrivata anche dalla politica. Secondo Mila Spicola consulente tecnica del ministero dell'istruzione, università e ricerca "la convergenza verso questo modello è ormai completa e per cercare di non perdere altro tempo si potrebbe iniziare da un progetto pilota a partire da alcuni profili professionali". Il Consiglio universitario nazionale, ha aggiunto poi Andrea Lenzi, è disponibile a mettersi in gioco per mettere a punto un modello triennale adeguato alla professione di perito industriale. È importante però creare delle figure flessibili che non rimangano chiuse all'interno di un solo modello. Certo affinché il sistema si realizzi non si può prescindere da un modello di orientamento che deve essere fatto già dagli ultimi della scuola secondaria superiore e far capire al giovane che l'orizzonte temporale non è solo quello del diploma". "Il triennio come è articolato oggi" ha poi

*La proposta dei Cnpi e dei rettori per soddisfare le future esigenze di mercato*

# Una laurea professionalizzante

## Tre anni ad hoc per formare le figure tecniche di I livello

**D**a qui al 2025 nuove opportunità occupazionali per oltre 2 milioni di profili tecnici intermedi. Ed è proprio in Italia, secondo l'ultimo dossier elaborato dal Centro Studi Opificium-Cnpi, dopo Germania (quasi 3 milioni di tecnici) e Francia (2,2milioni) dove si concentreranno le maggiori opportunità occupazionali per le figure tecniche.

**Le competenze che non si trovano.** È naturale quindi che alla richiesta di competenze tecniche sempre più specializzate, farà da sponda anche un innalzamento del livello formativo, che però in Italia non trova un adeguato riscontro. Basti pensare che secondo l'indagine sulle previsioni di assunzione delle imprese italiane realizzata da Unioncamere-Excelsior, tra 2011 e 2015, la quota di laureati richiesti per profili tecnici è passata dal 42 al 50%. Molti di questi cosiddetti introvabili. La ragione? Una delle colpe (ma non solo) è imputata alla mancanza di un canale formativo adeguato, anche perché a più di 15 anni dalla sua introduzione, la laurea triennale continua ad essere identificata solo come il primo tassello del percorso quinquennale, venendo meno all'obiettivo iniziale di creare un percorso universitario professionalizzante. Basti pensare che la quota di laureati in ingegneria che al completamento della triennale decide di proseguire gli studi è salita dall'80,8% del 2004 all'87,5% del 2014.

**Il percorso professionalizzante.** Come rispondere quindi a questa criticità? Secondo i periti industriali, ma anche per il

mondo accademico (Cruì, Cun) e delle istituzioni (Miur) che sul punto si sono confrontati in occasione del convegno «Università a misura di professione» organizzato dal Cnpi lo scorso 17 marzo, la risposta è semplice: costituire un percorso di laurea professionalizzante cucita, appunto, a misura di quel tecnico di I livello tanto richiesto dal mercato. Un percorso che, sempre secondo i dati contenuti nel rapporto, potrebbe avere diverse conseguenze positive. Innanzitutto innalzare la quota di laureati, soprattutto tra i giovani. In Italia, infatti, solo il 22% dei giovani compresi tra i 30 e 34 anni ha conseguito un titolo di studio universitario, contro una media europea del 39%. Tale ritardo è da attribuire all'assenza di un canale terziario professionalizzato: solo 1 giovane su 100 ha conseguito questo tipo di titolo, rispetto al 9% della media europea. In secondo luogo ridurre la dispersione. A sei anni dall'immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria, il 29% ha abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto. E infine arginare il fenomeno dei neet: a un anno dal conseguimento del titolo non studia e non lavora il 24% dei diplomati degli istituti tecnici, contro il 17% del totale dei diplomati e il 4,8% di chi ha seguito il liceo. Non solo perché dal 2001 ad oggi, il numero di immatricolati provenienti dagli istituti tecnici è diminuito del 52,9%, con una perdita di oltre 42 mila unità.


**Il progetto dei periti industriali.** In questo quadro si colloca il progetto «università» del Cnpi che punta a inventare quella formazione mancante. I

periti industriali hanno quindi già siglato alcuni accordi con diverse università italiane con l'obiettivo di sostenere l'orientamento in entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria), garantire ai giovani diplomati e laureati la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli studi professionali degli iscritti, assicurare un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e crediti validi ai fini della formazione continua e, infine, lavorare con gli atenei per costruire un percorso universitario ad hoc per il perito industriale. «Il nostro progetto», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, «nasce dall'esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste di un mercato che ha visto crescere la concorrenza interna e il livello qualitativo della domanda. Attualmente, però, non esiste un'offerta formativa che risponda alle esigenze di alcune professioni come quella di perito industriale. Da un lato infatti, la tradizionale formazione tecnica di livello secondario è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata; dall'altro lato, le lauree triennali non sono riuscite a fare quel salto atteso dal sistema e che avrebbe dovuto renderle più professionalizzanti. In attesa, quindi, che politica e governo assecondino questa necessità, abbiamo sentito l'esigenza di farci parte attiva per costruire quel percorso formativo professionalizzante che, con un buon orientamento, consentirebbe di riagganciare al circuito della formazione una parte di giovani che si disperde o addirittura abbandona».



Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
[www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) - [www.eppi.it](http://www.eppi.it)

## I dati del Centro Studi Opificium-Cnpi



(\*) Nel tipo A la laurea è un titolo di studio che conferisce il titolo di laureato e il conseguimento di un diploma di laurea. Nel tipo B la laurea è un titolo di studio che conferisce il titolo di laureato e il conseguimento di un diploma di laurea. Per il tipo B il conseguimento di un diploma di laurea è un titolo di studio che conferisce il titolo di laureato e il conseguimento di un diploma di laurea.

Fonte: elaborazione Centro Studi Opificium su dati Oecd



Il presidente dell'Eppi Valerio Bignami sulle misure messe in campo dall'ente negli anni

## Operazione trasparenza a pieno regime

**N**el gennaio del 2015, «prima delle disposizioni dell'Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone) e dell'approvazione dei due codici per la trasparenza e l'etica da parte dell'Adepp (Associazione degli Enti previdenziali provati e privatizzati), noi avevamo già adottato dei criteri di trasparenza. Siamo una delle prime Casse pensionistiche ad averlo fatto». Il presidente dell'Eppi, l'istituto dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Valerio Bignami, illustra in che modo i servizi e le prestazioni destinate ai professionisti iscritti siano state, nel tempo, rese estremamente chiare e fruibili online (sul sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it)). E gli stessi esponenti della categoria, sottolinea, dati alla mano, manifestano un «elevato gradimento» per quanto è stato messo a loro disposizione.

**Domanda. Presidente Bignami, come ha deciso l'Eppi di intraprendere un percorso per far sì che l'Ente diventasse una «casa di vetro»?**

**Risposta.** Occorre fare una premessa: tutti parlano di trasparenza, ogni sito internet è ricco di notizie e, ogni tanto, qualche giornalista affronta la questione, accedendo ai portali in modo molto

frettoloso, si fa un'idea e, nel giro di pochi minuti, scrive quel che, a ben guardare, non corrisponde al vero. L'Eppi, perciò, onde evitare che vengano nuovamente messe in luce delle inesattezze, ritiene giusto far chiarezza: innanzitutto, credo si stia confondendo la trasparenza con la quantità di comunicazioni che vengono erogate. Io sono dell'avviso che più documenti vengono pubblicati e divulgati, meno informazione limpida viene diffusa.

**D. Perché?**

**R.** Perché una gran quantità di notizie, di fatto, produce un effetto opposto alla chiarezza che si vorrebbe perseguire. La trasparenza, a mio modo di vedere, infatti, significa approfondire gli aspetti, andarne a fondo, soprattutto esprimere la verità su ogni argomento che si affronta e si decide di rendere fruibile all'utenza. E ciò andrebbe fatto in maniera sintetica ed essenziale, riportando gerarchicamente le informazioni. È uno sforzo, quello di riportare correttamente i fatti all'esterno che l'Eppi ha inteso realizzare sin dallo scorso anno, quando cioè, prima ancora che lo chiedessero l'Autorità anticorruzione, o andasse in questa direzione pure la nostra associazione delle Casse pensionistiche dei professionisti, l'Adepp, con apposite Linee guida, ci siamo incamminati sulla strada della trasparenza. E siamo stati fra i primi Enti previdenziali, nel gennaio, ad intraprendere un simile iter di chiarezza a beneficio degli iscritti e


di chiunque volesse consultare il nostro sito internet. Selezioniamo, perciò, le informazioni e «traduciamo» tutti i documenti prima della pubblicazione, perché i contenuti possano essere recepiti immediatamente da chi va a leggerli online. E senza errori.

**D. Ci saranno ulteriori progressi su questo fronte?**

**R.** Il problema, in molti casi, è la tempistica: le pagine web devono essere aggiornate con materiali, e ciò richiede un costante impegno. Su questo abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, e dedicheremo risorse per ottenere risultati sempre più elevati sul versante della giusta comunicazione ai periti industriali. Però, mi preme sottolineare la bontà della operazione di selezione contenutistica che l'Eppi ha avviato. E che sicuramente non si fermerà, nella convinzione che la ridondanza delle notizie crei soltanto confusione.

**D. Il riscontro degli utenti è molto buono, vero?**

**R.** Sì, lo è. Il gradimento che ci viene comunicato da chi ha avuto accesso al sito dell'Eppi è il seguente: nel 2015, in base a 5.473 giudizi espressi (su circa 15.000 iscritti all'Eppi, dunque oltre un terzo, ndr) il 40% si è dichiarato «molto soddisfatto» del servizio, il 54% «soddisfatto» ed il 6% «per niente soddisfatto». Ciò ci conforta, perché è evidente che i siti debbano essere immediatamente, o quasi, in grado di fornire il servizio desiderato, di indicare il link di cui si ha bisogno. Ma non ci sentiamo appagati: l'Eppi proseguirà sulla linea di apportare quotidianamente dei miglioramenti a quella che è «l'interfaccia» per far incontrare periti industriali ed Ente previdenziale. Nel segno della vera trasparenza.



Valerio Bignami



## FORMAZIONE

***Via all'intesa  
tra Cnpi  
e Uninettuno***

Al via un nuovo percorso accademico a misura di professione. È stata siglata, infatti, la convenzione tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'intesa, la terza siglata dal Consiglio nazionale per la realizzazione del progetto Università, si caratterizza per la possibilità di acquistare o seguire anche un solo corso con le conseguenze acquisizione dei relativi crediti. Tra le priorità dell'accordo, inoltre, l'orientamento professionale, il tutoraggio e il tirocinio presso lo studio di un professionista. E poi ancora formazione continua, ma soprattutto la possibilità di usufruire anche di un singolo corso di studi universitari. L'annuncio arriva direttamente dal Cnpi che, tramite una nota diffusa ieri, ha fatto sapere come la convenzione «punti a costruire un percorso professionalizzante rivolto sia agli attuali iscritti che vogliono innalzare il livello formativo, magari in un settore di specializzazione dove già operano, sia per guidare tutti gli studenti universitari verso un piano di studio personalizzato». «La convenzione che abbiamo siglato», ha sottolineato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, «nasce dall'esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste del mercato».

34 | **PROFESSIONI** | **Industria**

L'annuncio del riordino delle circoscrizioni. La grande genesi di Giampiero Giovannetti

### Corti d'appello, ok al riordino

Obiettivi: distretti con almeno un milione di abitanti

**V**in appello. Il Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi) ha approvato il riordino delle circoscrizioni. La decisione è stata presa in una riunione tenutasi a Roma il 28 marzo scorso. Il riordino delle circoscrizioni è stato approvato con 14 voti a favore e 2 contrari. Il presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti, ha sottolineato che il riordino delle circoscrizioni è un passo importante per il riordino delle corti d'appello. Il riordino delle circoscrizioni è stato approvato con 14 voti a favore e 2 contrari. Il presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti, ha sottolineato che il riordino delle circoscrizioni è un passo importante per il riordino delle corti d'appello.

**PROFESSIONI**

**Maestri, oltre 7 mila i nuovi iscritti**  
Cresce delle donne e i richiedi

**Via all'intesa tra Cnpi e Uninettuno**

**59/126**

## PRIMO PIANO

## AL VIA UN NUOVO PERCORSO ACCADEMICO A MISURA DI PROFESSIONE

## Siglata una convenzione tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università Telematica Internazionale Uninettuno




Orientamento, tutoraggio, tirocinio presso lo studio di un professionista. E poi ancora formazione continua, ma soprattutto la possibilità di usufruire anche di un singolo corso di studi universitari. Questi gli obiettivi principali della Convenzione appena siglata tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università Telematica Internazionale Uninettuno che punta a costruire un percorso professionalizzante rivolto sia agli attuali iscritti che vogliono innalzare il livello formativo - magari in un settore di specializzazione dove già operano - sia per guidare tutti gli studenti universitari verso un piano di studio personalizzato. L'intesa, la terza siglata dal Consiglio nazionale per la realizzazione del progetto Università, si snoda attraverso quattro punti fondamentali: formazione universitaria per gli iscritti, orientamento l'intesa formativo, tirocinio professionalizzante e formazione continua. Innanzitutto quindi

un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi. In questo senso le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria). Tra gli accordi di collaborazione poi vi è anche l'attività di tirocinio con la possibilità di svolgerlo presso gli studi professionali dei periti industriali e quella per la formazione continua, assicurando un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e i crediti validi ai fini della formazione continua. Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta universitaria e post universitaria (master, corsi di alta formazione), maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento di titolo e di specializzazione dei periti industriali. Infine le parti si impegnano a lavorare insieme per costruire un percorso universitario idoneo per la professione di perito industriale che comprenda, tra gli insegnamenti, una serie di discipline specifiche per la professione tecnica di primo livello. "La collaborazione con il Cnpi", ha dichiarato il Rettore dell'Uninettuno, la prof.ssa Maria Amata Garito, "si inserisce perfettamente in quella che è la missione del nostro Ateneo nel contesto delle partnership con gli enti, le aziende e le associazioni, ossia dare l'opportunità, in questo caso ai periti industriali, di poter accedere a una formazione universitaria che consenta di far acquisire i fondamenti culturali e le basi teoriche su cui si costruiscono le loro competenze professionali. Solo così credo si possa formare un lavoratore capace di inserirsi in modo critico e consapevole nel mondo produttivo di oggi, sempre più globalizzato e interconnesso". "La convenzione che abbiamo siglato", ha aggiunto invece il presidente del Cnpi **Giampiero Giovannetti**, "nasce dall'esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste di un mercato che ha visto crescere la concorrenza interna e il livello qualitativo della domanda. Poiché attualmente non esiste un'offerta formativa che risponda alle esigenze della nostra professione, in attesa che politica e governo assecondino questa necessità, ci siamo fatti parte attiva per costruire insieme all'università quel percorso formativo professionalizzante ora mancante. Per noi è un impegno prioritario di fronte al Paese e ai cittadini che legittimamente chiedono di avere tecnici professionisti qualificati e affidabili".

**Data:** Giovedì 31 Marzo 2016

# Periti industriali: al via formazione e tutoraggio con Uninettuno

## PROFESSIONISTI



***Publicato il: 01/04/2016 15:23***

Orientamento, tutoraggio, tirocinio presso lo studio di un professionista. E poi ancora formazione continua, ma soprattutto la possibilità di usufruire anche di un singolo corso di studi universitari. Questi gli obiettivi principali della convenzione appena siglata tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università telematica internazionale Uninettuno, che punta a costruire un percorso professionalizzante rivolto sia agli attuali iscritti che vogliono innalzare il livello formativo - magari in un settore di specializzazione dove già operano - sia per guidare tutti gli studenti universitari verso un piano di studio personalizzato.

L'intesa, la terza siglata dal Consiglio nazionale per la realizzazione del 'progetto Università', si snoda attraverso quattro punti fondamentali: formazione universitaria per gli iscritti, orientamento l'intesa formativo, tirocinio professionalizzante e formazione continua. Innanzitutto, quindi, un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi. In questo senso, le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria).

Tra gli accordi di collaborazione, poi, vi è anche l'attività di tirocinio con la possibilità di svolgerlo presso gli studi professionali dei periti industriali e quella per la formazione continua, assicurando un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e i crediti validi ai fini della formazione continua. Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta universitaria e post universitaria (master, corsi di alta formazione), maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento di titolo e di specializzazione dei periti industriali. Infine, le parti si impegnano a lavorare insieme per costruire un percorso universitario idoneo per la professione di perito industriale che comprenda, tra gli insegnamenti, una serie di discipline specifiche per la professione tecnica di primo livello.

"La collaborazione con il Cnpi -ha dichiarato il rettore dell'Uninettuno, Maria Amata Garito- si inserisce perfettamente in quella che è la missione del nostro ateneo nel contesto delle partnership con gli enti, le aziende e le associazioni, ossia dare l'opportunità, in questo caso ai periti industriali, di poter accedere a una formazione universitaria che consenta di far acquisire i fondamenti culturali e le basi teoriche su cui si costruiscono le loro competenze professionali. Solo così credo si possa formare un lavoratore capace di inserirsi in modo critico e consapevole nel mondo produttivo di oggi, sempre più globalizzato e interconnesso".

"La convenzione che abbiamo siglato -ha aggiunto invece il presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti- nasce dall'esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste di un mercato che ha visto crescere la concorrenza interna e il livello qualitativo della domanda. Poiché attualmente non esiste un'offerta formativa che risponda alle esigenze della nostra professione, in attesa che politica e governo assecondino questa necessità, ci siamo fatti parte attiva per costruire insieme all'università quel percorso formativo professionalizzante ora mancante".

"Per noi -ha concluso Giovannetti- è un impegno prioritario di fronte al Paese e ai cittadini che legittimamente chiedono di avere tecnici professionisti qualificati e affidabili".

PROFESSIONISTI

## **Periti industriali: al via formazione e tutoraggio con Uninettuno**

Roma, 1 apr. (Labitalia) - Orientamento, tutoraggio, tirocinio presso lo studio di un professionista. E poi ancora formazione continua, ma soprattutto la possibilità di usufruire anche di un singolo corso di studi universitari. Questi gli obiettivi principali della convenzione appena siglata tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università telematica internazionale Uninettuno, che punta a costruire un percorso professionalizzante rivolto sia agli attuali iscritti che vogliono innalzare il livello formativo - magari in un settore di specializzazione dove già operano - sia per guidare tutti gli studenti universitari verso un piano di studio personalizzato.

L'intesa, la terza siglata dal Consiglio nazionale per la realizzazione del 'progetto Università', si snoda attraverso quattro punti fondamentali: formazione universitaria per gli iscritti, orientamento l'intesa formativo, tirocinio professionalizzante e formazione continua. Innanzitutto, quindi, un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi. In questo senso, le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria).

Tra gli accordi di collaborazione, poi, vi è anche l'attività di tirocinio con la possibilità di svolgerlo presso gli studi professionali dei periti industriali e quella per la formazione continua, assicurando un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e i crediti validi ai fini della formazione continua. Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta universitaria e post universitaria (master, corsi di alta formazione), maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento di titolo e di specializzazione dei periti industriali. Infine, le parti si impegnano a lavorare insieme per costruire un percorso universitario idoneo per la professione di perito industriale che comprenda, tra gli insegnamenti, una serie di discipline specifiche per la professione tecnica di primo livello.

"La collaborazione con il Cnpi -ha dichiarato il rettore dell'Uninettuno, Maria Amata Garito- si inserisce perfettamente in quella che è la missione del nostro ateneo nel contesto delle partnership con gli enti, le aziende e le associazioni, ossia dare l'opportunità, in questo caso ai

periti industriali, di poter accedere a una formazione universitaria che consenta di far acquisire i fondamenti culturali e le basi teoriche su cui si costruiscono le loro competenze professionali. Solo così credo si possa formare un lavoratore capace di inserirsi in modo critico e consapevole nel mondo produttivo di oggi, sempre più globalizzato e interconnesso".

"La convenzione che abbiamo siglato -ha aggiunto invece il presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti- nasce dall'esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste di un mercato che ha visto crescere la concorrenza interna e il livello qualitativo della domanda. Poiché attualmente non esiste un'offerta formativa che risponda alle esigenze della nostra professione, in attesa che politica e governo assecondino questa necessità, ci siamo fatti parte attiva per costruire insieme all'università quel percorso formativo professionalizzante ora mancante".

"Per noi -ha concluso Giovannetti- è un impegno prioritario di fronte al Paese e ai cittadini che legittimamente chiedono di avere tecnici professionisti qualificati e affidabili".

## Periti industriali: parte il percorso con l'Università Telematica Uninettuno

**Il Consiglio nazionale dei periti industriali firma un'intesa con l'Università Telematica Uninettuno. Tra i punti dell'accordo, anche la possibilità di tirocinio presso lo studio di un professionista**

Redazione 4 aprile 2016



**Orientamento, tutoraggio, tirocinio presso lo studio di un professionista.** E poi ancora formazione continua, ma soprattutto la possibilità di usufruire anche di un singolo **corso di studi universitari**. Questi gli obiettivi principali della Convenzione appena siglata tra il **Consiglio nazionale dei periti industriali** e l'**Università Telematica Internazionale Uninettuno** che punta a costruire un percorso professionalizzante rivolto sia agli attuali iscritti che vogliono innalzare il livello formativo – magari in un settore di specializzazione dove già operano – sia per guidare tutti gli studenti universitari verso un piano di studio personalizzato.

L'intesa, la terza siglata dal Consiglio nazionale per la realizzazione del progetto Università, si snoda attraverso quattro punti fondamentali: formazione universitaria per gli iscritti, orientamento l'intesa formativo, tirocinio professionalizzante e formazione continua.

Innanzitutto quindi un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi. In questo senso le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria).

Tra gli accordi di collaborazione poi vi è anche l'attività di tirocinio con la possibilità di svolgerlo presso gli studi professionali dei periti industriali e quella per la formazione continua, assicurando un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e i crediti validi ai fini della formazione continua. Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta universitaria e post universitaria (master, corsi di alta formazione), maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento di titolo e di specializzazione dei periti industriali. Infine le parti si impegnano a lavorare insieme per costruire un percorso universitario idoneo per la professione di perito industriale che comprenda, tra gli insegnamenti, una serie di discipline specifiche per la professione tecnica di primo livello.


*“La collaborazione con il Cnpi”, ha dichiarato il Rettore dell’Uninettuno, la prof.ssa **Maria Amata Garito**, “si inserisce perfettamente in quella che è la missione del nostro Ateneo nel contesto delle partnership con gli enti, le aziende e le associazioni, ossia dare l’opportunità, in questo caso ai periti industriali, di poter accedere a una formazione universitaria che consenta di far acquisire i fondamenti culturali e le basi teoriche su cui si costruiscono le loro competenze professionali. Solo così credo si possa formare un lavoratore capace di inserirsi in modo critico e consapevole nel mondo produttivo di oggi, sempre più globalizzato e interconnesso”.*

*“La convenzione che abbiamo siglato”, ha aggiunto invece il presidente del Cnpi **Giampiero Giovannetti**, “nasce dall’esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste di un mercato che ha visto crescere la concorrenza interna e il livello qualitativo della domanda. Poiché attualmente non esiste un’offerta formativa che risponda alle esigenze della nostra professione, in attesa che politica e governo assecondino questa necessità, ci siamo fatti parte attiva per costruire insieme all’università quel percorso formativo professionalizzante ora mancante. Per noi è un impegno prioritario di fronte al Paese e ai cittadini che legittimamente chiedono di avere tecnici professionisti qualificati e affidabili”.*

Copyright © - Riproduzione riservata

domenica24 casa24 moda24 food24 motori24 job24 stream24 viaggi24 salute24 shopping24 radio24 altri

CERCA

Benvenuto  
VALENTINOMilano  
11°  
(cambia)

Il Sole **24 ORE**  
**IMPRESA & TERRITORI**

Lunedì • 11 Aprile 2016 • Aggiornato alle 10:13

How To Spend It

NEW! IL Magazine

NEW! Archivio storico

Versione digitale

Business School ed eventi

Strumenti di lavoro

HOME ITALIA MONDO **NORME & TRIBUTI** FINANZA & MERCATI **IMPRESA & TERRITORI** NOVA24 TECH PLUS24 RISPARMIO COMMENTI & INCHIESTE STORE24 *Acquista & abbonati*

Industria Reti&utility Made in **Lavoro** Mondo&mercati Regole&Incentivi Rapporti24 Agricoltura Finanziamenti Ue

Impresa &amp; Territori Lavoro

## Its, rotta sul «made in Italy» hi-tech

11 aprile 2016

Tweet

Consiglia  

My24



Meccanica, trasporti sostenibili e qualche eccellenza tra agroalimentare, moda e Ict. L'offerta dei 28 Istituti tecnici superiori che riceveranno il "bonus" del fondo legato alla Buona Scuola (3,8 milioni di euro) ruota intorno a una gamma ben definita di settori: gli ambiti che garantiscono più diplomati e, soprattutto, più occupati a un anno dal diploma.

Quali sono? Se si dà uno sguardo alla graduatoria, realizzata da Indire su incarico del Miur, emerge soprattutto il boom delle «nuove tecnologie per il made in Italy» con 17 corsi. Seguono mobilità sostenibile (6) e singoli indirizzi tra le aree di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, efficienza energetica e tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. Nella branca delle nuove tecnologie per il Made in Italy rientrano soprattutto profili con robusta base meccanica, come tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici e il tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici. Il primo, offerto anche dall'Its Umbria made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo (si legga la scheda a fianco), sforna professionisti con elevato tasso di competenze nei comparti meccanica, automazione e robotica industriale. Le skills assorbite vanno da utilizzo e controllo dei macchinari alla programmazione, dalla manutenzione alla lean production. Quanto all'innovazione di processi e prodotti meccanici, disponibile anche all'Its Maker - Istituto Superiore Meccanica Meccatronica Motoristica e Packaging (Bologna, Modena, Reggio Emilia), il focus è sulla progettazione di prodotti innovativi con l'ausilio di tecnologie come additive manufacturing (tecnologia laser e stampa tridimensionale), passando per la più classica progettazione di laminati.

All'innovazione tecnologica del made in Italy non possono sottrarsi food e fashion, rappresentati rispettivamente da percorsi nell'ambito agroalimentare (come l'Its per le nuove tecnologie per il Made in Italy nel comparto agro-alimentare e vitivinicolo, di casa in Veneto) e del sistema moda (in Lombardia, Toscana e ancora Veneto). Nel primo caso si creano tecnici abilitati a «controllo, valorizzazione e marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali»: esperti di prodotti e della qualità italiana, dalla frutta alle etichette vinicole, con opportunità sul commercio interno ed estero. Nel secondo, la filiera dell'abbigliamento italiano si riscopre in chiave innovativa con la formazione di «stilisti tecnologici»: fashion designer aggiornati con software e modellistica 3D, come per gli allievi in uscita dal percorso dell'Its Machina Lonati di Brescia. Altro settore in espansione è la mobilità sostenibile, categoria che racchiude ambiti diversi come logistica, mobilità delle merci e produzione di mezzi di trasporto. I diplomati possono trovare occupazione nelle aree di trasporto merci e gestione dei magazzini come esperti di logistica (Fondazione Last, Verona, vedi scheda a fianco), imbarcarsi con i principali armatori dopo essersi specializzati nella conduzione navale (Fondazione Giovanni Cabota, a Gaeta) o tentare una carriera ad alta quota come «tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili»: il percorso offerto dall'Its per la filiera dei trasporti e della logistica intermodale di Varese, con un percorso di 2.700 ore che permette anche di ridurre da cinque a due gli anni di esperienza lavorativa richiesti per accedere alla licenza ufficiale di manutentore aeronautico (Lma). I piani didattici degli altri Its nella classifica Indire-Miur

spaziano tra efficienza energetica (tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile e tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti, rispettivamente in Veneto e Sardegna), Ict (applicazioni integrate su dispositivi mobili, in Friuli) e turismo (gestione e sviluppo delle strutture e dei servizi turistici, in Veneto). «Se vengono premiati settori come meccanica e mecatronica, con altri picchi in mobilità e nautica, significa che c'è una forte richiesta di figure in quegli ambiti – spiega Giovanni Biondi, presidente di Indire – Consideriamo che gli Its devono ancora farsi conoscere come sarebbe auspicabile anche se, oggi, sono uno dei canali con il livello più alto di occupabilità in Italia».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CLICCA PER CONDIVIDERE**



domenica24 casa24 moda24 food24 motori24 job24 stream24 viaggi24 salute24 shopping24 radio24 altri

CERCA

Benvenuto  
VALENTINOMilano  
11°  
(cambia)

# Il Sole 24 ORE IMPRESA & TERRITORI

Lunedì • 11 Aprile 2016 • Aggiornato alle 10:13

How To Spend It

NEW! IL Magazine

NEW! Archivio storico

Versione digitale

Business School ed eventi

Strumenti di lavoro

[HOME](#) [ITALIA](#) [MONDO](#) [NORME & TRIBUTI](#) [FINANZA & MERCATI](#) [IMPRESA & TERRITORI](#) [NOVA24 TECH](#) [PLUS24 RISPARMIO](#) [COMMENTI & INCHIESTE](#) [STORE24 Acquista & abbonati](#)
[Industria](#) [Reti&utility](#) [Made in](#) [Lavoro](#) [Mondo&mercati](#) [Regole&Incentivi](#) [Rapporti24](#) [Agricoltura](#) [Finanziamenti Ue](#)
Impresa & Territori [Industria](#)

## La fabbrica dei tecnici del futuro

11 aprile 2016

Tweet

Consiglia 4G+1 0

My24



Tecnici del futuro, con uno sguardo alle meccanica tradizionale e l'altro alla robotica. L'Its Umbria made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, con sede a Perugia, spicca al primo gradino del podio nelle graduatoria Indire-Miur: punteggio di 89,26, il più alto tra i 28 istituti ammessi al fondo di premialità della Buona Scuola. Il percorso valso la casella numero uno nella graduatoria ministeriale è quello di «tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici» - non a caso, uno dei più popolari nella branca di Nuove tecnologie del made in Italy. Solo nel biennio 2012-2014 il corso ha dato lavoro a 19 dei 25 diplomati, con sbocco nell'ambito già deciso nell'offerta: tecnico meccatronico, figura che sta registrando un exploit sull'onda della quarta rivoluzione industriale. Ma quanto e cosa si studia durante il biennio di Perugia? Il percorso è diviso in due anni e quattro semestri, per 1.800 ore totali (800 quelle dedicate al tirocinio). Il programma dell'Its integra competenze più specialistiche con nozioni trasversali. Da un lato si approfondiscono le basi del settore gli ultimi sviluppi tecnologici con moduli in progettazione industriale, additive manufacturing (la stampa 3D), automazione e programmazione dei sistemi di automazione industriale.

Dall'altro si arricchiscono le basi con elementi di diritto, contabilità, matematica-statistica e informatica. Oltre all'indirizzo premiato la Fondazione offre corsi a tutto raggio nel made in Italy, come il tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese o curricula in biotecnologie e agroalimentari.


Per ulteriori informazioni, [www.itsumbria.it](http://www.itsumbria.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

domenica24 casa24 moda24 food24 motori24 job24 stream24 viaggi24 salute24 shopping24 radio24 altri

CERCA

Benvenuto  
VALENTINO



Milano  
11°  
(cambia)

# Il Sole 24 ORE IMPRESA & TERRITORI

Lunedì • 11 Aprile 2016 • Aggiornato alle 10:13

How To Spend It

NEW! IL Magazine

NEW! Archivio storico

Versione digitale

Business School ed eventi

Strumenti di lavoro

HOME ITALIA MONDO **NORME & TRIBUTI** FINANZA & MERCATI **IMPRESA & TERRITORI** NOVA24 TECH PLUS24 RISPARMIO COMMENTI & INCHIESTE **STORE24** *Acquista & abbonati*

Industria Reti&utility Made in **Lavoro** Mondo&mercati Regole&Incentivi Rapporti24 Agricoltura Finanziamenti Ue

Impresa & Territori Lavoro

## Competenze ad hoc per il territorio

11 aprile 2016

Tweet

Consiglia

0

G+

0

My24



Dai trasporti al magazzino, secondo lo stesso principio: creare le competenze richieste dalle imprese del territorio. Nato a Verona nel 2010, l'Its Fondazione Last (Logistica ambiente sostenibilità trasporti) sforna da cinque anni professionisti della mobilità con il suo biennio per Tecnico Superiore dei trasporti e dell'intermodalità. Il modello didattico è simile a quello di tutti gli Its: 2mila ore totali divise tra un 50% di lezione e un 50% di stage, con un corpo didattico attento sempre per metà da università e aziende. A cambiare, ma in positivo, sono gli esiti occupazionali: l'istituto ritocca all'insù la media – già elevata – delle 86 fondazioni italiane con un tasso di occupazione che sfiora il 100% a un anno dal diploma. Sui tre bienni attivati tra 2011 e 2015, il bilancio parla di 22 allievi assunti su 23 diplomati nel 2011-2013, 22 su 22 nel 2012-2014 e 23 su 24 (a otto mesi) per il 2013-2015. Anche la nuova formula lanciata a Venezia nel 2013, «tecnico superiore dei trasporti marittimi e aeroportuali», inizia a viaggiare su ritmi simili con 12 allievi su 16 già al lavoro per il biennio concluso nel 2015. La media ha permesso alla Fondazione di sveltare fino al secondo posto della graduatoria Miur-Indire, con un punteggio di 89,18. Il merito? Una scelta di 90 aziende disponibili per lo stage e il filo diretto con le esigenze delle società nell'orbita dell'istituto. «Siamo nati perché non c'era una scuola per creare le professionalità richieste dalle aziende – spiega Laura Speri, direttore Last -. In fondo ci basiamo ancora su quel metodo: serve una competenza? La formiamo ad hoc».

Per ulteriori informazioni, [www.itslogistica.it/istituto.html](http://www.itslogistica.it/istituto.html)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER CONDIVIDERE



COMMENTA LA NOTIZIA



**Sinergie.**  
 Amesse le collaborazioni tra professionisti

### Via libera alle certificazioni energetiche

**Formazione.** Progetto del Consiglio nazionale per creare un corso di studi universitario finalizzato all'inserimento in azienda

# I periti puntano sulla «triennale»

Possibile coinvolgere 10mila studenti e rimediare al 29% di abbandoni a ingegneria

Giorgio Costa

Creare un percorso formativo-professionale che consenta a chi ha una laurea triennale in ingegneria di entrare subito nel mondo del lavoro. È questa la sfida che il Cnpi - Consiglio nazionale dei periti industriali (4.423 iscritti, di cui 0,11 under 40 e per il 37% concentrati nell'area di elettrotecnica e automazione) - lancia al sistema formativo per consentire ai giovani un futuro lavorativo immediato e alla categoria di attrarre nuovi iscritti. Perché i numeri parlano chiaro, come dimostrano i dati diffusi dal centro studi Opificium-Cnpi. Infatti, a più di 15 anni dalla sua introduzione, la laurea triennale in ingegneria continua a essere identificata come il primo tassello del più tipico percorso quinquennale, venendo meno all'obiettivo iniziale di creare un percorso universitario professionalizzante, stante che la quota di laureati in ingegneria che al completamento della triennale decide di proseguire gli studi è salita dall'80,8% del 2004 all'87,5% del 2014. Inoltre, si registra negli anni un calo significativo della quota di laureati che riesce a conseguire il diploma nei tempi previsti dal corso di studio (passata dal 58,8% del 2004 al 33,5% del 2014) e una diminuzione del numero di laureati che nel corso degli studi ha avuto l'opportunità di partecipare a esperienze di tirocinio o stage riconosciuti dal corso di laurea, passato dal 51,2% del 2004 al 36,8% del 2014.

L'introduzione di un corso di laurea professionalizzante in ambito tecnico ingegneristico si stima possa coinvolgere annualmente circa 10mila studenti. Di questi più di 4mila proverrebbero dal recupero dei fenomeni di dispersione che si registrano nelle discipline ingegneristiche; quasi 4mila, invece, sarebbero nuove immatricolazioni, di diplomati tecnici che, a un anno dal diploma, rischiano di non lavorare e non studiare o, pur essendo occupati, potrebbero essere interessati a coniugare studio e lavoro.

«Compressivamente - spiega Andrea Prampolini, presidente della Fondazione Opificium - i vantaggi di un percorso triennale professionalizzante sarebbero molteplici. A partire dal fatto che si innalzerebbe la quota di laureati, soprattutto tra i giovani». In Italia, infatti, solo il 22% dei giovani

compresi tra i 30 e 34 anni ha conseguito un titolo di studio universitario, contro una media europea del 39 per cento. Tale ritardo è da attribuire all'assenza di un canale terziario "professionalizzante": soltanto il 21% di giovani su 100 ha conseguito questo tipo di titolo, rispetto al 9% della media europea. Per non dire del fatto che lo strumento in questione consentirebbe di ridurre la "dispersione" dei giovani. «Del resto i numeri - commenta Prampolini - sono impietosi: a 6 anni dall'immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria, il 29% ha abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto. Un percorso professionalizzante potrebbe contribuire a recuperare nel processo formativo quella quota di giovani che rischia di disperdersi, o di prolungare oltremodo la propria permanenza all'Università». Il tutto in un contesto in cui nel 2014 il 32% degli italiani tra i 20 e i 34

anni (contro una media europea del 20%) non era coinvolto in percorsi formativi o lavorativi. A un anno dal conseguimento del titolo non studia e non lavora il 24% dei diplomati degli istituti tecnici, contro il 17% del totale dei diplomati e il 4,8% di chi ha seguito il liceo. Dal 2001 a oggi, il numero di immatricolati provenienti dagli istituti tecnici è diminuito del 52,9%, con una perdita di oltre 42 mila unità. L'attivazione di un percorso professionalizzante terziario, adeguatamente supportato da un'attività di orientamento nella scuola superiore, consentirebbe di riagganciare al circuito della formazione un gruppo di diplomati - quelli tecnici - che non trova nell'attuale offerta formativa terziaria risposta alle aspettative di innalzamento del titolo di studio.

Del resto, se le previsioni sono corrette, nel prossimo decennio in Italia serviranno almeno 2 milioni di profili tecnici, vale a dire il 17% dei futuri posti di lavoro: infatti, stando alle recenti stime pubblicate dal Cedefop (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) da qui al 2025 si genereranno nuove opportunità occupazionali, sia di tipo dipendente che autonomo, per oltre 2 milioni di profili tecnici intermedi, tra cui la quota più significativa nel campo dell'ingegneria. L'Italia è, dopo la Germania (quasi 3 milioni di tecnici) e la Francia (2,2 milioni), il paese europeo dove si concentreranno le maggiori opportunità occupazionali per le figure tecniche; molte più di quante se ne avranno in Gran Bretagna e Spagna, dove la domanda si fermerà rispettivamente a quota 1,5 e 1,3 milioni. Ma cresce anche il livello di formazione richiesta ai tecnici. Così, alla richiesta di competenze tecniche sempre più specializzate, farà da contraltare anche un innalzamento del livello formativo. Stando all'indagine sulle previsioni di assunzione delle imprese italiane realizzata da Unioncamere-Excelsior, tra il 2011 e il 2015, la quota di laureati richiesti per profili tecnici è passata dal 42% al 50 per cento. Tale evoluzione non sarà sufficiente a colmare il gap formativo della forza lavoro italiana: nel 2014, su 100 profili tecnici intermedi in Italia, quelli occupati sono "solo" 27 (contro un valore medio europeo del 39%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### COSA CHIEDE IL MERCATO

Il piano messo in campo risponde anche all'esigenza di «creare» 2,5 milioni di professionalità serviranno tra 2016 e 2025



### Laurea triennale

La laurea, detta anche laurea di primo ciclo o di primo livello (oppure più comunemente triennale), assicura allo studente un'adeguata padronanza dei metodi e dei contenuti generali e specifiche conoscenze professionali. Vi si accede con diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. La laurea di durata triennale dà diritto alla qualifica accademica di "dottore". Ai "vecchi" laureati e a quelli di 1+2 spetta il titolo di dottore magistrale. La laurea, previo superamento di appositi esami di Stato, consente l'iscrizione agli Albi tenuti da ordini e collegi professionali

### Il lavoro del futuro e il peso dei tecnici

#### OPPORTUNITÀ DI LAVORO CHE SI CREERANNO ENTRO IL 2025


Per tipologia professionale e qualificazione, confronto Italia-Ue (valori assoluti in migliaia e valori %)

Professione	Italia		Media Ue	
	Valori assoluti	Val. %	Valori assoluti	Val. %
Dirigenti, imprenditori	1.714	14,6	9.869	8,8
Professioni intellettuali	2.514	21,4	27.119	24,3
Professioni tecniche intermedie	2.025	17,3	14.621	13,1
Impiegati	1.550	13,2	9.715	8,7
Addetti alla vendita e ai servizi	915	7,8	18.244	16,3
Addetti specializzati in agricoltura	322	2,7	6.946	6,2
Artigiani e operai specializzati	574	4,9	6.258	5,6
Conduttori di impianti e macchine	175	1,5	4.357	3,9
Personale non qualificato	1.889	16,1	14.536	13,0
Forze armate	47	0,4	98	0,1
<b>TOTALE</b>	<b>11.724</b>	<b>100</b>	<b>111.761</b>	<b>100</b>
<b>Qualificazione</b>				
Alta qualificazione	3.743	31,9	48.966	43,8
Media qualificazione	6.519	55,6	50.692	45,3
Bassa qualificazione	1.461	12,5	12.102	10,8
<b>TOTALE</b>	<b>11.724</b>	<b>100</b>	<b>111.761</b>	<b>100</b>

Fonte: elaborazione Centro Studi Opificium su dati Cedefop, 2015

#### QUOTA DI TECNICI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO TERZIARIO

Confronto principali Paesi Ue. Val. %



Fonte: elaborazione Centro Studi Opificium su dati Eurostat

**Formazione.** Il dipartimento delle Politiche europee ha inviato a Bruxelles il Piano che ridisegna i confini tra periti e ingegneri

# Competenze più «definite» per le professioni tecniche

Per le professioni tecniche competenze e formazione in chiave Ue. Sarà un tavolo tecnico con il ministero del Lavoro, dell'Istruzione, le Regioni e l'Isfol a dare seguito in Italia al Piano nazionale di riforma delle professioni, che il dipartimento delle Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha recentemente inviato a Bruxelles e che tra i suoi obiettivi prevede, appunto, di rimettere mano alla formazione delle professioni di perito industriale e di ingegnere. Si tratta in pratica di attuare quell'esercizio della trasparenza previsto dalla nuova Direttiva qualifiche (2013/55/Ue), secondo il quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate, specificando le attività contemplate da ciascuna di esse, valutando se i requisiti all'accesso rispettano i principi di non discriminazione, di interesse generale e di proporzionalità.

L'obiettivo ultimo è semplice: creare un quadro normativo più moderno, flessibile e trasparente, che punti a rendere più efficiente ed efficace il sistema di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e poi a favorire maggiormente la mobilità dei professionisti all'interno degli Stati membri. Il primo passo dell'esercizio di valutazione delle regolamentazioni nazionali, è stato quello di identificare le professioni regolamentate in ogni Paese. Quindi, sulla base dei primi risultati, è seguito uno screening e un'analisi approfondita delle professioni, suddivise in due gruppi, il cui esito è stato presentato in piani di riforma

### NUOVI CONFINI

L'obiettivo finale è quello di chiarire una volta per tutte le diverse aree di intervento delle singole categorie

ma nazionali. Per il primo gruppo (servizi alle imprese, edilizia, industria manifatturiera attività immobiliari, trasporti, commercio all'ingrosso e al dettaglio) il Piano di riforma nazionale era stato pubblicato nel luglio 2015, mentre il Piano definitivo è stato pubblicato solo poche settimane fa e include anche il secondo gruppo di professioni (Istruzione, tempo libero, sanità e servizi sociali, servizi di rete, pubblica amministrazione, turismo, altri servizi). Se all'inizio dell'esame si registravano 143 professioni regolamentate in Italia, nel primo piano di riforma si sale a 169 e nell'ultimo documento a 174.

Ma è proprio sulle professioni tecniche che si sofferma il Piano nazionale, a causa di quella sottile linea di divisione esistente tra le attività di geometri, ingegneri, periti industriali e periti agrari e del paritringegnere industriale e perito industriale e tra ingegnere dell'informazione e perito industriale. Nelle schede relative alle

professioni tecniche contenute in questo documento di riforma tre i punti da sottolineare: innanzitutto l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze per ciascuna professione, in secondo luogo la necessità di portare a termine il Test unico delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche per avere un chiaro e omogeneo riferimento normativo e, infine, la necessità di avviare, con la collaborazione degli ordini professionali, una pro-



### Piano delle professioni

Il Piano delle professioni è stato realizzato in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, l'Isfol e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le associazioni di categoria e dà attuazione all'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali

fonda e periodica revisione dei contenuti didattici dei corsi universitari per rispondere alle richieste sempre più pressanti del mercato del lavoro anche a livello europeo e internazionale.

Un'occasione è portata da mano per lo Stato italiano di rimediare ai pasticci legislativi dell'ultimo decennio che hanno sostanzialmente tradito quello che avrebbe dovuto essere un principio guida secondo cui a una formazione deve corrispondere una professione. Per questo i periti industriali, insieme alle categorie che compongono la Rete delle professioni tecniche, hanno inviato un documento al dipartimento delle Politiche comunitarie nel quale concordano, all'unanimità, che le professioni regolamentate possono essere esercitate unicamente con due livelli di formazione (e non addirittura tre come è accaduto fino ad ora), di tipo universitario o del tutto equivalente. E ciò per assicurare un criterio univoco di riferimento per consentire un'agevole definizione delle competenze riconosciute a ciascuna professione nell'ordinamento italiano.

N.T. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Stp.** Operativo il decreto 2 marzo 2016 della Giustizia

# Tra avvocati e periti via libera all'associazione professionale

In un quadro normativo così complesso, solamente le esigenze imperative di interesse generale (tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, dell'esercizio di funzioni pubbliche) potrebbero ostacolare la libera concorrenza fra professionisti, senza generare «mere rendite monopolistiche» (Consiglio di Stato, pronuncia 1368/2002). Si giunge così ai principi Ue dai quali il Consiglio di Stato (parere 2670/2015) desume le basi per individuare le categorie di liberi professionisti che possono partecipare ad associazioni con avvocati: secondo tale parere, anche i periti industriali possono partecipare ad associazioni con professionisti legali. Applicando questo principio il Dm numero 33 del 4 febbraio 2016 del ministero della Giustizia apre le porte ad associazioni e sinergie, consentendo a queste due categorie professionali, apparentemente etero-

### INTERVENTO

# Dare spazio al «saper fare» dei giovani

di Giampiero Giovannetti

La scelta dei periti industriali di costruire un corso triennale professionalizzante non è una scelta a uso e consumo della categoria. È una scelta che nasce da un'esigenza del Paese e per il Paese. È una scelta che punta ad offrire alle generazioni future un modello diverso di saperi, integrato e flessibile, in grado di proiettarle davvero verso una dimensione europea.

L'Italia, oltre ad avere un basso numero di laureati ed essere fanalino di coda rispetto ai giovani occupati, sconta un'altra grave criticità: l'assenza di un percorso formativo terziario professionalizzante. Con il risultato che, dopo il diploma di scuola secondaria superiore, l'orizzonte dei ragazzi si apre e chiude con l'università, anzi con la laurea quinquennale. Non esiste un canale parallelo capace di coniugare quel noto binomio del "saper" con il "saper fare". Era il compito delle lauree triennali, malamente riuscito, purtroppo.

Ad aggravare le cose, poi, un legislatore disattento, nell'emanare il Dpr 328/2001, ha sfilacciato ancora di più quel binomio, privando del necessario collegamento il rinnovato sistema universitario del 3+2 con quello delle professioni. Parallelamente, è venuto meno anche il tradizionale canale formativo rilasciato dalla scuola secondaria superiore, che con la riforma voluta dall'ex-ministro Gelmini, è andato sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata per il tecnico di primo livello.

Al di là della complessità che questo crea all'interno dell'uni-

verso professionale, dove al momento coesistono livelli formativi e specializzazioni professionali estremamente diversificati, vi è da sottolineare che nessuno dei titoli formativi appare idoneo a soddisfare le esigenze di competenze che provengono dal mercato.

La dimostrazione che ci sia qualcosa che non funziona nell'attuale sistema, l'ha fornita il dipartimento delle politiche comunitarie che, nel redigere il piano nazionale di riforma delle professioni, appena inviato a Bruxelles, ha individuato tra le uniche priorità quella di mettere mano alla formazione dei periti industriali e degli ingegneri, prevedendo la corrispondenza dei due livelli professionali a due livelli formativi.

Dunque un nuovo percorso anche per rispondere alle richieste di un mercato che, negli ultimi anni, ha visto moltiplicare i soggetti che erogano i servizi professionali, specie nell'area tecnica, e crescere la concorrenzialità interna.

Ma il nuovo percorso potrebbe nello stesso tempo contribuire a una più immediata identificazione del profilo professionale del tecnico di primo livello, oggi resa complessa oltre che dalla varietà degli ambiti di competenza dei professionisti, proprio dall'estrema articolazione dei percorsi di accesso alla professione.

Alle volte la sintesi del cambiamento va ricercata nella presa di coscienza dell'esistenza di un interesse comune all'intero sistema paese. E questo interesse ormai è evidente: università, governo, politica, professionisti insieme, forse per la prima volta davvero, verso lo stesso obiettivo.

E in questo scenario la nostra funzione di categoria diventa dunque quella di saper comprendere lo scenario nel quale operiamo, essere riferimento per i nostri interlocutori e diventare un ingranaggio fondamentale del cambiamento. Perché in gioco non c'è la scelta dei periti industriali o il suo Congresso, in gioco c'è il futuro del paese.

presidente Consiglio nazionale periti industriali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Balestra, ingegnere automobilistico svizzero e vicepresidente della Ceegis

# Stop alla prassi di perizie libere

## Solo professionisti competenti per la ricostruzione dinamica

**C**inque secondi per produrre un incidente stradale e anche più di 200 ore per ricostruirlo. Tra rilievi, calcoli e analisi del pre e post-crash si può affermare che la ricostruzione dinamica di un sinistro sia una vera scienza. «Per questo», ha spiegato Mauro Balestra ingegnere automobilistico svizzero e vicepresidente della Ceegis, «è necessario che di questa scienza ingegneristica si occupino solo soggetti competenti e preparati come i professionisti di area meccanica delle professioni regolamentate quali i periti industriali e gli ingegneri».

**Domanda. In materia di incidenti stradali e della loro ricostruzione continua a esserci un approccio ancora superficiale, come far capire che anche un incidente stradale merita rilievi accurati al pari della scena di un crimine?**

**Risposta.** La strada di un incidente è sempre la scena di un crimine, specie

se ci sono vittime e responsabilità penali in gioco. Per produrlo bastano 5 secondi ma per ricostruirlo scientificamente possono servire molte ore e, quanto non rilevato nelle immediatezze del fatto, può pregiudicarne l'accertamento peritale dei fatti. Ogni incidente si produce nell'ultimo istante in cui poteva essere evitato, quindi necessita di accertamenti a monte, per ricostruire anche le fasi che lo hanno preceduto.

**D. Qual è l'obiettivo che si pone la ricostruzione di un incidente stradale?**

**R.** Innanzitutto chiarire le cause del sinistro, in secondo luogo accertarne le colpe e infine esaminare se i comportamenti del conducente siano conformi al diritto. Vale la pena ricordare che dalla ricostruzione dipende non solo la responsabilità di chi ha causato l'incidente, con conseguenze di rilevanza penale, ma anche il successivo coinvolgimento risarcitorio. Il danno non sempre deriva da una condotta più o meno incauta del guidatore,

a volte va ricercato in motivi puramente tecnici come un guasto meccanico o una carenza dell'infrastruttura stradale, fatti questi che solo un professionista competente sa accertare.

**D. In pratica parliamo di una vera scienza?**

**R.** Sì, perché l'attività ricostruttiva implica, oltre alla conoscenza specifica di materie come la meccanica, la dinamica e la fisica la conoscenza approfondita dei mezzi di trasporto coinvolti, delle infrastrutture e cognizioni almeno di base in psicologia del traffico e biomeccanica. Di conseguenza per legge professionale, questo compito dovrebbe competere esclusivamente agli iscritti agli albi di perito industriale e di ingegnere in area meccanica che, per curriculum scolastico e formativo generale si siano veramente specializzati in questa ambito.

**D. Esiste una riserva di legge sulla materia?**

**R.** La riserva legale sulla competenza professionale di ingegneri e periti industriali va ricostruita alla luce del-

le norme professionali e di quelle relative all'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Queste restano fonti legali per stabilire chi è in grado di occuparsi della materia, come del resto conferma la stessa Suprema corte di cassazione.

**D. La legge sull'omicidio stradale all'inizio del suo iter identificava nei periti industriali e negli ingegneri gli unici soggetti idonei ad occuparsi della materia, ma poi si è deciso di stralciare questo passaggio. Un'occasione persa per fare chiarezza?**

**R.** Purtroppo sì, e si sarebbe potuto essere ancora molto più selettivi nell'interesse comune e della sicurezza stradale in generale. Ma fino a quando i consulenti tecnici di ufficio, per «decreto legge» continuano ad essere pagati meno dei raccoglitori di arance e di zucchine che lavorano in nero, in Italia sarà difficile che la magistratura possa pretendere periti più qualificati e fare vera giustizia. Il punto è che non si con-

sidera che il chiarimento di un incidente è un dovere sociale fondamentale non solo quando ci sono delle vittime, ma anche con dei feriti che magari rimarranno invalidi a vita. Di tutto questo ci si dimentica troppo spesso.

**D. C'è una soluzione a tutto questo?**

**R.** È necessario pensare da una parte all'iter formativo per le nuove leve di questa scienza e dall'altra ad una formazione di aggiornamento specialistico continuo sempre migliore: questo sarà possibile solo ispirandosi alle scuole estere, in particolare a quella europea (Germania, Austria e Svizzera) e a quella americana.



Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
[www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) - [www.epi.it](http://www.epi.it)

L'analisi di Valerio Bignami, presidente dell'Epipi in occasione del ventennale degli enti

## Casse, parola d'ordine cooperazione

**U**n ventennale, quello che ricorda l'istituzione degli Enti previdenziali privati e privatizzati di cosiddetta «nuova generazione» (grazie al Decreto legislativo 103 del 1996), che più che «celebrativo», è opportuno sia «di analisi, di riflessione» e, soprattutto, di «proposta», giacché le Casse accomunate dal medesimo meccanismo di calcolo della pensione sin dalla nascita (contributivo) sono pronte a dire la loro, insieme, nel corso di un ventaglio di «manifestazioni che, nel 2016, si svolgeranno su tutto il territorio nazionale». A delineare il solco su come verrà affrontata la ricorrenza è il presidente dell'Epipi (l'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati), Valerio Bignami, che senza rivelare dettagli sulle iniziative e sulle richieste che verranno sottoposte alle Istituzioni. «Non posso anticipare nulla, perché tradirei il senso di unitarietà che lega noi e le altre Casse, e che ritengo assolutamente virtuoso», tiene a precisare, dichiara che si è in presenza di un «importante appuntamento», che dà l'opportunità di «tracciare un bilancio» e, in particolare, di far risaltare quanto debba essere modificato per «costruire un sistema previdenziale sostenibile per chi svolge la libera professione e, nel contempo, adeguato per una serena vita nel periodo di quiescenza».

La parola chiave per definire l'azione comune degli «Enti 103» è, dunque, cooperazione: quel che si sta approntando, prosegue il numero uno dell'Epipi, avviene nel segno di «una

grande maturità ed autorevolezza», che dimostrano la capacità degli Istituti pensionistici privati di aggregarsi, realizzando eventi orientati al «rafforzamento dell'intero complesso, mantenendo, comunque, le proprie peculiarità», poiché rappresentano «storie, sensibilità e funzioni diverse delle diverse categorie di iscritti. Questa», sottolinea, è «una ricchezza, non soltanto per il mondo professionale», bensì per tutto il sistema, avendo ben chiaro che «conoscere, saper interpretare i bisogni, le aspettative ed i desideri dei propri aderenti è fondamentale per progettare ed attuare quel welfare integrato e sostitutivo del pubblico, che lo stato non è più in grado di garantire». Bignami si sofferma, poi, sui costanti «richiami alle necessità di accorpamenti e fusioni», giudicandoli «una minaccia alla nostra autonomia», che cela «un falso problema di razionalizzazione della spesa e dei costi. Quando si parla di welfare, non si può prescindere da un aspetto riconducibile «all'anima» della professione che una determinata categoria esercita, all'essenza dell'essere un professionista con sensibilità e responsabilità tali che possono contribuire tangibilmente alla crescita del benessere della società tutta», chiarisce il vertice dell'Epipi. Pertanto, «morticare e ridurre questa componente significa omologare un sistema che non potrà



Valerio Bignami, presidente Epipi

altro che assumere delle connotazioni asettiche e prive di quello spirito che è necessario ad alimentare qualsiasi organismo di rappresentanza sociale. Ciò non significa», argomenta ancora, che non sia necessario praticare la strada dell'aggregazione, della messa a fattor comune di servizi e funzioni, tuttavia «questi sono aspetti tecnici e funzionali all'organizzazione che già vengono virtuosamente praticati» nella galassia della previdenza privata e privatizzata. Dimostrazione ne è che ora «tutte le Casse, venute alla luce mediante il decreto legislativo 103/1996, stanno mettendo assieme le proprie risorse per giungere alla

formulazione di una proposta unica, organica e realistica di modifica dell'impianto che attualmente regola il funzionamento degli Enti basati sul computo delle pensioni attraverso il metodo contributivo puro». A giudizio del presidente si è, quindi, in presenza di un segnale «forte ed autorevole che credo costituisca un punto di partenza per rivendicare da un lato le nostre legittime richieste di modifica del sistema» e, dall'altro, per dar prova del «grande senso di responsabilità che Casse come quella dei periti industriali hanno assunto e assumeranno sempre di più» d'ora in avanti. Bignami non si «sbottona» sulle iniziative che contrassegneranno il ventennale dalla nascita degli Enti pensionistici «giovani». Però, rivela che «prossimamente, tutti pubblicamente annunceranno il proprio manifesto» e renderanno noti gli appuntamenti che si svolgeranno durante l'intero 2016. Si tratterà, perciò di portare a conoscenza delle Istituzioni e della pubblica opinione le istanze di una fetta del mondo previdenziale che vede protagonisti migliaia e migliaia di professionisti contribuenti. E sarà pure il modo per lanciare la sfida «innanzitutto a noi stessi, al nostro senso di responsabilità e al servizio che, abbiamo l'ardire di pensare, offriamo alla categoria che rappresentiamo, ma soprattutto all'intero paese. Da più parti viene invocata la necessità di un nuovo Rinascimento. Ebbene», chiosa Bignami, «posso fin d'ora assicurare che le Casse dei liberi professionisti preparati e responsabili ci sono. E ci saranno».

# Scuola24

Stampa articolo

Chiudi

13/05/2016

## Via alle lauree professionalizzanti, si parte con i periti industriali

di Benedetta Merisi

Periti industriali solo con la laurea. Dal 2021, infatti, l'accesso all'albo di categoria sarà possibile solo dopo aver conseguito una laurea triennale tra quelle contenute nelle attuali norme sull'accesso alla professione (Dpr 328/01). Con una clausola di salvaguardia per i diplomati che, per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, potranno godere di una norma transitoria che gli consentirà comunque l'accesso all'albo, dopo diciotto mesi di praticantato.

Il principio è contenuto in un emendamento presentato dalla relatrice al decreto sulla scuola e sulla ricerca Francesca Puglisi (Pd) approvato ieri dall'Assemblea di Palazzo Madama, sui cui il Governo aveva posto la fiducia, e che martedì inizierà la discussione alla Camera per la conversione definitiva entro il 28 maggio.

### Cosa prevede la norma

L'emendamento interviene in maniera diretta e, senza ulteriori deleghe, modifica la legge 17/90, che regola gli esami di stato per l'esercizio alla professione di perito industriale e le relative condizioni di accesso, prevedendo che "il titolo di perito industriale spetti a coloro che siano in possesso della laurea" secondo le norme vigenti e cioè il Dpr 328/01, quel provvedimento cioè che dopo l'entrata in vigore del 3+2 ha modificato le regole per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove per l'esercizio di alcune professioni.

Quindi non più il diploma della scuola tecnica secondaria superiore, che resta, invece, ancora il titolo valido per la professione di geometra e di perito agrario, ma solo lauree triennali relative a tredici diverse classi di laurea. Quindi il futuro professionista tecnico potrà provenire dal disegno industriale (L-4), o da scienze dell'architettura (L-17), da scienze e tecnologiche chimiche, fisiche e geologiche (L-27, L-30, L-34) o da una delle lauree in ingegneria (civile e ambientale, dell'informazione e industriale, L-7,L-8,L-9), ma anche, tra le altre, da scienze e tecnologie agrarie e forestali, agroalimentari (L-25, L-26). E, dopo aver concluso un periodo di praticantato di sei mesi, e non più di diciotto come previsto per i diplomati, potrà iscriversi in una delle 26 specializzazioni attualmente esistenti all'intero dell'albo.

### «Primo tassello»

«Questo primo tassello» ha dichiarato il presidente dei periti industriali Giampiero Giovannetti, «segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per elevare il titolo di studio. La formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, infatti, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee. Finalmente possiamo affermare che il Parlamento ha reso

73/126

coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche che prevede per l'esercizio di una professione "il possesso di un titolo accademico, corrispondente al VI livello Eqf". A partire da qui lavoreremo per costruire una laurea professionalizzante a misura di professione».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved

## Periti industriali solo con la laurea

Ok Senato, obbligo dal 2021 titolo triennale per accesso ad albo

Redazione ANSA ROMA 12 Maggio 2016 17:42

Scrivi alla redazione Stampa



© ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Con l'approvazione di oggi, nell'Aula di Palazzo Madama, della norma che "sancisce l'obbligo dal 2021 di una laurea triennale per l'accesso all'albo dei periti industriali, prevedendo, nello stesso tempo, un periodo transitorio di cinque anni per i diplomati", il Legislatore ha "voluto riconoscere che il perito industriale resta a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo". Questo il commento del presidente del Consiglio nazionale della categoria, Giampiero Giovannetti, sul via libera all'emendamento, a firma del relatore Francesca Puglisi (Pd), contenuto nel Decreto scuola e ora atteso alla Camera. E', spiega, "un passaggio importante per i professionisti che, da anni, si battono per elevare il proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee". In possesso della laurea triennale, va avanti, "il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo. Ora, confidiamo nell'ultimo passaggio alla Camera, dove ci attendiamo la stessa sensibilità dei senatori. In gioco - chiude Giovannetti - non c'è l'interesse dei periti industriali, ma del Paese e della sua necessità di avere, e quindi di formare, professionisti competitivi, autonomi e liberi". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

PROFESSIONE

## Periti industriali: obbligo di laurea triennale per l'accesso all'Albo

13/05/2016



*"Oggi l'Aula di Palazzo Madama ha approvato una norma che sancisce l'obbligo dal 2021 di una laurea triennale per l'accesso all'albo dei periti industriali, prevedendo, nello stesso tempo, un periodo transitorio di cinque anni per i diplomati. E così che il legislatore italiano ha voluto riconoscere che il perito industriale resta a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo".*

Questo il commento a caldo del Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali **Giampiero Giovannetti** in merito all'approvazione dell'emendamento, a firma del relatore **Francesca Puglisi**, contenuto nel decreto scuola e ora atteso alla Camera.

*"Questo primo tassello - **afferma Giovannetti** - segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per elevare il proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee".*

*"Finalmente - **continua il numero uno dei periti industriali** - possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche, assecondando anche quanto stabilito dal "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf", approvato in Conferenza*

*Stato/Regioni il 20/12/12", che prevede per l'esercizio di una professione "il possesso di un titolo accademico", corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05)".*

*"Solo con una laurea triennale - **conferma Giovannetti** - quindi il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e solo così potrà mantenere quell'autonomia e quella capacità di progettare, cuore della professione intellettuale. Tutto facendo salve naturalmente tutte le competenze degli attuali iscritti. Si tratta solo di un punto di inizio, il prossimo passaggio che attende adesso la categoria è la creazione di un percorso triennale professionalizzante costruito a misura di professione su siamo impegnati da mesi. Nell'emendamento non si fa alcun riferimento ai percorsi equivalenti, ma questo non significa che il Consiglio nazionale li ha esclusi, ne valuteremo l'efficacia qualora si presenterà una concreta ipotesi di formazione riconosciuta al pari di una laurea triennale. Ora confidiamo nell'ultimo passaggio alla Camera dove ci attendiamo la stessa sensibilità avuta dai senatori di Palazzo Madama. In gioco non c'è l'interesse dei periti industriali, ma del Paese e della sua necessità di avere, e quindi di formare, professionisti competitivi, autonomi e liberi".*

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

## Periti industriali: dal 2021 per iscriversi all'albo sarà necessaria la laurea

di Alessandra Marra 16/05/2016

**Ok del Senato al Decreto Scuola che non permetterà più ai diplomati degli istituti tecnici l'esercizio della professione**



16/05/2016 – Dal 2021 per accedere all'albo dei periti industriali sarà necessaria la laurea triennale.

A stabilirlo un emendamento del **disegno di legge** sulla funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (di conversione del **DL 42/2016**), approvato il 12 maggio scorso dal Senato e che ora deve ricevere il via libera dalla Camera.

### **Periti industriali: solo con la laurea triennale**

Il provvedimento introduce disposizioni in materia di ordinamento professionale stabilendo che il titolo di perito industriale spetterà **non più ai diplomati degli istituti tecnici** bensì a coloro che siano in possesso della laurea, almeno triennale.

L'obbligo scatterà dal 2021; sarà infatti previsto un **periodo transitorio di cinque anni** per i diplomati.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Giampiero Giovannetti, in questo modo il perito industriale potrà rimanere a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo, assecondando anche quanto stabilito dal “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf”, approvato in Conferenza Stato/Regioni il 20/12/12, che prevede per **l’esercizio di una professione “il possesso di un titolo accademico”**, corrispondente, norme alla mano, al VI livello.

### **Periti industriali: il commento del Presidente Giovannetti**

“Questo primo tassello segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per **elevare il proprio titolo di studio**, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee” ha dichiarato il Presidente Giampiero Giovannetti.

“Solo con una laurea triennale quindi il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e solo così potrà **mantenere quell’autonomia e quella capacità di progettare**, cuore della professione intellettuale. In gioco non c’è l’interesse dei periti industriali, ma del Paese e della sua necessità di avere, e quindi di formare, professionisti competitivi, autonomi e liberi. Tutto facendo salve naturalmente le competenze degli attuali iscritti”.

“Si tratta solo di un punto di inizio, il prossimo passaggio che attende adesso la categoria è la **creazione di un percorso triennale professionalizzante** costruito a misura di professione su siamo impegnati da mesi. Nell’emendamento non si fa alcun riferimento ai percorsi equivalenti, ma questo non significa che il Consiglio nazionale li ha esclusi, ne valuteremo l’efficacia qualora si presenterà una concreta ipotesi di formazione riconosciuta al pari di una laurea triennale” ha concluso il Presidente dei Periti industriali.

© *Riproduzione riservata*

## Periti industriali, dal 2021 laurea triennale per l'accesso all'albo

Domenica, 15 maggio 2016

ildenaro.it

Pubblicato in Professioni



“L’aula di Palazzo Madama ha approvato una norma che sancisce l’obbligo dal 2021 di una laurea triennale per l’accesso all’albo dei periti industriali, prevedendo, nello stesso tempo, un periodo transitorio di cinque anni per i diplomati. E così che il legislatore italiano ha voluto riconoscere che il perito industriale resta a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo”. Così il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Giampiero Giovannetti, commenta l’approvazione dell’emendamento contenuto nel decreto scuola e ora atteso alla Camera.

“Questo primo tassello -spiega- segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per elevare il proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee”.

“Finalmente -sottolinea- possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche, assecondando anche quanto stabilito dal ‘Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf’, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 20/12/12’, che prevede per l’esercizio di una professione ‘il possesso di un titolo accademico’, corrispondente, norme alla mano, al VI livello”.

Solo con una laurea triennale, quindi, “il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e solo così potrà mantenere quell’autonomia e quella capacità di progettare, cuore della professione intellettuale. Tutto facendo salve naturalmente tutte le competenze degli attuali iscritti”.

“Si tratta solo di un punto di inizio -continua- il prossimo passaggio che attende adesso la categoria è la creazione di un percorso triennale professionalizzante costruito a misura di professione su siamo impegnati da mesi. Nell’emendamento non si fa alcun riferimento ai percorsi equivalenti, ma questo non significa che il Consiglio nazionale li ha esclusi, ne valuteremo l’efficacia qualora si presenterà una concreta ipotesi di formazione riconosciuta al pari di una laurea triennale”.

“Ora -rimarca Giampiero Giovannetti- confidiamo nell’ultimo passaggio alla Camera dove ci attendiamo la stessa sensibilità avuta dai senatori di Palazzo Madama. In gioco non c’è l’interesse dei periti industriali, ma del Paese e della sua necessità di avere, e quindi di formare, professionisti competitivi, autonomi e liberi”.

## Periti Industriali, dal 2021 servirà la laurea triennale per iscriversi all'Albo

Sabato, 14 Maggio 2016 19:30

Scritto da Bernardo Diaz

**Lo prevede un emendamento contenuto nella decreto legge sulla scuola. Resterà però una fase di transizione di cinque anni.**

All'abo dei periti industriali si potrà accedere solo con una laurea triennale. A partire dal 2021. Lo prevede un emendamento approvato con il decreto legge sulla scuola (DI 42/2016) dall'Aula di Palazzo Madama questa settimana. Ci sarà tuttavia un periodo transitorio di cinque anni per i diplomati per iscriversi all'Albo. Nello specifico il **titolo di perito industriale** spetterà non più "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico **diploma** secondo gli ordinamenti scolastici", bensì "a coloro che siano in **possesso della laurea** prevista dall'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328"; in base alla disposizione citata agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la **laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi**. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

La norma prevede poi un periodo di transizione di cinque anni durante il quale conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione **anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente**.

"Questo primo tassello -spiega Giampiero Giovannetti, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati - segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per elevare il proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee". "Finalmente -sottolinea- possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche, assecondando anche quanto stabilito dal 'Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf', approvato in Conferenza Stato-Regioni il 20/12/12', che prevede per l'esercizio di una professione 'il possesso di un titolo accademico', corrispondente, norme alla mano, al VI livello". Solo con una **laurea triennale**, quindi, "il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e solo così potrà mantenere quell'autonomia e quella capacità di progettare, cuore della professione intellettuale. Tutto facendo salve naturalmente tutte le competenze degli attuali iscritti".

"Si tratta solo di un punto di inizio -continua- il prossimo passaggio che attende adesso la categoria è la creazione di un percorso triennale professionalizzante costruito a misura di professione su siamo impegnati da mesi. Nell'emendamento non si fa alcun riferimento ai percorsi equivalenti, ma questo non significa che il Consiglio nazionale li ha esclusi, ne valuteremo l'efficacia qualora si presenterà una concreta ipotesi di formazione riconosciuta al pari di una laurea triennale".



HOME

CORSI

BLOG

E-BOOK

VIDEO

FOTO

VIGNETTE

SONDAGGI

Politica scolastica | Attualità | Personale | Precariato | Alunni | I lettori ci scrivono | Interviste | Pubblici proclami | ARCHIVIO

 TUTTO SUL **CONCORSO A CATTEDRA**

 TUTTO SULLA **MOBILITA' 2016**



Università e Afam

## Laurea triennale per l'accesso all'albo dei Periti industriali

Pasquale Almirante Sabato, 14 Maggio 2016

Like Share 0 Tweet G+1



"L'aula di Palazzo Madama ha approvato una norma che sancisce l'obbligo dal 2021 di una laurea triennale per l'accesso all'albo dei periti industriali, prevedendo, nello stesso tempo, un periodo transitorio di cinque anni per i diplomati. E così che il legislatore italiano ha voluto riconoscere che il perito industriale resta a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo". Così il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Giampiero Giovannetti, commenta l'approvazione dell'emendamento contenuto nel decreto scuola e ora atteso alla Camera.

"Questo primo tassello -spiega- segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per elevare il proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee".



UTILIZZA IL BONUS DEL MIUR  
PER I CORSI DELLA TECNICA


"Finalmente -sottolinea- possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche, assecondando anche quanto stabilito dal 'Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf', approvato in Conferenza Stato-Regioni il 20/12/12', che prevede per l'esercizio di una professione 'il possesso di un titolo accademico', corrispondente, norme alla mano, al VI livello".

Solo con una laurea triennale, quindi, "il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e solo così potrà mantenere

quell'autonomia e quella capacità di progettare, cuore della professione intellettuale. Tutto facendo salve naturalmente tutte le competenze degli attuali iscritti".

"Si tratta solo di un punto di inizio -continua- il prossimo passaggio che attende adesso la categoria è la creazione di un percorso triennale professionalizzante costruito a misura di professione su siamo impegnati da mesi. Nell'emendamento non si fa alcun riferimento ai percorsi equivalenti, ma questo non significa che il Consiglio nazionale li ha esclusi, ne valuteremo l'efficacia qualora si presenterà una concreta ipotesi di formazione riconosciuta al pari di una laurea triennale".

"Ora -rimarca Giampiero Giovannetti- confidiamo nell'ultimo passaggio alla Camera dove ci attendiamo la stessa sensibilità avuta dai senatori di Palazzo Madama. In gioco non c'è l'interesse dei periti industriali, ma del Paese e della sua necessità di avere, e quindi di formare, professionisti competitivi, autonomi e liberi".



13 maggio 2016, 08:30

## Albo Periti industriali, per accedere sarà obbligatoria la laurea triennale

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato una norma che sancisce l'obbligo dal 2021 di una laurea triennale per l'accesso all' albo Periti Industriali. Previsto un periodo transitorio di cinque anni [...]

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato una norma che sancisce l'obbligo dal 2021 di una **laurea triennale per l'accesso all' albo Periti Industriali**. Previsto un periodo transitorio di cinque anni per i diplomati. Ora serve il passaggio alla Camera.

È molto contento il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali Giampiero Giovannetti che ha dichiarato: "E così che il legislatore italiano ha voluto riconoscere che il perito industriale resta a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo"

L'emendamento in questione è a firma del relatore Francesca Puglisi ed è contenuto nel Decreto Scuola, ora atteso alla Camera.

"Questo primo tassello – afferma Giovannetti – segna un passaggio importante per la categoria che da anni si batte per elevare il proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee".

Laurea per l' Albo Periti Industriali: finalmente

**Il Parlamento ha così reso l'ordine professionale dei Periti Industriali coerente al quadro europeo** delle qualifiche e al "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf", che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico corrispondente al VI livello (lettera D direttiva 35/05).

Solo con una laurea triennale il Perito Industriale italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e potrà mantenere autonomia all'atto del progetto.

**Ma la categoria dei Periti industriali non è sazia.** Il prossimo passaggio (che i Periti industriali si aspettano e che stanno costruendo da mesi) è la creazione di un percorso triennale professionalizzante costruito a misura.

"Ora confidiamo nell'ultimo passaggio alla Camera dove ci attendiamo la stessa sensibilità avuta dai senatori di Palazzo Madama". Conclude Giovannetti, Presidente dei Periti Industriali.

- SassiLive - <http://www.sassilive.it> -

## Officine dello sviluppo, convegno a Casa Cava su terziario professionalizzante con il Comune di Matera e i periti industriali

Posted By *Redazione* On 14 maggio 2016 @ 15:23 In Istituzioni | [No Comments](#)

---



Sinergia fra Istituti tecnici, Università, Regione, istituzioni e Ordini professionali. E' questo uno degli elementi su cui è necessario impegnarsi per poter consentire alle future generazioni di puntare su professioni tecniche che continuo sulla necessaria qualità formativa e su un contesto territoriale che scoraggi l'emigrazione.

Il convegno sui nuovi scenari di sviluppo del terziario professionalizzante che si è svolto oggi a Casa Cava, promosso dai Collegi dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati di Matera, Bari, Brinsidi, Foggia, Lecce e Taranto e che rientra nell'ambito dei lavori delle Officine dello Sviluppo volute dal Comune in vista del Piano Strategico, ha messo a nudo vizi e virtù di percorsi di studio e professionali che hanno ancora bisogno di puntare su alcuni aspetti per trasformarsi in reale opportunità.

Sui cambiamenti e sullo sviluppo attualmente in atto si è soffermata, in apertura dei lavori, Mariafranca Spagnoletti, presidente del Collegio territoriale di Bari e Bat che ha aggiunto che le trasformazioni che riguardano il settore pubblico e le imprese devono tenere conto del capitale professionale che si sviluppa negli istituti tecnici e va sostenuto. Per Corrado Urgo, presidente del Collegio di Matera tema centrale resta quello del lavoro e dei giovani. Il sistema delle imprese, ha aggiunto, deve aiutare la formazione di futuri tecnici e lavoratori così come l'Università, il Ministero e gli Istituti tecnici che devono operare insieme. La domanda fondamentale oggi è ancora relativa al lavoro su cui bisogna puntare e sul ruolo che devono svolgere le imprese. Un interrogativo su cui si è sviluppata, poi, gran parte del dibattito e che ha condotto ad un finale, sintetico, bilancio tracciato in chiusura da Urgo e che sottolinea l'importanza di puntare sui percorsi professionalizzanti e sulla sinergia fra enti e ordini.

L'assessore alla Pianificazione Strategica e all'Innovazione Giovanni Schiuma, ha sottolineato che non si può prescindere dalla formazione professionalizzante. "Non c'è modello produttivo senza competenze – ha proseguito – e per questo le città devono essere sempre più luoghi di produzione, vere e proprie officine che conducono ad uno sviluppo sostenibile perché il modello attuale non garantisce posti di lavoro". E sulla realtà universitaria, ha aggiunto: "Registriamo 70 mila immatricolati in meno (al sud il calo è stato pari al 30%) e sul fronte occupazionale 17% dei laureati non trova lavoro, percentuale che si alza fino al 36% nel caso dei diplomati. Mondo della formazione, imprese e istituzioni devono mettere a punto un vero e proprio hub che lavori su beni culturali, turismo e manifatturiero. Il tasso di disoccupazione, d'altronde, la dice lunga: per i

85/126

diplomati dal 17,9% del 2008 si è passati al 36,4% del 2015. I laureati hanno visto i dati sull'occupazione passare dal 9,4% di disoccupati del 2008 al 17,2%. L'Italia, insomma, fa meglio solo della Turchia. Matera, dunque, deve costruire un'alleanza per la formazione professionizzante che passa dalla costruzione di una rete fra istituti superiori, università, imprese e istituzioni".

Ester Dini, del Centro Studi Opificium del Cnpi ha tracciato una vera e propria mappa che dati alla mano, parla chiaro: "Il tema annoso – ha detto – si muove attorno alla formazione tecnica di tipo terziario e ad un sistema universitario che non si è adeguato alle esigenze del Paese. Manca infatti un percorso terziario professionalizzante – ha aggiunto – L'Agenzia europea del Lavoro dice che entro il 2025 verranno richieste 2 milioni di figure tecniche di cui il 30% dovranno avere competenze di tipo ingegneristico e per questo serve una formazione di tipo terziario". Illustrando buone pratiche già messe in atto con successo in Francia, Germania e Svizzera, Ester Dini ha poi sottolineato alcuni aspetti relativi alla situazione italiana che deve ancora, però, migliorare le proprie prestazioni.

Secondo Lorenzo Bendinelli, presidente del Collegio dei Periti Industriali di Trento, era fondamentale che il dna del perito industriale non venisse snaturato e, per questo, nella realtà trentina si è guardato all'esempio tedesco e, da lì, la Provincia autonoma di Trento ha messo a punto "Progettiamo il futuro", un percorso professionalizzante alternativo a quello accademico che ha unito Istituto Tecnico, Università e Collegio dei Periti industriali. Il percorso biennale punta sulla mecatronica e prevede 63 crediti e, la vera novità, un 'master' che si aggiunge al VI Eqf.

Sergio Molinari, consigliere Nazionale del Collegio periti industriali si è soffermato sulla necessità di procedere con la riforma in un Paese come il nostro, che sta cambiando, coniugando l'Ordine con un nuovo sistema formativo. "L'Ordine – ha detto – è indispensabile per chi vuole sviluppare un'attività". Oggi, ha aggiunto, serve una formazione scientifica adeguata e un contatto diretto con la realtà.

Angelo Dell'Oso, Consigliere nazionale del Collegio Periti Industriali ha fatto riferimento all'emendamento alla legge di accesso alla professione puntando, in particolare, sullo sviluppo futuro della professione che non può più basarsi sulla laurea e sul diploma di primo livello.

Sulla realtà che sono chiamate ad affrontare le scuole e in particolare gli Istituti tecnici si è soffermato il presidente dell'Istituto "G.B. Pentasuglia", Antonio Epifania che ha partecipato ai lavori del convegno con alcuni studenti. "Ogni giorno devo dare risposte a 1137 famiglie che mi affidano i loro ragazzi e ai quali devono assicurare un futuro – ha esordito – I periti industriali sono una risorsa da valorizzare – ha aggiunto, illustrando il percorso che gli istituti tecnici hanno affrontato negli anni, attraverso le varie riforme, fino a giungere ai giorni nostri. Resta fondamentale, però, ha proseguito, la necessità di garantire ai ragazzi la possibilità di non lasciare i proprio territori, evitando di recarsi a studiare in altre città dove poi rimarrebbero.

Nella seconda parte dell'incontro, Giuseppe Romaniello, Commissario dell'agenzia regionale Apofil è intervenuto a nome della Regione Basilicata annunciando che l'ente sta lavorando ad un sistema di formazione integrato. La parola chiave, ha detto, resta transizione: "Non

più sistemi che leggono i fabbisogni, ma il cittadino al centro del sistema. L'apprendimento permanente, d'altronde, è figlio della transizione”.

Il prof. Bartolomeo Dichio, docente del Dipartimento dell'Università di Basilicata Dicem, ha portato i saluti del Magnifico Rettore Aurelia Sole e aggiunto che bisogna puntare su formazione e ricerca pur in un momento storico come questo in cui le risorse si riducono. Lo sviluppo tecnologico, ha proseguito, è un vero e proprio ascensore sociale

Descrivendo il mondo delle imprese, il Presidente designato di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso ha proseguito: “Le imprese stanno vivendo un momento di crisi che non è solo manifatturiera o finanziaria, ma anche occupazionale. Non riusciamo ad intercettare le imprese e a volte dobbiamo individuare competenze al di fuori del territorio. Gli imprenditori – ha proseguito – devono acquisire ancora cultura d'impresa con il progetto al centro della loro attenzione come abbiamo fatto ad esempio con un progetto portato a termine con l'Istituto “Isabella Morra” o con Federemeccanica.

Nelle parole del Presidente Nazionale del Collegio dei Periti industriali, Giampiero Giovannetti, infine, uno sguardo a 360 gradi sugli interventi che si sono susseguiti ma soprattutto sul lavoro necessario da attuare con gli istituti tecnici per il percorso professionalizzante tenendo in considerazione le esigenze dei giovani, professionisti del futuro, ma anche quelle delle migliaia di professionisti impegnati da tempo e ai quali è necessario garantire un panorama di qualità e in grado di garantire opportunità.



---

Article printed from SassiLive: <http://www.sassilive.it>

URL to article: <http://www.sassilive.it/cronaca/istituzioni-cronaca/officine-dello-sviluppo-convegno-a-casa-cava-su-terziario-professionalizzante-con-il-comune-di-matera-e-i-periti-industriali/>

Copyright © 2011 SassiLive -. All rights reserved. Testata giornalistica con sede a Matera, registrata al Tribunale di Matera n.5/2007 del registro della stampa

- trmtv - <http://www.trmtv.it/home> -

## Il terziario professionalizzante nel piano strategico della città dei Sassi

Posted By *Francesco Giusto* On 14 maggio 2016 @ 16:29 In Attualità,Politica | [No Comments](#)



Di nuovi scenari di sviluppo, attraverso la formazione professionalizzante, si è parlato nell'ambito di un convegno tenutosi a Matera e organizzato da diversi collegi dei periti industriali della Puglia e della Basilicata. Nuove frontiere, quelle citate, traguardabili solamente – è emerso dal convegno – con un patto tra mondo della formazione, mondo dell'impresa e con il sostegno delle istituzioni. In questa direzione anche il pensiero del vice Sindaco del

Comune di Matera, Giovanni Schiuma; "il piano strategico del Comune – ha detto – la visione del futuro della città dei Sassi passa anche per il tramite di nuovi percorsi scolastici che guardano in maniera concreta alla formazione di mestieri spendibili sul mercato. Il mio auspicio – ha affermato ancora – è che nella città si vada a costituire un Istituto Tecnico superiore; si tratta della formazione terziaria professionalizzante, una alternativa all'Università per coloro che si diplomano ed è una alternativa che consente così come i dati statistici confermano di lavorare da subito; l'85% per cento degli studenti iscritti trova immediatamente occupazione". "Con un istituto di questo tipo – ha sottolineato Antonio Epifania Preside del IIS Pentasuglia – si può mettere su una preparazione molto specializzata e mirata dei nostri tecnici. Scuola e azienda si devono mettere insieme, analizzare il territorio e dopodichè devono redigere un percorso formativo ad hoc" "In Italia – ha precisato Ester Dini del Centro studi OPIFICIUM CNPI – questo scenario viene bloccato da interessi diffusi e da un ritardo anche a capire qual è il ruolo della formazione tecnica. Resta il fatto che si è proprio sentito negli anni l'esigenza di sviluppare dei percorsi terziari più professionalizzanti. Prima fundamentalmente bastava il percorso secondario in quanto gli istituti tecnici svolgevano bene il loro ruolo".

Condividi

Tweet

Mi piace

Condividi

0

G+1

0

Pin it

Email



11 CRONACA v ATTUALITÀ v POLITICA v CULTURA v TURISMO v SPORT v EVENTI v ANNUNCI v



Attualità Basilicata MicroPost

## Matera: I Periti Industriali e il Comune, tracciano stato dell'arte e potenzialità da sviluppare

15/05/2016 A OltreGiorno 0 Comment #ITIS, #Periti, Matera

Sinergia fra Istituti tecnici, Università, Regione, istituzioni e Ordini professionali. E questo uno degli elementi su cui è necessario impegnarsi per poter consentire alle future generazioni di puntare su professioni tecniche che contino sulla necessaria qualità formativa e su un contesto territoriale che scoraggi l'emigrazione.

0 0

Il convegno sui nuovi scenari di sviluppo del terziario professionalizzante che si è svolto oggi a Casa

Comune in vista del Piano Strategico, ha messo a nudo vizi e virtù di percorsi di studio e professionali che hanno ancora bisogno di puntare su alcuni aspetti per trasformarsi in reale opportunità.

Sui cambiamenti e sullo sviluppo attualmente in atto si è soffermata, in apertura dei lavori, **Mariafranca Spagnoletti**, presidente del Collegio territoriale di Bari e Bat che ha aggiunto che le trasformazioni che riguardano il settore pubblico e le imprese devono tenere conto del capitale professionale che si sviluppa negli istituti tecnici e va sostenuto.

Per **Corrado Urgo** presidente del Collegio di Matera tema centrale resta quello del lavoro e dei giovani. Il sistema delle imprese, ha aggiunto, deve aiutare la formazione di futuri tecnici e lavoratori così come l'Università, il Ministero e gli Istituti tecnici che devono operare insieme. La domanda fondamentale oggi è ancora relativa al lavoro su cui bisogna puntare e sul ruolo che devono svolgere le imprese. Un interrogativo su cui si è sviluppata, poi, gran parte del dibattito e che ha condotto ad un finale, sintetico, bilancio tracciato in chiusura da Urgo e che sottolinea l'importanza di puntare sui percorsi professionalizzanti e sulla sinergia fra enti e ordini.

L'assessore alla Pianificazione Strategica e all'Innovazione **Giovanni Schiuma**, ha sottolineato che non si può prescindere dalla formazione professionalizzante. "Non c'è modello produttivo senza competenze - ha proseguito - e per questo le città devono essere sempre più luoghi di produzione, vere e proprie officine che conducono ad uno sviluppo sostenibile perché il modello attuale non garantisce posti di lavoro". E sulla realtà universitaria, ha aggiunto: "Registriamo 70 mila immatricolati in meno (al sud il calo è stato pari al 30%) e sul fronte occupazionale 17% dei laureati non trova lavoro, percentuale che si alza fino al 36% nel caso dei diplomati. Mondo della formazione, imprese e istituzioni devono mettere a punto un vero e proprio hub che lavori su beni culturali, turismo e manifatturiero. Il tasso di disoccupazione, d'altronde, la dice lunga: per i diplomati dal 17,9% del 2008 si è passati al 36,4% del 2015. I laureati hanno visto i dati sull'occupazione passare dal 9,4% di disoccupati del 2008 al 17,2%. L'Italia, insomma, fa meglio solo della Turchia. Matera, dunque, deve costruire un'alleanza per la formazione professionalizzante che passa dalla costruzione di una rete fra istituti superiori, università, imprese e istituzioni".

**Ester Dini** del Centro Studi Opificium del Cnpi ha tracciato una vera e propria mappa che dati alla mano, parla chiaro: "Il tema annoso - ha detto - si muove attorno alla formazione tecnica di tipo terziario e ad un sistema universitario che non si è adeguato alle esigenze del Paese. Manca infatti un percorso terziario professionalizzante - ha aggiunto - L'Agenzia europea del Lavoro dice che entro il 2025 verranno richieste 2 milioni di figure tecniche di cui il 30% dovranno avere competenze di tipo ingegneristico e per questo serve una formazione di tipo terziario". Illustrando buone pratiche già messe in atto con successo in Francia, Germania e Svizzera, Ester Dini ha poi sottolineato alcuni aspetti relativi alla situazione italiana che deve ancora, però, migliorare le proprie prestazioni.

Secondo **Lorenzo Bendinelli**, presidente del Collegio dei Periti Industriali di Trento, era fondamentale che il dna del perito industriale non venisse snaturato e, per questo, nella realtà trentina si è guardato all'esempio tedesco e, da lì, la Provincia autonoma di Trento ha messo a punto "Progettiamo il futuro", un percorso professionalizzante alternativo a quello accademico che ha unito Istituto Tecnico, Università e Collegio dei Periti industriali. Il percorso biennale punta sulla meccatronica e prevede 63 crediti e, la vera novità, un 'master' che si aggiunge al V Eqf.

**Sergio Molinari**, consigliere Nazionale del Collegio periti industriali si è soffermato sulla necessità di procedere con la riforma in un Paese come il nostro, che sta cambiando, coniugando l'Ordine con un nuovo sistema formativo. "L'Ordine - ha detto - è indispensabile per chi vuole sviluppare un'attività". Oggi, ha aggiunto, serve una formazione scientifica adeguata e un contatto diretto con la realtà.

**Angelo Dell'Osso**, Consigliere nazionale del Collegio Periti Industriali ha fatto riferimento all'emendamento alla legge di accesso alla professione puntando, in particolare, sullo sviluppo futuro della professione che non può più basarsi sulla laurea e sul diploma di primo livello.

Sulla realtà che sono chiamate ad affrontare le scuole e in particolare gli Istituti tecnici si è soffermato il presidente dell'Istituto "G.B. Pentasuglia", **Antonio Epifania** che ha partecipato ai lavori del convegno con alcuni studenti. "Ogni giorno devo dare risposte a 1137 famiglie che mi affidano i loro ragazzi e ai quali devono assicurare un futuro - ha esordito - I periti industriali sono una risorsa da valorizzare - ha aggiunto, illustrando il percorso che gli istituti tecnici hanno affrontato negli anni, attraverso le varie riforme, fino a giungere ai giorni nostri. Resta fondamentale, però, ha proseguito, la necessità di garantire ai ragazzi la possibilità di non lasciare i propri territori, evitando di recarsi a studiare in altre città dove poi rimarrebbero.

Nella seconda parte dell'incontro, **Giuseppe Romaniello**, Commissario dell'agenzia regionale Apofil è intervenuto a nome della Regione Basilicata annunciando che l'ente sta lavorando ad un sistema di formazione integrato. La parola chiave, ha detto, resta transizione: "Non più sistemi che leggono i fabbisogni, ma il cittadino al centro del sistema. L'apprendimento permanente, d'altronde, è figlio della

transizione".

I prof. **Bartolomeo Dichio**, docente del Dipartimento dell'Università di Basilicata Dicem, ha portato i saluti del Magnifico Rettore Aurelia Sole e aggiunto che bisogna puntare su formazione e ricerca pur in un momento storico come questo in cui le risorse si riducono. Lo sviluppo tecnologico, ha proseguito, è un vero e proprio ascensore sociale

Descrivendo il mondo delle imprese, il Presidente designato di Confindustria Basilicata, **Pasquale Lorusso** ha proseguito: "Le imprese stanno vivendo un momento di crisi che non è solo manifatturiera o finanziaria, ma anche occupazionale. Non riusciamo ad intercettare le imprese e a volte dobbiamo individuare competenze al di fuori del territorio. Gli imprenditori - ha proseguito - devono acquisire ancora cultura d'impresa con il progetto al centro della loro attenzione come abbiamo fatto ad esempio con un progetto portato a termine con l'Istituto "Isabella Morra" o con Federemeccanica.

Nelle parole del Presidente Nazionale del Collegio dei Periti industriali, **Giampiero Giovannetti**, infine, uno sguardo a 360 gradi sugli interventi che si sono susseguiti ma soprattutto sul lavoro necessario da attuare con gli istituti tecnici per il percorso professionalizzante tenendo in considerazione le esigenze dei giovani, professionisti del futuro, ma anche quelle delle migliaia di professionisti impegnati da tempo e ai quali è necessario garantire un panorama di qualità e in grado di garantire opportunità.

MISURE COMPENSATIVE

## Periti industriali, riconoscimento del titolo in tempi certi

Migliorini a pag. 45

### IN G.U. IL DECRETO DEL MINGIUSTIZIA IN MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

## In Italia periti industriali in tempi assicurati

Addio alle incertezze per il riconoscimento in Italia del titolo e delle qualifiche di perito industriale per i professionisti che provengono da un altro stato membro dell'Ue. È stato, infatti, pubblicato nella G.U. n. 114 di ieri, il decreto del ministero della giustizia, n. 68 del 15 aprile 2016, recante il regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (si veda *ItaliaOggi* del 7 gennaio 2016). Un testo atteso da anni dalla cate-

goria, che permetterà di garantire tempi certi per la possibilità di esercizio della professione e che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° giugno. Spazio, quindi, per coloro che provengono da uno stato europeo alla possibilità di scegliere tra un tirocinio pratico integrativo della durata di 18 mesi o il superamento di un prova attitudinale, scritta o orale, che dovrà obbligatoriamente svolgersi ogni sei mesi. Il tutto, quindi, senza che di volta in volta si necessaria una preventiva valu-

tazione circa l'opportunità dell'esame. Fattore che per gli aspiranti professionisti, significherà poter beneficiare di scadenze predefinite. Onere del richiedente sarà quello di presentare la richiesta scritta di esame al Consiglio nazionale della categoria. Per quanto, poi, atterrà la prova scritta, questa avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore. Disposizione introdotta a seguito delle osservazioni sul punto presentate dal Consiglio di stato in

sede di parere all'inizio dell'anno. Per coloro che, invece, sceglieranno il tirocinio, questo avrà una durata massima di 18 mesi e, sarà compito del professionista presso il quale il tirocinio sarà svolto trasmettere, ogni semestre, copia del libretto di pratica autorità competenti alle quali spetterà poi la valutazione circa il periodo di pratica. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio potrà essere immediatamente ripetuto.

**Beatrice Migliorini**



## Periti industriali italiani a rischio discriminazione



**Per i periti industriali europei l'esercizio della professione in Italia sarà più facile rispetto ai professionisti nostrani. Coloro, infatti, che provenendo da un paese membro dell'Ue riusciranno ad ottenere la libertà di esercitare la professione in Italia potranno scegliere tra sette classi di specializzazioni differenti. Viceversa i professionisti italiani resteranno vincolati alle potenziali 36 classi di specializzazione previste dalla normativa attuale. Con il risultato, che ciascun perito, per poter agire su più fronti sarà ancora costretto a sostenere una molteplicità di esami. A sottolineare il concreto rischio di una discriminazione, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati tramite una nota diffusa ieri, attraverso la quale la categoria, dopo aver espresso soddisfazione per un testo atteso da anni che migliorerà le condizioni di**

**tutti i professionisti che ambiscono a lavorare in Italia, ha fatto presente l'incoerenza normativa esistente. «Il professionista straniero», si legge nella nota, «sarà agevolato rispetto a quello italiano nel poter scegliere tra la prova attitudinale e il tirocinio pratico per, poi, avere accesso alle sette aree accorpate previste nel decreto 68/2016 del mingiustizia ovvero: costruzione, ambiente e territorio, meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica, design. In sostanza il decreto», ha spiegato la categoria, «attuа una semplificazione e un primo passo verso l'accorpamento richiesto negli ultimi anni dal Consiglio nazionale che tiene conto dell'evoluzione normativa di matrice comunitaria delle professioni regolamentate. Affinché però questo principio non rappresenti una discriminazione per il professionista italiano», hanno concluso i periti, «è indispensabile che i ministeri competenti, istruzione e giustizia, rimedino a un problema normativo che danneggia fortemente i giovani, completando la riforma della professione di perito industriale i cui riferimenti normativi restano ancorati a norme date alla metà del secolo scorso».**

**PROFESSIONISTI**  
Vedere la specializzazione del Consiglio nazionale in materia della professione. Collaborare

### Facilitato l'accesso ai Fondi Ue

Professionisti guidati nelle opportunità offerte dai fondi

**CONVIVENZE UNIONI CIVILI**

Le nuove famiglie  
della legge 76/2013  
commentate e spiegate  
93/72

IN EDICOLA CON

## Periti industriali in tempi più rapidi

Regolamento in GU, 'ma discriminazione fra italiani e stranieri'

Redazione ANSA ROMA 18 Maggio 2016 13:58



(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Tempi rapidi e misure certe per esercitare in Italia la professione di perito industriale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello Schema di Regolamento del ministero della Giustizia in materia di misure compensative per l'esercizio della professione con cui, ricorda in una nota l'Ordine nazionale della categoria, "viene finalmente recepita la direttiva europea del 2005, finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti in Europa". Tuttavia, c'è "un paradosso", giacché "il soggetto comunitario sarà molto più avvantaggiato, e potrà optare tra una delle 7 aree di specializzazione contro le 36 che, tra vecchio e nuovo ordinamento, è costretto a scegliere un giovane diplomato, o laureato italiano che dopo il tirocinio decide di iscriversi all'albo". Il Regolamento, infatti, prevede per coloro che intendono svolgere la professione di perito industriale nella Penisola "la possibilità di scegliere tra un tirocinio pratico integrativo della durata di 18 mesi, e il superamento di una prova attitudinale", ma "solo nel caso in cui emerga la necessità di colmare differenze sostanziali tra le sue qualifiche professionali e la formazione richiesta dalle norme nazionali". Per il consigliere nazionale con delega alle riforme europee Antonio Perra, il sistema è "dichiaratamente lesivo della concorrenza" e "viola il principio della non discriminazione dei professionisti italiani rispetto a quelli comunitari, che - chiude - dev'essere sanato presto". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

## Misure semplificate per diventare perito industriale in Italia

19/05/2016



Tempi rapidi e misure certe per esercitare in Italia la professione del **perito industriale**. Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016** dello "Schema di regolamento del ministero della giustizia in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato" (**Decreto Ministero della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68**), viene finalmente recepita la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue. Con un paradosso: il soggetto comunitario sarà molto più avvantaggiato e potrà, infatti, optare tra una delle 7 aree di specializzazione contro le 36 che, tra vecchio e nuovo ordinamento, è costretto a scegliere un giovane diplomato o laureato italiano che dopo il tirocinio professionale decide di iscriversi all'albo.

Lo schema di regolamento prevede per **coloro che provengono da uno stato europeo** e intendono esercitare la professione di perito industriale in Italia la possibilità di **scegliere tra un tirocinio pratico integrativo della durata di 18 mesi o il superamento di una prova attitudinale (pratica o scritta)**, solo nel caso in cui emerga la necessità di colmare differenze sostanziali tra le sue qualifiche professionali e la formazione richiesta dalle norme nazionali.

A valutare il tutto sarà una Commissione d'esame che dovrà essere istituita presso il Consiglio nazionale e composta da dieci membri effettivi e dieci supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici e uno magistrato.

Il professionista comunitario potrà fare **domanda di riconoscimento del titolo professionale** per una delle sette aree di specializzazione indicate nello schema, (Costruzione, Ambiente e Territorio, Meccanica ed Efficienza Energetica, Impiantistica Elettrica e Automazione, Chimica, Prevenzione e Igiene Ambientale, Informatica, Design) che appartengono alla professione di perito industriale.

In sostanza il dm così facendo attua una **decisa semplificazione** e un primo passo verso l'**accorpamento richiesto negli ultimi anni dal Consiglio nazionale** che tiene conto dell'evoluzione normativa di matrice comunitaria delle professioni regolamentate. Affinché però questo principio non rappresenti una discriminazione per il professionista italiano è indispensabile completare la riforma della professione di perito industriale i cui riferimenti normativi restano ancorati a norme date alla metà del secolo scorso.

*"Siamo contenti", ha spiegato Antonio Perra consigliere nazionale con delega alle riforme europee, "che finalmente dopo 10 anni di attesa anche i tecnici europei che vogliono iscriversi al nostro albo possono godere di un tempo accelerato e di procedure certe, ma ora è indispensabile che i ministeri competenti, istruzione e giustizia, rimedino ad un pasticcio legislativo che danneggia fortemente i nostri giovani. Basti pensare, per esempio, che un laureato italiano in ingegneria industriale, per iscriversi nella specifica area professionale, può arrivare a sostenere negli anni fino a 13 esami di stato diversi. Questi corrispondono ad altrettante specializzazioni a cui quella laurea permette l'accesso. Quello comunitario, invece, grazie al principio dell'accorpamento sancito dal decreto, affronta un'unica procedura che, se superata positivamente, gli attribuisce il riconoscimento all'esercizio della professione di buona parte di quelle specializzazioni che ora corrispondono a due sole aree, cioè l'area in Meccanica ed Efficienza Energetica e quella in Impiantistica Elettrica e Automazione. E' evidente che siamo di fronte a un sistema dichiaratamente lesivo della concorrenza che viola il principio della non discriminazione dei professionisti italiani rispetto a quelli comunitari, che deve essere sanato al più presto. In gioco c'è la credibilità dell'intero sistema paese, e della sua permanenza, in termini di concorrenza tra i paesi Ue".*

A cura di **Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Periti Industriali**

© Riproduzione riservata

PROFESSIONE

## Periti industriali europei: ecco come esercitare in Italia

di Alessandra Marra 19/05/2016

**Publicato il decreto che introduce dal 1 giugno misure semplificate per l'iscrizione all'albo di professionisti UE**



19/05/2016 – Tempi rapidi e misure certe per esercitare in Italia la professione del perito industriale dal 1 giugno 2016.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DM 68/2016**, che entrerà in vigore il primo giugno prossimo, che recepisce la **direttiva 2005/36/CE** finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue.

### **Periti industriali: misure per la mobilità in Europa**

Il Decreto prevede, per coloro che provengono da uno stato europeo e intendono esercitare la professione di perito industriale in Italia, la possibilità di **scegliere tra un tirocinio pratico** integrativo della durata di 18 mesi o il superamento di una **prova attitudinale** (pratica o scritta), solo nel caso in cui emerga la necessità di colmare

differenze sostanziali tra le sue qualifiche professionali e la formazione richiesta dalle norme nazionali.

La valutazione sarà affidata ad una **Commissione d'esame** che dovrà essere istituita presso il Consiglio nazionale e composta da dieci membri effettivi e dieci supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici e uno magistrato. Il **professionista comunitario** potrà fare domanda di riconoscimento del titolo professionale per una delle **sette aree di specializzazione** indicate nello schema, (Costruzione, Ambiente e Territorio, Meccanica ed Efficienza Energetica, Impiantistica Elettrica e Automazione, Chimica, Prevenzione e Igiene Ambientale, Informatica, Design) che appartengono alla professione di perito industriale.

In sostanza il DM così facendo attua una **decisa semplificazione** e un primo passo verso l'accorpamento richiesto negli ultimi anni dal Consiglio nazionale che tiene conto dell'evoluzione normativa di matrice comunitaria delle professioni regolamentate.

#### **Periti industriali stranieri e periti italiani: procedure diverse**

In questo modo però si crea un paradosso: il soggetto comunitario sarà molto più avvantaggiato e potrà, infatti, optare tra una delle **7 aree di specializzazione contro le 36 che**, tra vecchio e nuovo ordinamento, è costretto a scegliere un giovane diplomato o laureato italiano che dopo il tirocinio professionale decide di iscriversi all'albo. Secondo il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali affinché però questo principio non rappresenti una discriminazione per il professionista italiano è indispensabile **completare la riforma della professione di perito** industriale i cui riferimenti normativi restano ancorati a norme date alla metà del secolo scorso.

“Siamo contenti”, ha spiegato **Antonio Perrà** consigliere nazionale con delega alle riforme europee, “che finalmente dopo 10 anni di attesa anche i tecnici europei che vogliono iscriversi al nostro albo possono godere di un tempo accelerato e di procedure certe, ma ora è indispensabile che i ministeri competenti, istruzione e giustizia, rimedino ad un pasticcio legislativo che danneggia fortemente i nostri giovani. “Basti pensare, per esempio, che un laureato italiano in ingegneria industriale, per iscriversi nella specifica area professionale, può arrivare a sostenere negli anni fino a **13 esami di stato diversi**. Questi corrispondono ad altrettante specializzazioni a cui quella laurea permette l'accesso. Quello comunitario, invece, grazie al principio dell'accorpamento sancito dal decreto, affronta un'unica procedura che, se superata positivamente, gli attribuisce il riconoscimento all'esercizio della professione di buona parte di quelle specializzazioni che ora corrispondono a due sole aree, cioè l'area in

Meccanica ed Efficienza Energetica e quella in Impiantistica Elettrica e Automazione".  
"E' evidente che siamo di fronte a un sistema dichiaratamente lesivo della concorrenza che viola il principio della **non discriminazione dei professionisti italiani** rispetto a quelli comunitari, che deve essere sanato al più presto. In gioco c'è la credibilità dell'intero sistema paese, e della sua permanenza, in termini di concorrenza tra i paesi Ue" ha concluso

Perra.

© *Riproduzione riservata*

## PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

### Misure semplificate per diventare perito industriale in Italia



Un passo in avanti verso la semplificazione, ma ora i ministeri competenti intervengano per sanare la discriminazione tra professionisti italiani e stranieri: i primi costretti a scegliere tra 36 specializzazioni, i secondi, invece grazie ai nuovi accorpamenti, possono orientarsi in una delle nuove 7 aree, ciascuna delle quali ha un ventaglio di competenze più ampio rispetto a quelle riconosciute al professionista italiano. Tempi rapidi e misure certe per esercitare in Italia la professione del perito industriale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 dello "Schema di regolamento del ministero della giustizia in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato", viene finalmente recepita la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue. Con un paradosso: il soggetto comunitario

sarà molto più avvantaggiato e potrà, infatti, optare tra una delle 7 aree di specializzazione contro le 36 che, tra vecchio e nuovo ordinamento, è costretto a scegliere un giovane diplomato o laureato italiano che dopo il tirocinio professionale decide di iscriversi all'albo. Lo schema di regolamento prevede per coloro che provengono da uno stato europeo e intendono esercitare la professione di perito industriale in Italia la possibilità di scegliere tra un tirocinio pratico integrativo della durata di 18 mesi o il superamento di una prova attitudinale (pratica o scritta), solo nel caso in cui emerga la necessità di colmare differenze sostanziali tra le sue qualifiche professionali e la formazione richiesta dalle norme nazionali. A valutare il tutto sarà una Commissione d'esame che dovrà essere istituita presso il Consiglio nazionale e composta da dieci membri effettivi e dieci supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici e uno magistrato. Il professionista comunitario potrà fare domanda di riconoscimento del titolo professionale per una delle sette aree di specializzazione indicate nello schema, (Costruzione, Ambiente e Territorio, Meccanica ed Efficienza Energetica, Impiantistica Elettrica e Automazione, Chimica, Prevenzione e Igiene Ambientale, Informatica, Design) che appartengono alla professione di perito industriale. In sostanza il dm così facendo attua una decisa semplificazione e un primo passo verso l'accorpamento richiesto negli ultimi anni dal Consiglio nazionale che tiene conto dell'evoluzione normativa di matrice comunitaria delle professioni regolamentate. Affinché però questo principio non rappresenti una discriminazione per il professionista italiano è indispensabile completare la riforma della professione di perito industriale i cui riferimenti normativi restano ancorati a norme date alla metà del secolo scorso. "Siamo contenti", ha spiegato **Antonio Perra** consigliere nazionale con delega alle riforme europee, "che finalmente dopo 10 anni di attesa anche i tecnici europei che vogliono iscriversi al nostro albo possono godere di un tempo accelerato e di procedure certe, ma ora è indispensabile che i ministeri competenti, istruzione e giustizia, rimedino ad un pasticcio legislativo che danneggia fortemente i nostri giovani. Basti pensare, per esempio, che un laureato italiano in ingegneria industriale, per iscriversi nella specifica area professionale, può arrivare a sostenere negli anni fino a 13 esami di stato diversi. Questi corrispondono ad altrettante specializzazioni a cui quella laurea permette l'accesso. Quello comunitario, invece, grazie al principio dell'accorpamento sancito dal decreto, affronta un'unica procedura che, se superata positivamente, gli attribuisce il riconoscimento all'esercizio della professione di buona parte di quelle specializzazioni che ora corrispondono a due sole aree, cioè l'area in Meccanica ed Efficienza Energetica e quella in Impiantistica Elettrica e Automazione. È evidente che siamo di fronte a un sistema dichiaratamente lesivo della concorrenza che viola il principio della non discriminazione dei professionisti italiani rispetto a quelli comunitari, che deve essere sanato al più presto. In gioco c'è la credibilità dell'intero sistema paese, e della sua permanenza, in termini di concorrenza tra i paesi Ue".

**Data:** Mercoledì 18 Maggio 2016

## Perito industriale in Ue, in Gazzetta le misure semplificate per esercitare la professione in Italia

Perito industriale in Ue, in Gazzetta le misure semplificate per esercitare la professione in Italia

Recepita anche per questa professione tecnica la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri dell'Unione europea

Mercoledì 18 Maggio 2016

[inCondividi](#)

---

È arrivato finalmente in Gazzetta il regolamento del Ministero della Giustizia che disciplina le misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2016, il decreto 15 aprile 2016, n. 68 entrerà in vigore il prossimo 1° giugno ed è previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.



Il Dlgs n. 206/2007 è attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Ai sensi degli articoli 5 e 24 sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative.

In regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, l'articolo 11 prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale.

In regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, l'articolo 22 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente.

## **TEMPI RAPIDI E MISURE CERTE PER ESERCITARE IN ITALIA LA PROFESSIONE DEL PERITO**

**INDUSTRIALE.** Con la pubblicazione del regolamento nella GU di ieri “viene finalmente recepita anche per questa professione tecnica la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue”, spiega il Consiglio nazionale dei periti industriali. “Con un paradosso però: il soggetto comunitario potrà optare solo tra una delle 7 aree di specializzazione contro le 36 che, tra vecchio e nuovo ordinamento, deve scegliere un giovane studente italiano che dopo il titolo di studio decide di iscriversi all’albo”.

**16 ARTICOLI.** Il regolamento – IN ALLEGATO - consta di 16 articoli suddivisi in tre Capi:

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Contenuto della prova attitudinale

Art. 3 Commissione d'esame

Art. 4 Vigilanza sugli esami

Art. 5 Svolgimento dell'esame

Art. 6 Valutazione della prova attitudinale

Art. 7 Oggetto e svolgimento del tirocinio

Art. 8 Elenco dei professionisti

Art. 9 Obblighi del tirocinante

Art. 10 Registro dei tirocinanti

Art. 11 Iscrizione

Art. 12 Delibera di iscrizione

Art. 13 Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

Art. 14 Sospensione e interruzione del tirocinio

Art. 15 Cancellazione dal registro dei tirocinanti

Art. 16 Sospensione dal registro dei tirocinanti

**TRE ALLEGATI.** Completano il provvedimento gli allegati A (relativo all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 7, comma 1), B (articolo 5, comma 1) e C (articolo 11, comma 1).

# Per periti industriali tempi rapidi e misure certe

## PROFESSIONISTI

Mi piace

Condividi

0

Tweet

G+ Condividi



**Publicato il: 20/05/2016 14:09**

"Tempi rapidi e misure certe per esercitare in Italia la professione del perito industriale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 dello 'Schema di regolamento del ministero della giustizia in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato', viene finalmente recepita la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue". E' quanto si legge in una nota.

"Con un paradosso: il soggetto comunitario -continua la nota- sarà molto più avvantaggiato e potrà, infatti, optare tra una delle 7 aree di specializzazione contro le 36 che, tra vecchio e nuovo ordinamento, è costretto a scegliere un giovane diplomato o laureato italiano che dopo il tirocinio professionale decide di iscriversi all'albo".

"Lo schema di regolamento prevede, per coloro che provengono da uno Stato europeo e intendono esercitare la professione di perito industriale in Italia, la possibilità di scegliere tra un tirocinio pratico integrativo della durata di 18 mesi o il superamento di una prova attitudinale (pratica o scritta), solo nel caso in cui emerga la necessità di colmare differenze sostanziali tra le sue qualifiche professionali e la formazione richiesta dalle norme nazionali", sottolinea.

"A valutare il tutto -spiega la nota- sarà una Commissione d'esame che dovrà essere istituita presso il Consiglio nazionale e composta da dieci membri effettivi e dieci supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici e uno magistrato". Il professionista comunitario potrà fare domanda di riconoscimento del titolo professionale per una delle sette aree di specializzazione indicate nello schema, (costruzione, ambiente e territorio, meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica, design) che appartengono alla professione di perito industriale.

"Siamo contenti -ha spiegato Antonio Perra, consigliere nazionale con delega alle riforme europee- che finalmente dopo 10 anni di attesa anche i tecnici europei che vogliono iscriversi al nostro albo possono godere di un tempo accelerato e di procedure certe, ma ora è indispensabile che i ministeri competenti, istruzione e giustizia, rimedino a un pasticcio legislativo che danneggia fortemente i nostri giovani. Basti pensare, per esempio, che un laureato italiano in ingegneria industriale, per iscriversi nella specifica area professionale, può arrivare a sostenere negli anni fino a 13 esami di stato diversi".

decreto, affronta un'unica procedura che, se superata positivamente, gli attribuisce il riconoscimento all'esercizio della professione di buona parte di quelle specializzazioni che ora corrispondono a due sole aree, cioè l'area in meccanica ed efficienza energetica e quella in impiantistica elettrica e automazione. E' evidente -ha concluso- che siamo di fronte a un sistema dichiaratamente lesivo della concorrenza che viola il principio della non discriminazione dei professionisti italiani rispetto a quelli comunitari, che deve essere sanato al più presto. In gioco c'è la credibilità dell'intero sistema paese, e della sua permanenza, in termini di concorrenza tra i paesi Ue".

&lt;

INGENIO » Elenco News » Cambiano le norme per l'accesso alla professione dei Periti Industriali

Cambiano le norme per l'accesso alla professione dei Periti Industriali

del 23/05/2016

***Per chi vorrà conseguire il titolo professionale di perito industriale non basterà più avere lo specifico diploma degli istituti tecnici, ma occorrerà essere in possesso di specifici diplomi di laurea. Per arrivare a regime previsto un periodo transitorio di 5 anni.***



**PERITI INDUSTRIALI**

Le nuove disposizioni di modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali sono contenute nella legge di conversione del D.L. 29/03/2016, n. 42, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", approvata dal Senato e ora in discussione alla Camera.

La modifica che ha riguardato la disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali è stata aggiunta nel passaggio parlamentare in Senato dove è stato inserito l'importante **art. 1-septies**.

Con il nuovo articolo in particolare è stato

- innalzato il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione - pur con alcune previsioni transitorie di salvaguardia
- e soppressi i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale,

apportando quindi modifiche alla L. 17/1990 e introducendo nuove disposizioni.

#### **ACCESSO ALLA PROFESSIONE: OGGI.**

Attualmente l'accesso alla professione di perito industriale e perito industriale laureato è regolato dalla L. 17/1990 e ss.mm..

Secondo gli artt. 1 e 2 della L. 17/1990, il **titolo di perito industriale** va a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici.

Chi tra questi vuole esercitare poi la **libera professione** deve superare un apposito **esame di Stato**, la cosiddetta **abilitazione professionale**, per poi iscriversi all'albo professionale.

Su questo punto la legge (all'art. 2, comma 3, della L. 17/1990) prevede, in particolare, che per accedere all'esame di Stato il candidato abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

*a) svolgimento, per almeno 3 anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;*

- b) frequenza di una scuola superiore biennale diretta a fini speciali, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;*
- c) svolgimento di un periodo biennale di formazione e lavoro con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;*
- d) svolgimento di un periodo di pratica biennale con collaborazione all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.*

Per quanto riguarda poi i periodi di formazione e lavoro e di pratica questi, in base all'art. 2, comma 4, devono essere svolti **presso un perito industriale, un ingegnere o un altro professionista** che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, o in un settore affine, iscritti **nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni**.

Nuove modifiche sono state introdotte successivamente con il D.P.R. 328/2001 con il quale si è stabilito che all'esame di Stato per la professione di perito industriale è possibile accedervi, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, anche con determinati **diplomi di laurea**, comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Agli iscritti all'albo in possesso del diploma di laurea spetta il titolo professionale di **Perito industriale laureato**. In base al comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. 328/2001 - come modificato dall'art. 1, comma 52, della L. 107/2015 - **possono altresì partecipare all'esame di Stato coloro che**, in possesso dello specifico diploma conseguito negli istituti tecnici, **abbiano frequentato con esito positivo corsi di istruzione e formazione tecnica superiore**, a norma del D.M. 436/2000 della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo dei periti industriali. Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello stesso D.P.R. 328/2001, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per il profilo di perito industriale anche i soggetti in possesso di determinati diplomi universitari triennali.

## **LE NOVITÀ IN CORSO.**

Con la nuova legge cambia la disciplina concernente il titolo di perito industriale, stabilendo che esso **spetta** non più a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici, ma **a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del D.P.R. 328/2001**.

Con la modifica sopra menzionata cambiano in questo modo sia il titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'albo, sia i requisiti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale.

Tra le novità anche abrogazione dell'art. 3, comma 3, della L. 17/1990, in base a cui hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima dell'entrata in vigore del D.L. 9/1969 (L. 119/1969), concernente il riordino degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

## **PERIODO TRANSITORIO**

Per quanto riguarda il periodo transitorio, questo è regolato dal comma 2 dell'art. 1-*septies*, che conferma l'efficacia ad ogni effetto dei periodi di praticantato svolti e dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima dell'entrata in

vigore della L. 17/1990 - prevista dall'art. 3, comma 2, della stessa L. 17/1990, che viene esplicitamente richiamato.

Di fatto quindi per un periodo di **5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge** saranno efficaci, a ogni effetto di legge,

- i periodi di praticantato già svolti e i titoli di studio già conseguiti, validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione,
- nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

All'esame di Stato per l'abilitazione potranno accedervi anche chi conseguirà - entro il medesimo termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge - un titolo di studio valido a tal fine, ai sensi della normativa previgente.

## PRIMO PIANO

## LA LAUREA PER I PERITI INDUSTRIALI È LEGGE

## Giovannetti: così il Parlamento porta il perito industriale in Europa



La laurea per i periti industriali d'ora in poi è stabilita da una legge dello Stato. La Camera ha approvato oggi, con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, il dl "recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" che sancisce l'obbligo di una laurea triennale per coloro che vogliono iscriversi all'albo dei periti industriali. Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche, è convertito in legge, prevede inoltre, un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'ordine. "Con questo principio", ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati **Giampiero Giovannetti**, "il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo".

Nello specifico il titolo professionale di perito industriale, solo ed esclusivamente per chi vorrà iscriversi all'albo di categoria, non spetterà più "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici", ma "a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Dpr 328/01". Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee. "Finalmente possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche" ha aggiunto ancora Giovannetti, "assecondando anche quanto stabilito dal "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf", approvato in Conferenza Stato/Regioni il 20/12/12", che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05). Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia". La norma, inoltre, rappresenta un vantaggio anche per gli attuali iscritti all'albo con diploma che potranno usufruire del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n.36/05), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, come è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore, sono automaticamente equiparati al livello superiore. "Quindi nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Cnpi e gli atenei". "Siamo molto soddisfatti del risultato", ha chiuso infine Giovannetti, "e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende adesso è la creazione di un percorso triennale professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie".

**Data:** Mercoledì 25 Maggio 2016



## **Scuola: periti industriali, è legge nostra laurea 'ad hoc'**

Giovannetti, legislatore ha ascoltato esigenze 45.000 colleghi (ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La laurea per i periti industriali d'ora in poi è stabilita da una legge dello Stato", grazie all'approvazione del Decreto sulla scuola, oggi alla Camera, che "sancisce l'obbligo di un titolo triennale per coloro che vogliono iscriversi all'albo professionale". Lo sottolinea in una nota il Consiglio nazionale dei periti industriali, ricordando come il provvedimento disponga anche "un periodo transitorio di cinque anni, che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'Ordine". "Con questo principio - dichiara il presidente dell'Ordine nazionale della categoria Giampiero Giovannetti - il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45.000 colleghi iscritti negli Albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo". Nulla cambia, aggiunge, "per gli attuali iscritti all'Albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Consiglio nazionale e gli atenei". Giovannetti spera "di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende - chiude - è la creazione di un percorso triennale professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le Istituzioni universitarie". (ANSA).

Simona D'Alessio

## La laurea per i periti industriali è legge

di Alessandra Marra 26/05/2016

**Sì della Camera al Decreto Scuola. Previsti 5 anni di transizione in cui i diplomati potranno iscriversi all'albo**



26/05/2016 – La laurea per i periti industriali è legge; la Camera ha approvato ieri in via definitiva il **decreto** sulla funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (di conversione del **DL 42/2016**) che sancisce l'obbligo di laurea triennale per coloro che vogliono iscriversi all'albo dei periti industriali.

### **Periti industriali: accesso all'albo solo con la laurea**

Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche è convertito in legge, prevede un **periodo transitorio di cinque anni** che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'ordine. Quindi dal 2021 il titolo professionale di perito industriale **non spetterà più “ai licenziati degli istituti tecnici** che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici”, ma “a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del **Dpr 328/2001**”. Secondo il CNPI la norma rappresenta un **vantaggio anche per gli attuali iscritti** all'albo con diploma che potranno usufruire del principio dell'assimilazione

contenuto nella **Direttiva CEE 36/2005** sulle qualifiche, secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, come è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore, sono automaticamente equiparati al livello superiore.

### **Laurea per periti industriali: soddisfazione dal CNPI**

Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee. Il presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI) Giampiero Giovannetti ha infatti dichiarato: “Con questo principio il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle **professioni intellettuali di stampo europeo**”. “Finalmente possiamo affermare che il Parlamento ha reso **coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche**” ha aggiunto Giovannetti, “assecondando anche quanto stabilito dal “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf”, approvato in Conferenza Stato/Regioni il 20/12/12”, che prevede per l’esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello”. “**Solo con una laurea triennale**, quindi, il professionista italiano **non sarà discriminato** rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia”. “Siamo molto soddisfatti del risultato e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende adesso è la **creazione di un percorso triennale professionalizzante** su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie” ha concluso il Presidente del CNPI.

© *Riproduzione riservata*

## Periti industriali con laurea: è legge il decreto scuola-ricerca

Introdotta l'obbligo di una laurea triennale per i periti industriali che si iscriveranno all'albo

Mercoledì 25 Maggio 2016

Con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, l'Aula della Camera ha oggi convertito in legge il decreto scuola-ricerca (decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca).

Il provvedimento, trasmesso il 12 maggio con modifiche dal Senato, stanziava ulteriori 64 milioni per l'anno 2016 per assicurare la prosecuzione del programma #scuole belle dal 1° aprile al 30 novembre 2016.

Il provvedimento, trasmesso il 12 maggio con modifiche dal Senato, stanziava ulteriori 64 milioni per l'anno 2016 per assicurare la prosecuzione del programma #scuole belle dal 1° aprile al 30 novembre 2016.



**OBBLIGO DI UNA LAUREA TRIENNALE PER I PERITI INDUSTRIALI CHE SI ISCRIVERANNO ALL'ALBO.** Una norma interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione - dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale.

**PERIODO TRANSITORIO DI CINQUE ANNI CHE CONSENTIRÀ AI DIPLOMATI, DI VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO, DI ISCRIVERSI ALL'ORDINE.** È comunque prevista una disciplina transitoria, in base alla quale per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi, fra gli altri, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, i titoli di studio conseguiti o da conseguire in base alla normativa previgente.

INGENIO » E i PERITI per chiamarsi PERITI si dovranno laureare: da oggi è legge

## E i PERITI per chiamarsi PERITI si dovranno laureare: da oggi è legge

**25/05/2016**

*Andrea Dari*

E i PERITI per chiamarsi PERITI si dovranno laureare

**Per chi vorrà conseguire il titolo professionale di perito industriale non basterà più avere lo specifico diploma degli istituti tecnici, ma occorrerà essere in possesso di specifici diplomi di laurea. Per arrivare a regime previsto un periodo transitorio di 5 anni.**

Con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, l'Aula della Camera ha oggi convertito in legge il decreto scuola-ricerca (decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca). La modifica che ha riguardato la disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali è stata aggiunta nel passaggio parlamentare in Senato dove è stato inserito l'importante art. 1-septies.

Con il nuovo articolo in particolare è stato innalzato il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione - pur con alcune previsioni transitorie di salvaguardia e soppressi i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale, apportando quindi modifiche alla L. 17/1990 e introducendo nuove disposizioni.

### **ACCESSO ALLA PROFESSIONE: OGGI.**

Attualmente l'accesso alla professione di perito industriale e perito industriale laureato è regolato dalla L. 17/1990 e ss.mm.. Secondo gli artt. 1 e 2 della L. 17/1990, il titolo di perito industriale va a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici. Chi tra questi vuole esercitare poi la libera professione deve superare un apposito esame di Stato, la cosiddetta abilitazione professionale, per poi iscriversi all'albo professionale. Su questo punto la legge (all'art. 2, comma 3, della L. 17/1990) prevede, in particolare, che per accedere all'esame di Stato il candidato abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) svolgimento, per almeno 3 anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- b) frequenza di una scuola superiore biennale diretta a fini speciali, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
- c) svolgimento di un periodo biennale di formazione e lavoro con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; o svolgimento di un periodo di pratica biennale con collaborazione all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

Per quanto riguarda poi i periodi di formazione e lavoro e di pratica questi, in base all'art. 2, comma 4, devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o un altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni. Nuove modifiche sono state introdotte successivamente con il D.P.R. 328/2001 con il quale si è stabilito che all'esame di Stato per la professione di perito industriale è possibile accedervi, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, anche con determinati diplomi di laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Agli iscritti all'albo in possesso del diploma di laurea spetta il titolo professionale di Perito industriale laureato. In base al comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. 328/2001 - come modificato dall'art. 1, comma 52, della L. 107/2015 - possono altresì partecipare all'esame di Stato coloro che, in

possesso dello specifico diploma conseguito negli istituti tecnici, abbiano frequentato con esito positivo corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del D.M. 436/2000 della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo dei periti industriali. Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello stesso D.P.R. 328/2001, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per il profilo di perito industriale anche i soggetti in possesso di determinati diplomi universitari triennali.

## **LE NOVITÀ IN CORSO.**

Con la nuova legge cambia la disciplina concernente il titolo di perito industriale, stabilendo che esso spetta non più a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici, ma a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del D.P.R. 328/2001. Con la modifica sopra menzionata cambiano in questo modo sia il titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'albo, sia i requisiti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale. Tra le novità anche abrogazione dell'art. 3, comma 3, della L. 17/1990, in base a cui hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima dell'entrata in vigore del D.L. 9/1969 (L. 119/1969), concernente il riordino degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

## **PERIODO TRANSITORIO**

Per quanto riguarda il periodo transitorio, questo è regolato dal comma 2 dell'art. 1-septies, che conferma l'efficacia ad ogni effetto dei periodi di praticantato svolti e dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima dell'entrata in vigore della L. 17/1990 - prevista dall'art. 3, comma 2, della stessa L. 17/1990, che viene esplicitamente richiamato. Di fatto quindi per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge saranno efficaci, a ogni effetto di legge, i periodi di praticantato già svolti e i titoli di studio già conseguiti, validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. All'esame di Stato per l'abilitazione potranno accedervi anche chi conseguirà - entro il medesimo termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge - un titolo di studio valido a tal fine, ai sensi della normativa previgente.

## La laurea per i periti industriali è Legge

Scritto da Redazione

Mercoledì 25 Maggio 2016 16:17

La Camera ha approvato oggi, 25 maggio 2016, in via definitiva, il d.l. C3822 università e ricerca che **prevede l'obbligo di una laurea triennale per chi si iscriverà all'albo.**

Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, è convertito in legge, prevede inoltre un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'ordine.



Camera  
dei  
deputati

A un anno e mezzo dal Congresso Straordinario arriva quindi l'attuazione dell'obiettivo che la categoria aveva scelto a larga maggioranza dei delegati (82%).

E così il Consiglio nazionale, nel prendere atto della volontà espressa dalla base, ha messo in atto senza sosta una serie di iniziative finalizzate ad attuare la riforma dell'ordinamento professionale e a portare la Categoria Oltre quel ponte.

E' quindi partita un'azione capillare di comunicazione con gli atenei che ha portato nel corso degli ultimi mesi ad una serie di accordi, finalizzati da un lato a sostenere l'innalzamento del titolo di studio per gli attuali iscritti che lo vorranno, dall'altro a costruire un percorso di laurea professionalizzante.

Parallelamente è stata avviato un dialogo, diventato sempre più fitto e proficuo, con la principale rappresentanza del mondo accademico, la Conferenza dei rettori (Cru) e il Consiglio universitario nazionale (Cun), che hanno dichiarato apertamente la massima disponibilità a collaborare per costruire un percorso accademico triennale per la professione tecnica.

In questo senso, grazie anche a una consapevolezza generale del mondo accademico e delle istituzioni, il Consiglio nazionale è diventato il primo portavoce della necessità di creare un nuovo modello di laurea triennale professionalizzante tanto da entrare, unica tra le professioni, a far parte del tavolo costituito in seno alla stessa Conferenza dei rettori.

La categoria costituirà la prima sperimentazione di questo nuovo percorso.

---

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Maggio 2016 07:38

---

Il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti: «tutto invariato per chi già esercita»

# Periti industriali con la laurea

## Per i diplomati cinque anni di tempo per iscriversi all'ordine

La laurea per i periti industriali è legge. La scorsa 25 maggio la camera dei deputati ha infatti approvato, con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, il dl «recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» che, tra le altre cose, sancisce l'obbligo di una laurea triennale per coloro che vogliono iscriversi all'albo dei periti industriali. Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche, è convertito in legge, prevede inoltre un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'ordine. «Con questo principio», ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati Giampiero Giovannetti, «il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45 mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo

europeo». Nello specifico il titolo professionale di perito industriale, solo ed esclusivamente per chi vorrà iscriversi all'albo di categoria, non spetterà più «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici», ma «a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del dpr 328/01». Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee. «Finalmente possiamo affermare che il parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche», ha aggiunto ancora Giovannetti, «assestando anche stabilito

dal Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf, approvato in Conferenza stato-regioni il 20 dicembre 2012, che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05). Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia». La norma, inoltre, rappresenta un vantaggio anche per gli attuali iscritti all'albo con diploma che potranno usufruire del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n. 36/05), secondo il quale se in uno stato membro viene innalzata la formazione di accesso a una professione, come

è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello superiore. «Quindi nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Cnpi e gli atenei». «È stato compiuto un passo necessario per garantire maggiore trasparenza al mercato dei servizi professionali», ha commentato poi Francesca Puglisi, relatrice in commissione senato del provvedimento e prima firmataria dell'emendamento in questione, «e soprattutto con questo principio abbiamo posto le basi per innalzare la qualità del capitale umano, affinché i nostri professionisti possano competere allo stesso livello dei colleghi europei. Naturalmente questo vale solo per chi vor-

rà esercitare la libera professione, perché i diplomati che usciranno dall'istruzione tecnica potranno comunque continuare a lavorare nelle imprese come hanno sempre fatto». «Siamo molto soddisfatti del risultato», ha chiuso infine Giovannetti, «e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende è la creazione di un percorso professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie».



## Rinforzati i capitoli su professionalità e onorabilità. Dettagliata la disciplina per costituire Stp

# Il nuovo Statuto Eppi taglia il traguardo

Rinforzati i capitoli concernenti la «professionalità e onorabilità», inserendo, fra l'altro, particolari sulla costituzione delle Società fra professionisti (Stp). E rivisitati, in generale, tutti i precedenti articoli, «sia aggiornandoli sotto il profilo normativo, essendo nel frattempo cambiata la legislazione, sia specificando aspetti importanti, come quello relativo all'incompatibilità delle cariche». E, dunque, venuto alla luce il nuovo Statuto dell'Eppi (l'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati), al termine dei lavori dell'apposita commissione creata per la sua revisione, che ha tenuto, ha riferito il coordinatore, il consigliere Pietro De Faveri del Collegio di Venezia, complessivamente «dieci incontri, terminando quanto ci eravamo prefissati di raggiungere in tempi abbastanza veloci»; perciò, il 21 aprile il parlamentino della Cassa pensionistica presieduta da Valerio Bignami ha potuto deliberare, all'unanimità, le modifiche regolamentari apportate al testo che, elencate nello specifico rogito notarile stipulato quello stesso giorno, sono state inviate (come da prassi) prontamente ai ministeri vigilanti del lavoro e dell'economia per l'autorizzazione necessaria all'entrata in vigore. «Le prime cinque riunioni della nostra commissione sono state dedicate all'analisi del documento e delle proposte espresse dai vari consiglieri», ha spiegato De Faveri, ricordando che l'organismo era composto anche da Salvatore Forte del Collegio di Salerno, Armando Marangoni del Collegio di Padova, Donato Bianco del Collegio di Ragusa e Massimo Soldati del Collegio di Siena, coadiuvati



**I componenti della Commissione Statuto. In alto da sinistra: Donato Bianco, Salvatore Forte e Massimo Soldati. In basso da sinistra: Armando Marangoni e Pietro De Faveri (coordinatore)**

dal coordinatore Gian Piero Rossi (del Collegio di Sondrio) e dal segretario Luciano Spadazzi (del Collegio di Rimini) del Consiglio di indirizzo generale (Cig), oltre che dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione Paolo Bernasconi (del Collegio di Como). A seguire ha avuto inizio «l'esame completo dei suggerimenti avanzati dai membri della commissione, per comprendere in maniera unitaria quali scartare e quali condividere e adottare ai fini della stesura conclusiva. Si è, poi, sviluppato un confronto molto stretto con la struttura dell'Ente», specialmente con le aree legale e istituzionale, perché «il nostro compito era quello di andare a toccare una serie di leggi che, ad oggi, erano divenute obsolete e, oramai, errate. Si è trattato di effettuare, infine, delle semplici correzioni, alcune anche di puro carattere lessicale, visto che

abbiamo rilevato una serie di carenze nell'esposizione dei concetti che non erano state adeguate ai tempi odierni», ha proseguito il coordinatore. Altro passaggio determinante, una volta messi nero su bianco i cambiamenti impressi ai «vecchi» articoli, è stato «condividere il frutto del nostro impegno nel Consiglio di indirizzo generale dell'Eppi», per poi andare verso la votazione del nuovo testo. Entrando nel dettaglio del restyling realizzato, De Faveri ha raccontato come la discussione si sia, a un certo punto, incentrata sulla «questione dell'incompatibilità: è passata la distinzione secondo cui un presidente di Collegio, oppure un consigliere di Collegio ha una carica incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione. Dunque, se si vuole effettuare tale passaggio, è necessario prima dare le dimissioni. Invece, la de-

cisione non è stata analoga per il Cig, perché abbiamo ritenuto opportuno lasciare la possibilità ai presidenti dei Collegi di partecipare al Consiglio», visto che «crediamo che la presenza di un presidente all'interno del Cig sia un valore aggiunto, trattandosi di un organo politico, che deve dettare la linea politica della categoria» dei periti industriali e «prendere delle decisioni sulle sorti professionali anche abbastanza velocemente». Come anticipato, spazio è stato dato alla riorganizzazione dell'indice normativo dello Statuto ma, soprattutto, la commissione si è interessata di irrobustire il fronte della professionalità, «fissando elementi distintivi e innovativi, come nel caso della previsione delle Società fra professionisti», e definendo i criteri di «correttezza e trasparenza deontologica». Lo scalino, successivo alla soddisfazione espressa da De Faveri per aver raggiunto l'obiettivo di ultimare la revisione del testo entro l'arco temporale fissato, è ora rappresentato dall'avvio del vaglio da parte dei ministeri vigilanti «che dovranno dare il loro giudizio sui contenuti delle comunicazioni che l'Ente ha provveduto a spedire. Ci potranno essere richieste di precisazioni, o anche vere e proprie obiezioni. Vedremo», ha sottolineato il numero uno della commissione, lasciando intendere che, d'ora in avanti, portato a termine il compito di rinverdire lo Statuto, non rimane che aspettare il cenno dei dicasteri. Augurandosi che l'attesa stavolta (considerando che le delibere delle Casse pensionistiche, come lamentato spesso dal presidente Bignami, possono fare «tappe» ministeriali della durata di svariati mesi) non sia troppo lunga.

# **Regolamento per il versamento delle quote iscritti di spettanza del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati riscosse tramite i Collegi Provinciali**

## **VISTO**

L'art. 7 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 che prevede che *<< il Consiglio possa, entro i limiti strettamente necessari per coprire le spese dell'ordine e del Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari >>*;

## **VISTO**

L'art. 14 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, ultima parte, il quale stabilisce che le Commissioni (ora Consigli Nazionali, v. D. Lgs. Pres. del 21 giugno 1946, n. 6, conv. nella Legge 10 febbraio 1953, n. 73) *<< determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento >>*;

## **VISTO**

l'art. 19 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 che dispone, alla lettera c) che il Collegio determina ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. *<< Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale (leggasi, Consiglio Nazionale), costituita nel modo indicato nell'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 >>*;

## **VISTO**

l'articolo unico della *Legge 10 giugno 1978, n. 292 (Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini e collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette)*, che, nel disciplinare le modalità per la *<< Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli ordini e dei Collegi professionali ... >>* , dispone che

*<<Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ... (omissis)...sono riscossi ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette ... omissis ... >>;*

## **VISTO**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 il Ministro per la giustizia *<< può, con suo decreto, sciogliere il comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi >>.*

## **VISTA**

la Legge 3 agosto 1949, n. 536 (*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382*), che, all' articolo 2 prescrive che:

*<< I contributi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.*

*La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute >>.*

## **CONSIDERATO**

che il Consiglio Nazionale resta l'unico ente che conserva il potere di determinare le necessità finanziarie per il proprio funzionamento, nell'ambito della realizzazione e dei programmi che lo stesso ente ha programmato (nota Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII – 3 febbraio 1978; Circolare 1° marzo 1969 n. 7/54/806 dello stesso Ministero),

al fine di assicurare un quadro omogeneo di comportamento del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati nei confronti dei Collegi provinciali dei Periti Industriali,

il Consiglio Nazionale si è determinato a procedere all'emanazione del regolamento che segue, approvato nella seduta di consiglio nazionale del 27 gennaio 2016 con delibera 265/46

### **Art. 1**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito CNPI), ai sensi del Regio Decreto 275/29, D.Lgs. Lgt. 382/44, fissa entro il mese di settembre di ogni anno una quota annuale per la copertura delle spese necessarie al proprio funzionamento per l'anno successivo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. Lgt. 382/44.

### **Art. 2**

Il CNPI comunica entro il mese di settembre di ogni anno ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito Collegi Provinciali) l'importo della quota di propria spettanza per l'anno successivo.

In assenza di comunicazioni sull'importo della quota entro questo termine, per la formulazione dei propri bilanci di previsione, i collegi si potranno provvisoriamente basare sulla quota fissata per l'anno precedente.

Con la stessa comunicazione il CNPI richiede ai Collegi Provinciali la comunicazione del numero degli iscritti presunti di competenza per l'anno successivo con la suddivisione tra le varie tipologie (iscritti, neo iscritti, iscritti sospesi per morosità).

La predetta comunicazione da parte dei Collegi Provinciali deve pervenire al CNPI entro la fine dell'anno.

### **Art. 3**

I Collegi Provinciali possono comunicare nel corso dell'anno variazioni del numero degli iscritti, compresi gli iscritti che non hanno ancora pagato la quota per l'anno in corso.

Le quote afferenti a questi ultimi possono essere detratte dalla cifra da versare al CNPI in via provvisoria.

#### **Art. 4**

Il 30 Giugno di ogni anno i Collegi Provinciali corrispondono al CNPI il 60% dell'importo delle quote dovute, calcolato in base al numero degli iscritti comunicati, a titolo di acconto. Il saldo delle quote, con gli aggiustamenti di cui all'art. 3, dovrà avvenire entro il mese di Settembre di ogni anno.

#### **Art. 5**

La detrazione per l'anno in corso della quota dell'iscritto che non ha provveduto al pagamento si considera correttamente effettuata se il Collegio Provinciale provvede ad avviare il relativo accertamento della morosità, osservate le forme del procedimento disciplinare, dandone comunicazione al CNPI, ovvero, se siano iniziate e documentate, le procedure di recupero delle quote da parte degli enti delegati all'incasso.

#### **Art. 6**

Per gli iscritti sospesi dall'Albo per morosità non è dovuta la quota di spettanza del CNPI a partire dall'anno della imposizione della sanzione, ma, qualora siano successivamente sanate posizioni individuali attraverso il pagamento delle relative quote di iscrizione, la parte di spettanza del CNPI dovrà essere comunicata e versata.

Nel protrarsi della condizione di morosità, il collegio dovrà annualmente attivarsi per verificare la situazione di reperibilità e di esistenza dell'iscritto ai fini del mantenimento dell'iscrizione. In presenza delle condizioni previste dalla legge in ordine alla cancellazione, si dovrà provvedere senza indugio.

#### **Art. 7**

Il CNPI produrrà note di sollecito ai collegi, rappresentando la posizione contabile di pertinenza di ciascun Collegio, senza la necessità di una delibera consiliare, con le seguenti scadenze:

- 1) trascorsi 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI invierà un primo sollecito;
- 2) trascorsi ulteriori 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI invierà un secondo sollecito a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento;

3) trascorsi ulteriori 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI attiverà le procedure di recupero e commissariamento del Collegio, previa comunicazione di messa in mora a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

In conseguenza di mancato riscontro da parte del Collegio, il CNPI valuterà l'adozione di ogni ulteriore provvedimento previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente.

#### **Art. 8**

La comunicazione della costituzione in mora, di cui al punto 3 dell'art. 7 del presente regolamento, vale quale accertamento della mancata regolarità contributiva del Collegio Provinciale riguardo i versamenti dovuti al CNPI e, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti dei Collegi, costituisce la condizione che farà perdere il diritto di voto per le relative deliberazioni in tale sede.

#### **Art. 9**

Fino al 31 dicembre 2017, i termini previsti dall'articolo 7, sono raddoppiati.

#### **Art. 10**

In via transitoria, il diritto di voto in Assemblea dei Presidenti si considera non esercitabile per i Collegi Provinciali, che, al 1° marzo 2016, hanno maturato morosità pregresse di importo superiore, oltre all'anno corrente, al valore di un anno di quote, calcolato tenendo conto del numero di iscritti dichiarato per l'anno in corso e dell'importo della quota corrente.

#### **Art. 11**

La disposizione, di cui all'articolo precedente, non si applica ai Collegi Provinciali, che entro il 1° marzo 2016, abbiano sottoscritto piani di rientro concordati ed approvati dal CNPI.

#### **Art. 12**

Il mancato pagamento da parte del Collegio Provinciale di una frazione del piano di rientro del dovuto, trascorsi 30 giorni dalla scadenza concordata, farà rientrare il Collegio nella situazione prevista all'art. 8, ultimo periodo, del presente regolamento.





## **Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**

### **1. Finalità dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d'ora innanzi "Assemblea") risponde a due specifici obiettivi:

- istituire un luogo di incontro e di confronto per i Presidenti dei Collegi Provinciali;
- disporre di uno strumento di consultazione e di orientamento sia del Consiglio Nazionale, sia dell'intera Categoria.

### **2. Convocazione**

L'Assemblea è convocata di norma a Roma almeno una volta all'anno e può essere convocata:

- dal Consiglio Nazionale;
- da almeno 1/5 dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Nazionale, indicando anche gli argomenti da proporre all'ordine del giorno, i relatori e il Presidente di Collegio chiamato a presiedere l'Assemblea; in questo caso la data della convocazione dovrà essere fissata obbligatoriamente non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere inviata dal Consiglio Nazionale per iscritto a tutti i Collegi con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, corredata dell'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti sui quali i Presidenti, sentita la presentazione di un relatore, saranno chiamati a discutere ed eventualmente a pronunciarsi. Il Consiglio Nazionale provvederà altresì ad inviare, unitamente all'ordine del giorno, l'eventuale documentazione di supporto e approfondimento degli argomenti elencati nell'ordine del giorno.



### **3. Validità**

L'Assemblea dei Presidenti si ritiene valida quando è presente la metà più uno dei Collegi Provinciali. Il Consiglio Nazionale effettuerà un monitoraggio sulle conferme di presenza pervenute dai Collegi al fine di evitare assemblee che non raggiungano il numero minimo di partecipanti.

### **4. Presidenza dell'Assemblea**

Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale o a un Consigliere Nazionale, da lui appositamente delegato, o al Presidente di Collegio, indicato da almeno 1/5 dei Presidenti di Collegio, presiedere l'Assemblea dei Presidenti.

### **5. Segreteria dell'Assemblea**

È compito del Consiglio Nazionale di mettere a disposizione dei lavori dell'Assemblea un servizio di segreteria per la registrazione delle presenze dei Collegi, nonché per quella dei Presidenti o loro delegati, che intendono prendere la parola sui temi all'ordine del giorno, e per ogni altra necessità inerente allo svolgimento dei lavori.

### **6. Deleghe**

Ogni Collegio provinciale è rappresentato dal proprio Presidente che, in caso di impedimento, può delegare un componente del Consiglio. La delega scritta deve essere consegnata alla segreteria dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Ogni Collegio provinciale, in caso di impedimento della totalità dei componenti del Consiglio, può delegare quale rappresentante il Presidente o il delegato di un altro Collegio.

Ogni Presidente o suo delegato può rappresentare, oltre al proprio Collegio, soltanto un altro Collegio, di cui deve depositare presso la segreteria dell'Assemblea delega scritta prima dell'inizio dei lavori.

### **7. Interventi**

Ogni Presidente o suo delegato ha diritto ad intervenire una volta su ogni punto all'ordine del giorno.

La durata di ogni intervento deve essere contenuta di norma entro i cinque minuti.



È compito del Presidente dell'Assemblea far rispettare l'ordine degli interventi e la loro durata al fine di consentire la più ampia e articolata discussione tra tutti i partecipanti.

È altresì compito di chi presiede l'Assemblea valutare l'opportunità di concedere un diritto di replica (quindi un secondo giro di interventi), qualora la complessità del tema in discussione e l'estrema articolazione delle opinioni espresse lo richiedano.

La durata di ogni replica deve essere contenuta di norma entro i tre minuti.

### **8. votazione e operazioni di voto**

Sui temi all'ordine del giorno è possibile che in seguito agli interventi dei Presidenti o loro delegati sia opportuno procedere a votazione per acclarare l'orientamento della maggioranza, come è anche possibile presentare all'Assemblea una mozione (in ogni caso attinente ai temi riportati nell'ordine del giorno e sottoscritta da almeno dieci Collegi) sulla quale chiamare ad esprimersi i Presidenti o loro delegati.

Ogni Presidente o suo delegato ha diritto di esprimere un voto per il Collegio cui appartiene ed un secondo voto in nome e per conto del Collegio di cui è eventualmente delegato.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validi espressi.

In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

Le decisioni, prese con una maggioranza della metà più uno dei Collegi esistenti, sono da ritenersi vincolanti per il Consiglio Nazionale.

Non ha diritto di voto il Collegio non in regola con i versamenti dovuti al Consiglio Nazionale, secondo le direttive specifiche dello stesso CNPI.

Spetta al Presidente dell'Assemblea o al suo delegato, coadiuvato da due scrutatori sorteggiati all'inizio dell'Assemblea, a cura della segreteria, tra i Presidenti o loro delegati presenti, sovrintendere alle operazioni di voto.

La votazione è palese ed avviene per chiamata, in ordine alfabetico, dei Collegi registratisi per l'Assemblea.

Il Presidente di Collegio o suo delegato nel manifestare il proprio voto può dichiararsi: "favorevole" o "contrario" o "astenuato".

Il Presidente dell'Assemblea o suo delegato e i due scrutatori prendono ciascuno nota delle espressioni di voto dei Presidenti di Collegio e, dopo aver effettuato un controllo incrociato dello scrutinio, rendono noto l'esito del risultato.



## **9. Partecipazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**

Ai lavori dell'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio Nazionale che hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **10. Partecipazione e presenza ai lavori di terzi**

Possono prendere parte all'Assemblea, oltre al Presidente di Collegio o suo delegato, anche, in qualità di uditori, i Consiglieri del Collegio stesso.

Possono prendere parte all'Assemblea i rappresentanti di Enti che afferiscono alla Categoria.

Possono essere invitati a prendere parte all'Assemblea tutti coloro che, per il ruolo che ricoprono e/o per insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, sono in grado di offrire un contributo utile alla Categoria.

## **11. Spese per lo svolgimento delle Assemblee**

Le spese di ogni delegazione sono a carico del rispettivo Collegio, mentre i costi per la partecipazione dei Consiglieri Nazionali, per l'affitto della sala, il servizio di segreteria, la colazione di lavoro e l'edizione degli atti, da trasmettere a tutti i Collegi provinciali, sono di pertinenza del Consiglio Nazionale.

## **12. Modifiche al regolamento**

Le modifiche al regolamento possono essere proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ed essere approvate con una maggioranza qualificata pari della metà più uno dei Collegi esistenti.